

Elezione dell'Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale della Regione Emilia-Romagna

Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature

2019

SOMMARIO

PREM	IESSA	·• 7
FORM E PRE	TOLO I MAZIONE DELLE LISTE CIRCOSCRIZIONALI DEI CANDIDATI ESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE ALLA CARICA DI PRESIDENTE A GIUNTA REGIONALE	8
§ 1.	Modalità di elezione	8
SEZ	IONE I	
LIST	TE CIRCOSCRIZIONALI	8
§ 2.	Elenco dei documenti necessari per presentare una lista circoscrizionale di candidati	8
\$ 3.	Lista circoscrizionale di candidati	9
\$ 4.	Dichiarazione di presentazione di una lista circoscrizionale di candidati	9
\$ 5.	Certificati nei quali si attesta che i presentatori della lista circoscrizionale sono elettori della circoscrizione elettorale provinciale.	15
§ 6.	Dichiarazione di accettazione della candidatura nella lista circoscrizionale. Dichiarazione sostitutiva di ogni candidato attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità	17
§ 7.	Certificato nel quale si attesta che i candidati della lista circoscrizionale sono elettori di un comune della Repubblica.	20
§ 8.	Contrassegno della lista circoscrizionale.	20
§ 9.	Dichiarazione di collegamento della lista circoscrizionale con un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale.	21
§ 10	o. Esenzione dal pagamento delle imposte di bollo	21
PRE	IONE II SENTAZIONE DELLE CANDIDATURE ALLA CARICA DI PRESIDENTE LLA GIUNTA REGIONALE	22
\$ 11	Elenco dei documenti necessari per presentare la candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale.	
§ 12	. Modalità di indicazione dell'incaricato al deposito della candidatura e modalità di individuazione dei delegati del candidato Presidente	22
§ 13	. Peculiarità sulla presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale.	23

CENTR ALLA C	OLO II NTAZIONE DELLE LISTE CIRCOSCRIZIONALI PRESSO GLI UFFICI ALI CIRCOSCRIZIONALI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE FARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE D'L'UFFICIO CENTRALE REGIONALE24
§ 14.	Premessa. 24
\$ 15.	Modalità per la materiale presentazione delle liste circoscrizionali e delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale
\$ 16.	Termini di presentazione delle liste circoscrizionali e delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale
§ 17.	Compiti delle cancellerie degli Uffici centrali circoscrizionali e dell'Ufficio centrale regionale al momento della presentazione delle liste circoscrizionali e delle candidature a Presidente della Giunta regionale
L'UFFI E LE O DELLE	OLO III CIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE, L'UFFICIO CENTRALE REGIONALE PERAZIONI DI RISPETTIVA COMPETENZA IN ORDINE ALL'ESAME LISTE CIRCOSCRIZIONALI E DELLE CANDIDATURE ALLA CARICA SIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE27
§ 18.	Composizione dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale
§ 19.	Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale in ordine all'esame delle candidature 28
§ 19 <i>b</i>	is. Operazioni dell'Ufficio centrale regionale in ordine all'esame delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale
§ 20.	Decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale. Comunicazioni ai delegati di lista
§ 2I.	Trasmissione delle liste all'Ufficio centrale regionale nell'esercizio delle funzioni di decisione dei ricorsi previste dall'articolo 8, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108
§ 22.	Sospensione delle operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale preposti all'ammissione delle candidature
E DELL SUI RIC	DLO IV ZIONI DELL'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE L'UFFICIO CENTRALE REGIONALE IN SEGUITO ALLE DECISIONI CORSI ALL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE O DOPO LA SCADENZA ERMINE PER RICORRERE
§ 23.	Operazioni in ordine alle liste dei candidati e ai candidati alla carica di Presidente
	della Giunta regionale
	Stampa delle schede di votazione e stampa dei manifesti con le liste dei candidati
§ 25.	Comunicazione, ai sindaci dei comuni, dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale e delle liste circoscrizionali ammesse ai fini dell'assegnazione degli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale

§ 26.	Comunicazione ai comuni dell'elenco dei delegati di lista e dei delegati designati dai candidati alla carica di Presidente della Regione
CAPITO	
	RSI IN VIA AMMINISTRATIVA ALL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE 45
	Decisioni che possono essere impugnate con ricorso all'Ufficio centrale regionale
	Persone legittimate a presentare ricorso. 45
	Termine e modalità per presentare i ricorsi
\$ 30.	Invio dei ricorsi all'Ufficio centrale regionale
\$ 31.	Decisioni dell'Ufficio centrale regionale nell'esercizio dei poteri previsti dall'articolo 8, terzo comma, della legge n. 108.
\$ 32.	Impugnazione, in sede giurisdizionale, dei provvedimenti dell'Ufficio centrale regionale con cui sono stati decisi, in via amministrativa, ricorsi contro atti degli Uffici centrali circoscrizionali di esclusione di liste o di candidati dal procedimento elettorale
E DEI F	OLO VI NAZIONI DEI RAPPRESENTANTI DELLE LISTE CIRCOSCRIZIONALI RAPPRESENTANTI DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE48
\$ 33.	Compiti dei delegati di lista
\$ 34.	Modalità di presentazione delle designazioni dei rappresentanti dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale e delle liste circoscrizionali
\$ 35.	Organi ai quali deve essere diretta la designazione dei rappresentanti di lista. Termini 49
§ 36.	Requisiti dei rappresentanti di lista
ADEMI	DLO VII PIMENTI CONNESSI ALL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 3/2019 IONI TRASPARENTI")51
ALLEG	ATI53
1ª PAF MOD	RTE ELLI PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE CIRCOSCRIZIONALI DI CANDIDATI 55
N. 1	Modello di atto principale di una dichiarazione di presentazione di una lista circoscrizionale di candidati
N. 1-	bis Modello di atto separato di una dichiarazione di presentazione di una lista circoscrizionale di candidati
N. 2	Modello di verbale di adesione alla dichiarazione di presentazione di una lista di candidati per l'elettore o l'elettrice che non sia eventualmente in grado

N. 3	Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di consigliere regionale in una lista circoscrizionale in cui è anche contenuta la dichiarazione sostitutiva del candidato attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità
N. 4	Modello di dichiarazione del delegato alla presentazione della lista circoscrizionale per il collegamento di quest'ultima con un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale
N. 5	Modello di verbale di ricevuta di una lista circoscrizionale di candidati rilasciato dalla cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il tribunale del capoluogo di provincia
N. 6	Modello di ricevuta della designazione del rappresentante effettivo di una lista circoscrizionale di candidati presso l'Ufficio centrale circoscrizionale
N. 6-bis	Modello di ricevuta della designazione del rappresentante supplente di una lista circoscrizionale di candidati presso l'Ufficio centrale circoscrizionale
N. 7	Modello di designazione del mandatario elettorale da parte di un candidato a consigliere regionale
2ª PARTI	
MODEL	LI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
ALLA CA	ARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
N. 8	Modello di dichiarazione di presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale
N. 9	Modello di dichiarazione del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale di accettazione dei collegamenti di liste circoscrizionali che fanno parte di un gruppo di liste o di diversi gruppi riunitisi in coalizione
N. 10	Modello di verbale di ricevuta di avvenuta presentazione di una candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale rilasciato dalla cancelleria dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte d'Appello di Bologna
N. 11	Modello di ricevuta della designazione del rappresentante effettivo di una candidatura alla carica di Presidente presso l'Ufficio centrale regionale
N. 12	Modello di ricevuta della designazione del rappresentante supplente di una candidatura alla carica di Presidente presso l'Ufficio centrale regionale
N. 13	Modello di designazione del mandatario elettorale da parte di un candidato a Presidente della Giunta regionale
	E LO DEL MANIFESTO CON I CANDIDATI ALLA CARICA DI PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE E I CANDIDATI DELLE LISTE CIRCOSCRIZIONALI
N. 14	Modello del manifesto con i candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale e i candidati delle liste circoscrizionali

ΑΡΡΕΝΓ	DICE NORMATIVA(allegata)

PREMESSA

La legge regionale del 23 luglio 2014, n. 21 disciplina l'elezione dell'Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale.

Particolare e specifica attenzione va riservata all'art. 15 della legge regionale, il quale stabilisce che: "Per quanto non previsto dalle disposizioni della presente legge, sono recepite e continuano ad applicarsi, ove compatibili, le disposizioni della legge n. 108/1968 e della legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario) ed in particolare gli articoli 1, sesto comma, 3, secondo, sesto e settimo comma, 4, 8, 9 ad esclusione del quinto comma, 10, 11, 12, 14, 16 bis, 17, 19, 20 e 21 della legge 108/1968 e l'articolo 5 della legge n. 43/1995. Le disposizioni relative alla lista regionale per l'elezione dell'Assemblea legislativa si intendono riferite ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale. A tali candidati, nell'applicare le disposizioni degli articoli 9, 10 e 11 della legge n. 108/1968, si intende sostituito l'ufficio centrale regionale all'ufficio centrale circoscrizionale. Per quanto altro attinente alla materia elettorale non disciplinato dalla presente legge, trova applicazione la normativa statale vigente."

Le istruzioni che seguono sono state elaborate al fine di fornire un'opportuna guida nel compiere le operazioni relative alla presentazione e all'ammissione delle liste circoscrizionali e della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale.

Si confida in tal modo di aver facilitato il compito dei partiti e gruppi politici che intendano partecipare alla competizione elettorale e degli organi competenti affinché il fondamentale atto preparatorio delle elezioni costituito dalla presentazione delle candidature e dall'esame delle candidature possa svolgersi con la massima regolarità e speditezza.

CAPITOLO I FORMAZIONE DELLE LISTE CIRCOSCRIZIONALI DEI CANDIDATI E PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

§ 1. – Modalità di elezione

Ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge regionale 21/2014 l'Assemblea legislativa e il Presidente della Giunta regionale sono eletti contestualmente, a suffragio universale e diretto, con voto personale, eguale, libero e segreto, sulla base di liste circoscrizionali concorrenti e di coalizioni regionali concorrenti ognuna collegata con un candidato alla carica di Presidente della Giunta, con criterio proporzionale, con applicazione di un premio di maggioranza ed assicurando la rappresentanza delle minoranze.

SEZIONE I LISTE CIRCOSCRIZIONALI

§ 2. – Elenco dei documenti necessari per presentare una lista circoscrizionale di candidati.

Per presentare le candidature relative alle liste circoscrizionali per l'elezione dell'Assemblea legislativa nella Regione Emilia-Romagna la legge richiede che vengano presentati la lista dei candidati e i documenti che qui di seguito si elencano e che saranno illustrati dettagliatamente nei paragrafi successivi:

- a) dichiarazione di presentazione della lista circoscrizionale;
- b) certificati nei quali si attesta che i presentatori cioè i sottoscrittori della lista circoscrizionale sono elettori di un comune della circoscrizione elettorale corrispondente alla rispettiva provincia;
- c) dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ciascun candidato che fa parte della lista circoscrizionale;
- d) dichiarazione sostitutiva di ogni candidato attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità;
- e) dichiarazione di collegamento della lista circoscrizionale con uno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale e copia di un'analoga e convergente dichiarazione resa dal candidato alla carica di Presidente;
- f) certificato nel quale si attesta che ciascuno dei candidati della lista circoscrizionale è iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;
- g) modello del contrassegno della lista circoscrizionale.

Si ritiene necessario precisare che:

- la lista circoscrizionale presentata con dichiarazione di cui alla lettera a) è ammessa solo se presente con il medesimo contrassegno in almeno cinque circoscrizioni;
- la dichiarazione di cui alla lettera e) è efficace solo se corrisponde ad analoga e convergente dichiarazione di collegamento resa dal candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale.

Al riguardo, si ritiene opportuno rappresentare che – come affermato dal Consiglio di Stato con parere della prima sezione n. 283 del 13 dicembre 2000 e, successivamente, con sentenza della V sezione n. 2178 del 16 aprile 2012 – in considerazione del carattere di specialità della normativa elettorale, non si applicano, nell'ambito del procedimento elettorale preparatorio e, in particolare, nella fase di presentazione delle candidature, i principi di semplificazione in materia di documentazione amministrativa di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Non sono, pertanto, ammesse: 1) l'autocertificazione (articolo 46 del d.P.R. n. 445 del 2000) per l'iscrizione nelle liste elettorali; 2) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000); 3) la proroga della validità del certificato di iscrizione nelle liste elettorali mediante autodichiarazione dell'interessato in calce al documento; 4) la presentazione di documenti alla pubblica amministrazione mediante fax o posta elettronica.

Si rappresenta, inoltre, che le disposizioni del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 [Codice dell'amministrazione digitale], e successive modificazioni – a norma dell'articolo 2, comma 6, primo periodo, del medesimo atto normativo – non si applicano, tra l'altro, alle consultazioni elettorali.

§ 3. – Lista circoscrizionale di candidati.

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L.R. 21/2014, ciascuna lista circoscrizionale deve comprendere un numero di candidati non inferiore al numero dei seggi assegnati a ciascuna circoscrizione ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e non superiore allo stesso numero aumentato di un quarto, con arrotondamento all'unità superiore se il decimale è pari o maggiore di cinque. Nelle liste circoscrizionali, a pena d'inammissibilità, se il numero dei candidati è pari, ogni genere è rappresentato in misura eguale, se il numero dei candidati è dispari, ogni genere è rappresentato in numero non superiore di una unità rispetto all'altro genere.

§ 4. – Dichiarazione di presentazione di una lista circoscrizionale di candidati.

La lista circoscrizionale di candidati deve essere presentata con un'apposita dichiarazione scritta. La legge non prevede una particolare formulazione per detta dichiarazione; è quindi sufficiente che essa contenga i requisiti sostanziali che la legge stessa richiede.

Si allega uno schema di dichiarazione che i presentatori possono prendere a modello [allegato n. 1 e allegato n. 1-bis].

Detti requisiti, alla luce di quanto disposto all'art. 9, comma 4, della L.R. 21/2014 sono:

A) Numero dei presentatori¹.

La dichiarazione di presentazione della lista circoscrizionale dei candidati deve essere sottoscritta:

[Articolo 15, L.R. n. 21/2014]

[Articolo 9, secondo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

- da almeno 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni elettorali sino a 100.000 abitanti;
- da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni elettorali con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;
- da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni elettorali con più di 500.000 abitanti e sino a 1.000.000 di abitanti;
- da almeno 2.000 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni elettorali con più di 1.000.000 di abitanti.

Al fine di determinare il numero delle sottoscrizioni necessarie, la popolazione è quella risultante dall'ultimo censimento generale, ufficialmente pubblicato dall'Istituto nazionale di statistica (si veda anche l'art. 3, comma 2, ultimo periodo, della legge regionale n. 21/2014 in relazione alla popolazione considerata ai fini della ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni).

Come precisato dalla sentenza 6 ottobre 2014, n. 4993 del Consiglio di Stato, Sez. V, i candidati di una lista non possono figurare tra i presentatori della lista medesima. Pertanto, le loro eventuali sottoscrizioni devono ritenersi come non apposte.

Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di una lista circoscrizionale di candidati sotto pena dell'ammenda da 200 a 1.000 euro.

[Articolo 9, quarto comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

[Art. 9, comma 4, e Art. 15, L.R. n. 21/2014]

[Articolo 93 del Testo Unico 16 maggio 1960, n. 570, come modificato dall'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 2 marzo 2004, n. 61]

Le liste circoscrizionali e le candidature a Presidente della Giunta regionale si presentano, rispettivamente, all'Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il tribunale del capoluogo di provincia e all'Ufficio centrale regionale in funzione presso la corte d'appello del capoluogo di regione dalle ore 8 del 30° giorno sino alle ore 12 del 29° giorno antecedente la data fissata per la votazione.

¹ A norma dell'art. 9, comma 4, della L.R. n. 21/2014 "In caso di scioglimento anticipato dell'Assemblea legislativa, che comporti anche l'anticipo dello svolgimento delle elezioni rispetto alla scadenza del quinquennio di durata in carica degli organi elettivi ai sensi dell'articolo 5 della legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione) di almeno centoventi giorni, il numero minimo e massimo degli elettori per la presentazione delle liste circoscrizionali previsto dall'articolo 9, secondo comma, della legge n. 108/1968, è dimezzato."

B) Sottoscrizione da parte degli elettori presentatori.

[Articolo 15, L.R. n. 21/2014]

[Articolo 9, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

La presentazione della lista da parte di coloro che non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento può essere effettuata con le modalità stabilite dal quarto comma degli articoli 28 e 32 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni². Il presentatore che si trovi nelle condizioni anzidette può rendere la sua dichiarazione in forma verbale alla presenza di due testimoni innanzi a un notaio o al segretario comunale o a un altro impiegato all'uopo delegato dal sindaco [allegato n. 2]. Di tale dichiarazione deve essere redatto un apposito verbale da allegare agli atti di presentazione della lista circoscrizionale dei candidati.

Fermo il disposto dell'articolo 9 della legge n. 108, per quanto riguarda i requisiti formali della presentazione della lista circoscrizionale di candidati, si ricorda che essa può essere contraddistinta con la denominazione e con il simbolo di un partito o gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo o che sia costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali, ovvero – in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con consultazioni regionali, provinciali e comunali – nella Legislatura precedente a quella per la quale vengono svolte le elezioni politiche, a condizione che, all'atto di presentazione della lista, sia allegata, con la restante documentazione, una dichiarazione – sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio – nella quale si attesti che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso.

[Articolo 15, L.R. n. 21/2014]

[Articolo 1, sesto comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

[Articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132 (Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali e provinciali)]

L'articolo 28, quarto comma, secondo periodo, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, è così formulato: « I presentatori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono fare la loro dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato all'uopo delegato dal sindaco. Della dichiarazione è redatto apposito verbale, da allegare alla lista.».

C) Autenticazione delle firme dei sottoscrittori della lista circoscrizionale.

LA FIRMA DI CIASCUNO DEGLI ELETTORI CHE SOTTOSCRIVONO LA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DELLA LISTA CIRCOSCRIZIONALE DEVE ESSERE AUTENTICATA DA UNO DEI SOGGETTI ESPRESSAMENTE INDICATI nell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni³.

[Articolo 15, L.R. n. 21/2014]

[Articolo 9, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

In base a questa disposizione sono competenti a eseguire le autenticazioni, che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste da leggi elettorali:

- i notai:
- i giudici di pace;
- i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello, dei tribunali e delle sezioni distaccate dei tribunali;
- i segretari delle procure della Repubblica;
- i presidenti delle province;
- i sindaci metropolitani;
- i sindaci;
- gli assessori comunali;
- gli assessori provinciali;

³ L'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 [Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale], e successive modificazioni, è così formulato:

^{1.} Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 , e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco. 2. L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui [al secondo e al terzo comma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, [ora: articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). 3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.».

- i presidenti dei consigli comunali;
- i presidenti dei consigli provinciali;
- i consiglieri provinciali che abbiano comunicato la propria disponibilità al presidente della provincia;
- i consiglieri metropolitani che abbiano comunicato la propria disponibilità al sindaco;
- i consiglieri comunali che abbiano comunicato la propria disponibilità al sindaco del comune;
- i presidenti dei consigli circoscrizionali;
- i vicepresidenti dei consigli circoscrizionali;
- i segretari comunali, i segretari provinciali, i funzionari incaricati dal sindaco, i funzionari incaricati dal presidente della provincia.

Come già detto, tra i soggetti di cui al citato articolo 14 della legge n. 53 del 1990 figurano i consiglieri provinciali e comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco. Detti consiglieri, in mancanza di contraria disposizione normativa, sono competenti ad eseguire le autenticazioni anche se essi siano candidati alle elezioni.

Sempre con riferimento alla potestà autenticatoria degli organi «politici»⁴ degli enti locali elencati nell'articolo 14 della legge n. 53 del 1990, con speciale riguardo a consiglieri e assessori comunali e provinciali, la giurisprudenza amministrativa si è espressa più volte, di recente, non sempre in modo univoco.

Il Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, con sentenza 9 ottobre 2013, n. 22, e Sezione V, con sentenze del 13 febbraio 2014, n. 715, n. 716 e n. 717, ha affermato che i consiglieri, così come gli assessori, degli enti locali, possono autenticare le sottoscrizioni necessarie per lo svolgimento delle operazioni elettorali di cui all'articolo 14 citato «in relazione a tutte le operazioni elettorali che si svolgono nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ente cui appartengono».

Di conseguenza, per quanto d'interesse ai fini della presente pubblicazione, i consiglieri provinciali e i consiglieri metropolitani nonché i consiglieri comunali e gli assessori comunali possono autenticare le firme relative alle operazioni elettorali per l'elezione del Presidente della Regione e del consiglio regionale nel cui territorio siano compresi la Provincia, la Città metropolitana e il Comune.

Inoltre, per concorde avviso della giurisprudenza del Consiglio di Stato (ad esempio, il parere della Prima Sezione 10 luglio 2013, n. 2671, n. 3457/2013), la legittimazione ad autenticare le sottoscrizioni sussiste ogni qualvolta le consultazioni, cui si riferiscono le autenticazioni medesime, riguardino un ambito territoriale più ampio del livello comunale o provinciale, come nel caso di elezioni regionali, o di consultazioni che interessino tutto il territorio nazionale.

⁴ Con riferimento alle autenticazioni che l'articolo 14 della legge n. 53/1990 espressamente attribuisce anche agli organi di natura politica, nelle cui competenze ordinarie non è compreso il potere certificativo, si vedano: Consiglio di Stato, Sezione I, parere 26 luglio 2013, n. 2671; Adunanza plenaria, sentenza 9 ottobre 2013, n. 22; Sezione V, sentenze 13 febbraio 2014, n. 715, n. 716 e n. 717.

Più in generale, con riferimento a tutti i pubblici ufficiali menzionati nel citato articolo 14, la giurisprudenza e, in particolare, lo stesso Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria (sentenza 9 ottobre 2013, n. 22), ha univocamente ribadito che i pubblici ufficiali stessi sono titolari del potere di autenticare le sottoscrizioni esclusivamente all'interno del territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari o ai quali appartengono. Negli stessi sensi si era in precedenza espresso anche il Ministero della Giustizia.

Ultimamente, inoltre, il Consiglio di Stato, Sezione terza, ha affermato (si vedano, tra le altre, la sentenza n.1990/2016) che, per i pubblici ufficiali di cui al citato articolo 14, non sussiste, ai fini del potere autenticatorio delle sottoscrizioni, il limite della "pertinenza", secondo cui tali soggetti potrebbero autenticare solo le firme finalizzate alla competizione elettorale dell'ente al quale appartengono o che si svolge in tale territorio. Pertanto, l'unico limite a tale potere rimane, per tutti i suddetti pubblici ufficiali, quello dello svolgimento delle funzioni autenticatorie all'interno del territorio dell'ufficio di cui sono titolari o al quale appartengono.

L'AUTENTICAZIONE DEVE ESSERE COMPIUTA CON LE MODALITÀ PREVISTE DALL'ARTICOLO 21, COMMA 2, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000, N. 4455, che sono le seguenti:

- l'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive;
- il pubblico ufficiale che autentica la sottoscrizione deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo dell'autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché deve apporre la propria firma leggibile per esteso e il timbro dell'ufficio.

Le sottoscrizioni, con le relative autenticazioni, sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.

[Articolo 14, comma 3, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni]

L'autenticazione deve contenere l'indicazione del comune nelle cui liste l'elettore che firma dichiara di essere iscritto.

[Articolo 15, L.R. n. 21/2014]

[Articolo 9, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n.108, e successive modificazioni]

⁵ Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 [Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)], ha abrogato la legge 4 gennaio 1968, n. 15 (articolo 77, comma 1), e ha disciplinato l'autenticazione delle sottoscrizioni nell'articolo 21, comma 2, il quale così dispone: «Articolo 21. – Autenticazione delle sottoscrizioni.

⁽Omissis). Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal sindaco; in tale ultimo caso, l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio».

L'articolo 9, terzo comma, della legge n. 108 è rispettato anche quando l'indicazione del comune di iscrizione nelle liste elettorali venga riportata a fianco delle firme dei sottoscrittori e non nella formula di autenticazione delle firme stesse.

D) Indicazione dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti della lista circoscrizionale e indicazione dei delegati alla presentazione della lista circoscrizionale autorizzati a dichiarare il collegamento della lista circoscrizionale con il candidato Presidente della Giunta regionale.

La dichiarazione di presentazione della lista circoscrizionale deve indicare anche due delegati incaricati di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste, di effettuare le designazioni di rappresentanti di lista [articolo 9, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, articolo 1, ultimo comma, della medesima legge e art. 33, primo comma, lettera e-bis), del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni], di rivedere le comunicazioni e di proporre i ricorsi amministrativi dinanzi all'Ufficio centrale regionale previsti dall'articolo 10 della legge n. 108 nonché l'indicazione dei delegati alla presentazione delle liste circoscrizionali designati a dichiarare il collegamento con il candidato alla carica di presidente della Giunta regionale.

L'indicazione, però, dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti di lista non è un requisito essenziale della dichiarazione di presentazione della lista. Un'eventuale mancata indicazione di tali delegati non comporterà la nullità della dichiarazione; essa avrà come conseguenza l'impossibilità di nominare propri rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione e presso l'Ufficio centrale circoscrizionale nonché di presentare ricorsi contro le decisioni di eliminazione della lista o di suoi candidati.

Per contro la mancata indicazione dei delegati alla presentazione delle liste circoscrizionali comporta l'impossibilità di dichiarare il collegamento con un candidato alla carica di presidente della giunta regionale, collegamento che è richiesto a pena di nullità della presentazione medesima.

[Art. 15, L.R. n. 21/2014]

§ 5. – Certificati nei quali si attesta che i presentatori della lista circoscrizionale sono elettori della circoscrizione elettorale.

I. - Prima di illustrare il presente paragrafo, sembra opportuno fornire chiarimenti sull'applicabilità, ai procedimenti elettorali e referendari, delle disposizioni introdotte, per finalità di semplificazione, dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), nella normativa generale in materia di documentazione amministrativa.

In particolare, l'articolo 40, comma 01, del testo unico sulla documentazione amministrativa di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, inserito dall'articolo 15, comma 1, della legge n. 183 del 2011, prevede testualmente che:

«Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti fra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.».

Inoltre, il citato articolo 40, comma 02, del d.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni dispone che, sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati, sia apposta a pena di nullità la dicitura:

«IL PRESENTE CERTIFICATO NON PUÒ ESSERE PRODOTTO AGLI ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI PRIVATI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI.».

Tuttavia – per quanto concerne specificamente i procedimenti elettorali, relativamente alla presentazione delle liste e all'accettazione delle candidature, nonché i procedimenti referendari, con riferimento alla raccolta delle sottoscrizioni – è stato ritenuto che LE DISPOSIZIONI RICHIAMATE IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE DOCUMENTALE E PROCEDIMENTALE – anche in base alla consolidata prassi amministrativa confortata dalla giurisprudenza – NON SIANO CON ESSI COMPATIBILI.

È noto che i procedimenti elettorali e referendari sono disciplinati da una normativa assolutamente 'speciale', la quale non può essere derogata da disposizioni di carattere generale che non apportino alcuna espressa modificazione alla normativa specifica.

La tesi è stata affermata dal Consiglio di Stato, Prima Sezione, con parere n. 283 del 13 dicembre 2000, con circolare della Direzione centrale dei servizi elettorali n. 5 del 1º marzo 2012, e, più di recente, ribadita con sentenza della Sezione V, n. 2178 del 16 aprile 2012. Il Giudice Amministrativo ha così confermato l'indirizzo interpretativo innanzi espresso, ritenendo che le anzidette disposizioni in materia di 'autodichiarazioni' non possano trovare applicazione alle certificazioni rilasciate dalle pubbliche amministrazioni a soggetti privati concernenti l'accertamento dell'iscrizione nelle liste elettorali ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo o anche del diritto d'iniziativa popolare referendaria.

Ne consegue che – per assicurare, anche a beneficio dei promotori della raccolta delle sottoscrizioni, la piena certezza della legittimità delle varie fasi endo-procedimentali connesse ai procedimenti di presentazione delle liste dei candidati o a quelli d'iniziativa popolare referendaria – rimane necessario produrre i certificati di iscrizione nelle liste elettorali, i quali devono perciò considerarsi come legittimamente esibiti e del tutto validi.

II. – Per garantire che i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione di una lista circoscrizionale siano elettori iscritti nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione elettorale e per rendere, nello stesso tempo, facile e rapido l'accertamento di tale condizione, è necessario che ogni lista circoscrizionale di candidati sia corredata dei certificati che comprovino che i sottoscrittori si trovino in possesso del requisito di elettore di cui trattasi.

I certificati potranno essere anche collettivi, cioè redatti in unico atto, e dovranno essere rilasciati dal sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti i presentatori delle liste. Il rilascio dei certificati predetti deve avvenire entro il termine perentorio di 24 ore dalla richiesta [articolo 9, ottavo comma, numero 1)].

§ 6. – Dichiarazione di accettazione della candidatura nella lista circoscrizionale. – Dichiarazione sostitutiva di ogni candidato attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità.

Un altro documento da allegare alla lista circoscrizionale è la dichiarazione con la quale ciascun candidato dichiara di accettare la candidatura nella lista medesima, che deve contenere altresì LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA – resa ai sensi dell'articolo 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445⁶ – NELLA QUALE SI ATTESTA CHE IL CANDIDATO MEDESIMO NON SI TROVA IN ALCUNA DELLE CAUSE DI INCANDIDABILITÀ PREVISTE DALLA LEGGE.

[Articolo 15, L.R. n. 21/2014]

[Articolo 9, ottavo comma, numero 2), primo periodo, della legge 17 febbraio 1968, n. 108]

[Articoli 7 e 9, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235]

⁶ L'articolo 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, è così formulato: «Articolo 46 (R). – Dichiarazioni sostitutive di certificazioni.

^{«1.} Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

[«]a) - z) (Omissis):

[«]aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

[«]bb) - ee) (Omissis).».

Per redigere tale dichiarazione non è richiesta alcuna speciale formulazione. È necessario però che essa contenga l'esplicita dichiarazione del candidato di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste all'articolo 7 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235⁷, il cui articolo 178 ha abrogato l'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, salvo per quanto riguarda la disciplina per il personale dipendente dalle regioni.

[Articolo 15, L.R. n. 21/2014]

- 7 Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 [Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190]:
- « Articolo 7. Incandidabilità alle elezioni regionali.
- «1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali:
- « a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
- «b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
- «c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;
- «d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);
- «e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
- «f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
- «2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza del consiglio regionale, della giunta regionale, dei rispettivi presidenti e degli assessori regionali.
- «3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.».
- 8 Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 [Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190]:
- «Articolo 17. Abrogazioni.
- A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogati:
- «a) gli articoli 58 e 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
- «b) l'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, salvo per quanto riguarda la disciplina per il personale dipendente dalle regioni:
- «c) l'articolo 9, ottavo comma, numero 2), limitatamente al quarto periodo, della legge 17 febbraio 1968, n. 108;
- «d) l'articolo 28, quarto comma, secondo periodo, e l'articolo 32, settimo comma, n. 2), limitatamente alle parole: «contenente la dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55», del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.
- «2. Dalla data di cui al comma 1, i richiami agli articoli 58 e 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovunque presenti, si intendono riferiti, rispettivamente, agli articoli 10 e 11 del presente testo unico.».

[Articoli 7 e 17 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235]

Si allega, a titolo esemplificativo, uno schema di dichiarazione di accettazione della candidatura in una lista circoscrizionale nella quale è inserita anche la dichiarazione sostitutiva di insussistenza della condizione di incandidabilità [allegato n. 3].

La dichiarazione di accettazione della candidatura e insussistenza della condizione di incandidabilità deve essere firmata dal candidato e autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni.

Per i candidati che si trovino eventualmente all'estero l'autenticazione della dichiarazione di accettazione della candidatura deve essere effettuata da un'autorità diplomatica o consolare italiana.

Un medesimo candidato non può accettare la candidatura in più di tre circoscrizioni elettorali, né per liste circoscrizionali aventi contrassegni diversi, né in più di due regioni, qualora le elezioni avvengano nello stesso giorno; inoltre colui che è presidente o consigliere regionale in carica in una regione non può presentarsi come candidato in un'altra regione.

```
[Art. 15, L.R. n. 15]
```

[Articolo 9, settimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108]

[Articolo 7, primo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154, e successive modificazioni]

Qualora un candidato accetti più di tre candidature in liste circoscrizionali sotto lo stesso simbolo, l'Ufficio centrale regionale provvede – sentiti i rappresentanti di lista, ove designati – a eliminare le candidature eccedenti ovvero le candidature presentate con contrassegni diversi rispetto alla prima in ordine di tempo. Qualora il candidato accetti, nella circoscrizione elettorale, la candidatura in liste con contrassegni diversi, l'Ufficio centrale circoscrizionale provvede a eliminare le candidature presentate in eccedenza lasciando valida solo la prima.

Un candidato in lista/e circoscrizionale/i può candidarsi anche alla carica di Presidente della Giunta regionale, purché la candidatura alla carica sia collegata a tale/i lista/e circoscrizionale/i.

Chiunque – nella dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura – esponga fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

```
[Articolo 15, L.R. n. 21/2014]
```

[Articolo 87-bis del Testo Unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni]

Con riguardo all'età minima di ogni candidato, questi deve aver compiuto o compiere il 18º anno di età nel primo giorno fissato per la votazione.

```
[Articolo 15, L.R. n. 21/2014]
```

[Articolo 1 della legge 23 aprile 1981, n. 154, e successive modificazioni]

§ 7. – Certificato nel quale si attesta che i candidati della lista circoscrizionale sono elettori di un comune della Repubblica.

L'atto di presentazione delle candidature deve essere, inoltre, corredato, dei certificati in cui si attesta che i candidati della lista circoscrizionale sono iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica.

[Articolo 15, L.R. n. 21/2014]

[Articolo 9, ottavo comma, numero 3), della legge 17 febbraio 1968, n. 108]

Per quanto riguarda il rilascio di tali certificati valgono le modalità e le garanzie richiamate nel paragrafo 5, per il rilascio degli analoghi certificati per i presentatori delle liste.

§ 8. – Contrassegno della lista circoscrizionale.

Infine dovrà essere presentato, per ogni lista circoscrizionale, un modello di contrassegno il quale sarà riprodotto sul manifesto recante le liste dei candidati e sulle schede di votazione⁹.

Per fare in modo che l'Ufficio centrale circoscrizionale non ricusi il loro contrassegno, i presentatori della lista circoscrizionale dovranno, nel proprio interesse, evitare che esso sia identico o che possa facilmente confondersi con quello di un'altra lista presentata in precedenza o con quello notoriamente usato da partiti o gruppi politici cui siano estranei i presentatori medesimi. È poi da evitare, da parte di coloro che non ne siano autorizzati, l'uso dei contrassegni di lista che riproducano simboli od elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento. È, inoltre, vietato l'uso di contrassegni nei quali siano riprodotti immagini o soggetti di natura religiosa (immagini della Vergine, dei Santi, ecc.).

[Articolo 15, L.R. n. 21/2014]

[Articolo 9, ottavo comma, numero 4), ultimo periodo, e Articolo 1, ultimo comma della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

[Articolo 33, primo comma, lettera b), del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni]

Il modello del contrassegno dovrà essere presentato in tre esemplari e potrà essere anche figurato; esso sarà riprodotto, sulle schede di votazione, con i colori del contrassegno presentato ai sensi dell'articolo 9, ottavo comma, numero 4), della legge n. 108.

[Articolo 15, L.R. n. 21/2014]

[Articolo 1, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

[Articolo 27, secondo comma, ultimo periodo, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni]

⁹ I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede di votazione con il diametro di centimetri 3 [articolo 72, comma 3, terzo periodo, e articolo 73, comma 3, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificati dall'articolo1-bis del decretolegge 27 gennaio 2009, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2009, n. 26]. La disposizione si applica anche all'elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale nelle regioni a statuto ordinario in virtù del rinvio operato dall'articolo 1, comma 6, della legge 17 febbraio 1968, n. 108.

Per evitare inconvenienti e difficoltà nella riproduzione dei contrassegni sulle schede si ritiene opportuno suggerire ai presentatori delle liste che i contrassegni siano disegnati su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico, in due misure diverse, rispettivamente circoscritte una da un cerchio del diametro di 10 centimetri (per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati) e l'altra da un cerchio del diametro di 3 centimetri (per la riproduzione sulla scheda di votazione); in tal modo gli stessi presentatori avranno la possibilità di avere una cognizione esatta e immediata di come risulterà il contrassegno da loro prescelto sulla scheda di votazione.

Anche eventuali diciture facenti parte del contrassegno dovranno risultare circoscritte dal cerchio.

Per evitare ogni dubbio da parte delle autorità incaricate della stampa dei manifesti e delle schede, è necessario che i disegni dei modelli anzidetti siano perfettamente identici nelle due misure e che vengano indicate la parte superiore e quella inferiore dei modelli medesimi.

È opportuno che, oltre al deposito degli esemplari cartacei del contrassegno della lista circoscrizionale, il partito o gruppo politico depositi il contrassegno stesso anche su supporto informatico, ad esempio su compact disc, nei formati «.jpeg» e «.pdf».

Ciò consentirà ai competenti uffici, per le attività di diffusione in rete internet delle candidature e dei risultati elettorali, e alle stesse tipografie incaricate della stampa di manifesti e schede elettorali, di acquisire un'ottimale definizione e immagine sia delle espressioni letterali e delle raffigurazioni contenute all'interno del contrassegno, sia delle tonalità di colore.

Resta inteso che il contrassegno consegnato su supporto informatico dovrà costituire una fedele riproduzione di quello formalmente acquisito su supporto cartaceo e successivamente ammesso.

§ 9. – Dichiarazione di collegamento della lista circoscrizionale con un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale.

Nel paragrafo 4 è stato precisato che è necessario che le liste circoscrizionali si colleghino – a pena di nullità della stessa presentazione – con un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale.

Pertanto:

- a) per ogni lista circoscrizionale i rispettivi delegati alla presentazione debbono dichiarare tale COLLEGAMENTO CON UN CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE [Allegato n. 4].
- b) la DICHIARAZIONE DI COLLEGAMENTO HA EFFICACIA SOLO SE CONVERGENTE CON UN'ANALOGA DICHIARAZIONE resa dal candidato Presidente con la quale sia stato dichiarato il collegamento [Allegato n. 9].

[Art. 5, L.R. n. 21/2014]

§ 10. – Esenzione dal pagamento delle imposte di bollo.

Gli atti e i documenti richiesti dalla legge a corredo della dichiarazione di presentazione delle candidature delle liste circoscrizionali e delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale sono esenti dal pagamento delle imposte di bollo.

SEZIONE II PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

§ 11. – Elenco dei documenti necessari per presentare la candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale.

Per presentare le candidature per la carica di presidente della giunta regionale l'art. 4, comma 1, della legge regionale 21/2014 richiede che vengano presentate all'Ufficio Centrale regionale nel termine compreso fra il 29° e il 30° giorno antecedente la data di svolgimento delle elezioni.

Ai sensi del comma 2, del suddetto articolo, la presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale è, a pena di esclusione, accompagnata dai documenti che qui di seguito si elencano [Allegato n. 8].

Il candidato alla carica di Presidente può recarsi direttamente a presentare la propria candidatura all'ufficio centrale regionale ovvero incaricare altra persona ad effettuare il deposito della documentazione.

La documentazione da presentare all'Ufficio centrale regionale è la seguente:

- a) dichiarazione di presentazione della candidatura a Presidente della Giunta regionale;
- b) dichiarazione di non trovarsi in alcune delle condizioni di incandidabilità previste dall'art. 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;
- c) dichiarazione resa dal candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale di collegamento con le singole liste circoscrizionali che fanno parte di un gruppo di liste o di diversi gruppi riunitisi in coalizione e copia di una analoga dichiarazione convergente resa dai delegati delle singole liste circoscrizionali che formano il gruppo di liste, o che fanno parte della coalizione, presentate in almeno cinque province;
- d) certificato che il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale è iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;
- e) dichiarazione attestante la situazione del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale rispetto alla condizione prevista dall'art. 7 (Limiti dei mandati per il Presidente), della legge regionale n. 21/2014.

§12. – Modalità di indicazione dell'incaricato al deposito della candidatura e modalità di individuazione dei delegati del candidato Presidente.

Qualora il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale sia impossibilitato a recarsi personalmente alla Corte d'Appello può incaricare una persona di fiducia, indicandone le generalità nel documento di presentazione della candidatura.

La dichiarazione di presentazione della candidatura alla carica di Presidente deve indicare anche due delegati incaricati di assistere alle operazioni di sorteggio delle candidature, di effettuare le designazioni dei rappresentanti del candidato Presidente di cui si dirà nel paragrafo 33 [articolo 9, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, articolo 1, ultimo comma,

della medesima legge e articolo 33, primo comma, lettera e-bis), del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni], di ricevere le comunicazioni e di proporre i ricorsi amministrativi dinanzi all'Ufficio centrale regionale previsti dall'articolo 10 della legge n. 108.

[Articolo 4, Articolo 5 e Articolo 15, L.R. n. 21/2014]

L'indicazione, però, dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti del candidato Presidente non è un requisito essenziale della dichiarazione di presentazione della candidatura. Un'eventuale mancata indicazione di tali delegati non comporterà la nullità della dichiarazione; essa avrà come conseguenza l'impossibilità di nominare propri rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione e presso l'Ufficio centrale regionale nonché di presentare ricorsi contro le decisioni di eliminazione del candidato.

[Articolo 15, L.R. n. 21/2014]

La delega da parte del candidato alla carica di Presidente viene effettuata con atto notarile o scrittura autenticata da parte di un pubblico ufficiale con le forme previste dal D.P.R. n. 445/2000.

§13. – Peculiarità sulla presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ultimo periodo, della legge regionale n. 21/2014, per la presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale non è richiesta la sottoscrizione da parte degli elettori.

CAPITOLO II

PRESENTAZIONE DELLE LISTE CIRCOSCRIZIONALI PRESSO GLI UFFICI CENTRALI CIRCOSCRIZIONALI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PRESSO L'UFFICIO CENTRALE REGIONALE

§ 14. – Premessa.

Alle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale si applicano le disposizioni degli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge regionale 23 luglio 2014, n. 21, nonché le altre disposizioni statali vigenti in materia, precisate nei successivi paragrafi.

§ 15. – Modalità per la materiale presentazione delle liste circoscrizionali e delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale.

La presentazione delle liste — intesa come loro 'materiale' consegna all'autorità competente — è regolata dall'articolo 9, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, a cui rinvia l'articolo 15 della legge regionale 23 luglio 2014, n. 21, nonché dagli articoli 4, 5 della stessa legge regionale n. 21/2014.

Le liste circoscrizionali debbono essere presentate, per ciascuna circoscrizione elettorale, alla cancelleria del tribunale presso il quale ha sede l'Ufficio centrale circoscrizionale.

[Artt. 4 e 5, L.R. n. 21/2014]

[Articolo 8, comma 1, e Articolo 9, comma 1, legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

La presentazione delle liste circoscrizionali all'ufficio centrale circoscrizionale, a pena di esclusione, deve essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con uno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale ed è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dal candidato Presidente alla presentazione della sua candidatura, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 21/2014.

La presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale all'ufficio centrale regionale, a pena di esclusione, deve essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con le singole liste circoscrizionali che fanno parte di un gruppo di liste, o di diversi gruppi riunitisi in coalizione, ed è efficace solo se corrisponde ad analoga e convergente dichiarazione resa dai delegati delle singole liste circoscrizionali che formano il gruppo di liste o che fanno parte della coalizione, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della L.R. n. 21/2014.

§ 16. – Termini di presentazione delle liste circoscrizionali e delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale.

Le liste circoscrizionali e le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale devono essere presentate ai rispettivi Uffici centrali dalle ore 8 del 30° giorno sino alle ore 12 del 29° giorno antecedente la data fissata per la votazione.

[Articolo 15, L.R. n. 21/2014]

[Articolo 9, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

Per rendere possibile la presentazione delle liste, la cancelleria del tribunale, presso cui ha sede l'Ufficio centrale circoscrizionale, e la cancelleria della Corte d'appello, presso la quale è costituito l'Ufficio centrale regionale, restano aperte quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20, il primo giorno, e dalle ore 8 sino alle ore 12, il secondo giorno.

[Articolo 15, L.R. n. 21/2014]

[Articolo 9, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

§ 17. – Compiti delle cancellerie degli Uffici centrali circoscrizionali e dell'Ufficio centrale regionale al momento della presentazione delle liste circoscrizionali e delle candidature a Presidente della Giunta regionale.

Per ogni lista circoscrizionale o candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale che venga depositata rispettivamente agli Uffici centrali presso i tribunali e presso la Corte d'appello deve essere redatto un verbale di ricevuta degli atti relativi alla lista medesima [un modello è riportato nell'allegato n. 5 per le liste circoscrizionali e l'altro nell'allegato n. 10 per le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale].

Il verbale di ricevuta degli atti deve essere redatto in due esemplari e sottoscritto sia dal cancelliere sia dal presentatore della lista.

Uno dei due esemplari sarà immediatamente consegnato al presentatore mentre l'altro verrà allegato agli atti da consegnare, rispettivamente, all'Ufficio centrale circoscrizionale per le liste circoscrizionali e all'Ufficio centrale regionale per le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale.

Le cancellerie attribuiranno, provvisoriamente, alle liste circoscrizionali e alle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale, un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione: questo ai soli fini della verbalizzazione (in seguito all'introduzione del sorteggio, tale numero è ininfluente per quanto attiene alla riproduzione dei contrassegni delle liste sui manifesti e sulle schede di votazione e al fine del relativo ordine di stampa sulle schede dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale).

Nel verbale di ricevuta deve essere fatta menzione della lista circoscrizionale dei candidati, del contrassegno, della designazione dei delegati della lista, dei delegati alla presentazione della lista medesima, del numero d'ordine provvisorio attribuito alla lista nel momento della presentazione nonché del giorno e dell'ora della presentazione.

Nel verbale di ricevuta della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale deve essere fatta menzione dell'incaricato al deposito della candidatura, ove presente, nonché dei delegati del candidato alla carica di Presidente alla designazione dei rappresentanti di lista, di cui all'art. 9, ultimo comma, della legge 108/1968, del numero provvisorio attribuito alla candidatura nel momento del deposito, del giorno e dell'ora della presentazione.

Appare ancora raccomandabile che il suddetto verbale contenga l'elenco particolareggiato di tutti gli atti presentati, così da evitare eventuali contestazioni nel caso di documentazioni incomplete.

[Articolo 15, L.R. n. 21/2014]

[Articolo 1, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

[Articolo 32, ultimo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni]

Il cancelliere non può rifiutarsi di ricevere le liste dei candidati e le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale, i relativi allegati e il contrassegno o contrassegni, questi ultimi per le sole liste circoscrizionali, neppure se li ritenga irregolari o se siano presentati tardivamente. È, tuttavia, opportuno che il cancelliere non ometta di far rilevare quelle irregolarità che gli sia dato di conoscere, come ad esempio l'eventuale mancanza di autenticazione delle sottoscrizioni dei presentatori della lista circoscrizionale. Le cancellerie dei predetti Uffici centrali – immediatamente dopo aver ricevuto le singole liste con i relativi documenti – dovranno farle rispettivamente pervenire all'Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il tribunale e all'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte d'appello, per l'esame e le determinazioni di competenza.

CAPITOLO III L'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE, L'UFFICIO CENTRALE REGIONALE E LE OPERAZIONI DI RISPETTIVA COMPETENZA IN ORDINE ALL'ESAME DELLE LISTE CIRCOSCRIZIONALI E DELLE CANDIDATURE ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

§ 18. – Composizione dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale.

L'Ufficio centrale circoscrizionale è costituito presso il tribunale nella cui giurisdizione si trova il comune capoluogo della provincia.

[Articolo 15, L.R. n. 21/2014]

[Articolo 8, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

Inoltre, presso la Corte d'appello del capoluogo della Regione, è costituito l'Ufficio centrale regionale, il quale esercita le attribuzioni previste dal citato articolo 8, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108.

[Articolo 15, L.R. n. 21/2014]

[Articolo 8, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

Entrambi gli Uffici centrali sono composti da tre magistrati, uno dei quali svolge le funzioni di presidente, che vengono nominati dal rispettivo presidente. La costituzione dell'Ufficio centrale circoscrizionale deve avvenire entro il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi (cioè entro il 42° giorno antecedente quello della votazione), mentre quella dell'Ufficio centrale regionale entro cinque giorni dalla medesima data (vale a dire entro il 40° giorno antecedente quello della votazione). La legge prevede l'aggregazione di altri magistrati all'Ufficio centrale circoscrizionale soltanto per il riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati, quando esse siano in numero tale da non poter essere rapidamente esaminate.

[Articolo 8, primo e terzo comma, e Articolo 15, primo comma, numero 2), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

Niente è invece stabilito per la supplenza dei componenti di ciascun ufficio centrale per lo svolgimento di tutte le altre operazioni di competenza dell'ufficio medesimo (esame delle liste dei candidati, delle liste circoscrizionali; completamento delle operazioni eventualmente non ultimate dalle sezioni; operazioni di riparto dei seggi fra le singole liste; proclamazione degli eletti).

Sembra pertanto opportuno che, al momento della costituzione di ognuno dei due uffici centrali, siano nominati anche membri supplenti per il caso di assenza o di impedimento dei titolari e in numero adeguato a giudizio del presidente.

§ 19. – Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale in ordine all'esame delle candidature.

Prima di illustrare le varie operazioni che l'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio centrale regionale devono compiere [articolo 10 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni e art. 6, comma 1 e art. 9, comma 3, della L.R. 21/2014], si fa presente che dette operazioni debbono essere ultimate entro il termine improrogabile di ventiquattro ore successive alla scadenza del termine per la presentazione delle liste o delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale.

Le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale per quanto riguarda l'esame delle liste e delle candidature, sono le seguenti:

1 — Accertamento della data in cui sono state presentate le liste.

La prima operazione che l'Ufficio centrale circoscrizionale deve compiere è quella di controllare se le liste o le candidature siano state presentate entro il termine previsto dalla legge cioè ENTRO le ore 12 del 29º giorno antecedente quello della votazione.

[Articolo 9, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

Qualora dovessero accertare che una lista sia stata presentata oltre tale termine la dichiareranno non valida.

[Articolo 10, primo comma, numero 1), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

2 — Verifica del numero dei presentatori di ogni lista circoscrizionale.

Gli Uffici centrali circoscrizionali controlleranno la corrispondenza del numero dei presentatori di ogni lista circoscrizionale con riferimento a quanto disposto dall'art. 9, comma 2, della legge n. 108/1968.

[Articolo 15, L.R. n. 21/2014]

[Articolo 9, secondo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

A tale scopo gli Uffici centrali circoscrizionali effettueranno due verifiche

- la prima consiste nel contare le firme contenute nella dichiarazione di presentazione della lista circoscrizionale e negli altri atti a essa eventualmente allegati nonché le dichiarazioni di elettori eventualmente impossibilitati a sottoscrivere o fisicamente impediti;
- la seconda nell'accertare la regolarità delle autenticazioni delle predette firme e il possesso, da parte dei sottoscrittori, del requisito di elettore di un comune della circoscrizione sia documentato dai relativi certificati di iscrizione nelle liste elettorali.

Gli uffici centrali circoscrizionali dovranno depennare i sottoscrittori la cui firma non sia stata autenticata, quelli per i quali il requisito di elettore di un comune della circoscrizione non risulti documentato e quelli che abbiano sottoscritto la dichiarazione di presentazione di un'altra lista depositata in precedenza.

Ciascun elettore, infatti, può sottoscrivere la dichiarazione di presentazione di UNA SOLA LISTA CIRCOSCRIZIONALE [paragrafo 4]. Se, compiute tali verifiche, la lista risultasse presentata da un numero di elettori – che abbiano dimostrato tale qualità e le cui firme siano state debitamente autenticate - inferiore a quello prescritto, essa dovrà essere ricusata. La lista dovrà parimenti essere dichiarata non valida qualora, dopo le anzidette verifiche, il numero dei presentatori dovesse risultare eccedente il limite massimo consentito dalla legge.

3 — Esame di ogni lista circoscrizionale e della posizione dei singoli candidati.

La successiva operazione che gli Uffici centrali circoscrizionali dovranno compiere è quella dell'esame di ogni lista e della posizione dei singoli candidati in essa compresi. A tale scopo, essi effettueranno i seguenti controlli:

a) Controllo del numero dei candidati della lista.

L'operazione consiste nell'accertare da parte dell'Ufficio centrale circoscrizionale, se la lista abbia un numero di candidati non inferiore al numero dei seggi assegnati alla circoscrizione. Quando i candidati compresi nella lista siano in numero inferiore a tale limite, la lista dovrà essere dichiarata non valida.

L'Ufficio centrale circoscrizionale verifica, altresì, la sussistenza del requisito previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge regionale 23 luglio 2014, n. 21, il quale stabilisce che nelle liste circoscrizionali, a pena d'inammissibilità, se il numero dei candidati è pari, ogni genere è rappresentato in misura uguale, se il numero dei candidati è dispari, ogni genere è rappresentato in numero non superiore di una unità rispetto all'altro genere.

```
[Art. 8, comma 1, L.R. n. 21/2014]
```

Se poi la lista contiene un numero di candidati superiore al numero prescritto aumentato di un quarto, con arrotondamento all'unità superiore se il decimale è pari o maggiore di cinque, l'Ufficio provvederà a ridurla entro tale limite cancellando gli ultimi nominativi.

```
[Art. 8, comma 1, e Articolo 15, L.R. n. 21/2014]
```

```
[Art. 10, comma 1, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]
```

Le cancellazioni dei nomi dei candidati dalle liste che contengano un numero di candidati superiore al limite massimo prescritto non saranno necessarie se la lista si trovi a essere ridotta al limite stesso in conseguenza delle cancellazioni effettuate in base alle operazioni di cui alle lettere b), c) e d).

b) Controllo della sussistenza, per ogni candidato, della situazione di incandidabilità ai sensi del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, delle dichiarazioni di accettazione delle candidature e delle dichiarazioni di collegamento e delle relative accettazioni.

SITUAZIONE DI INCANDIDABILITÀ

Con riferimento alle elezioni regionali, l'articolo 7 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, stabilisce che:

NON POSSONO ESSERE CANDIDATI ALLE ELEZIONI REGIONALI E NON POSSONO COMUNQUE RICOPRIRE LE CARICHE DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, ASSESSORE E CONSIGLIERE REGIONALE, AMMINISTRATORE E COMPONENTE DEGLI ORGANI COMUNQUE DENOMINATI DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI:

- a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
- b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
- c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;
- d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);
- e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
- f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 7, comma 1, del d.lgs. n. 235 del 2012 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

Con riferimento all'ACCERTAMENTO DELL'INCANDIDABILITÀ IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI REGIONALI, l'articolo 9 del citato d.lgs. n. 235/2012 ha introdotto le seguenti disposizioni.

In occasione della presentazione delle liste dei candidati per le elezioni del presidente della regione e dei consiglieri regionali – oltre alla documentazione prevista dall'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, o prevista dalle relative disposizioni delle leggi elettorali regionali – ciascun candidato rende, unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, una DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, ATTESTANTE L'INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCANDIDABILITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 7.

Gli uffici preposti all'esame delle liste dei candidati, entro il termine previsto per la loro ammissione, cancellano dalle liste stesse i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 e dei candidati per i quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell'ufficio, la sussistenza di alcuna delle predette condizioni di incandidabilità.

Per i ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 2 trova applicazione l'articolo 129 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (codice del processo amministrativo), e successive modificazioni.

Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di cui al comma 2, la condizione stessa viene rilevata, ai fini della mancata proclamazione, dagli uffici preposti alla proclamazione degli eletti.

Inoltre, l'articolo 15 del d.lgs. n. 235/2012 dispone che:

- «1. L'incandidabilità di cui al presente testo unico opera anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.
- 2. L'incandidabilità disciplinata dal presente testo unico produce i suoi effetti indipendentemente dalla concomitanza con la limitazione del diritto di elettorato attivo e passivo derivante dall'applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o di una delle misure di prevenzione o di sicurezza di cui all'articolo 2, lettere b) e c), del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 10.
- 3. La sentenza di riabilitazione, ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, è l'unica causa di estinzione anticipata dell'incandidabilità e ne comporta la cessazione per il periodo di tempo residuo. La revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino dell'incandidabilità per il periodo di tempo residuo.
- «4. (Omissis).».

L'articolo 16 del d.lgs. n. 235/2012 stabilisce inoltre che, per le incandidabilità di cui ai Capi I e II, e per quelle di cui ai Capi III e IV non già rinvenibili nella disciplina previgente, la disposizione del comma 1 dell'articolo 15 si applica alle sentenze previste dall'articolo 444 del codice di procedura penale pronunciate successivamente alla data di entrata in vigore del presente testo unico.

Si ricorda che, ai sensi del citato articolo 16, comma 2, le disposizioni del medesimo provvedimento sull'accertamento dell'incandidabilità in fase di ammissione delle candidature (con conseguente, eventuale cancellazione dalle liste), nonché le disposizioni sulla mancata proclamazione si applicano anche

¹⁰ L'articolo 2 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali approvato con d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, è così formulato:

«Articolo 2.

^{1.} Non sono elettori: a) abrogata b) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, alle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi; c) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, a misure di sicurezza detentive o alla libertà vigilata o al divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province, a norma dell'articolo 215 del codice penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi; d) i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici; e) coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata.

^{2.}Le sentenze penali producono la perdita del diritto elettorale solo quando sono passate in giudicato. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini della privazione del diritto di elettorato.».

all'incandidabilità non derivante da sentenza penale di condanna, di cui all'articolo 248, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 11, e successive modificazioni.

L'Ufficio centrale circoscrizionale con riferimento alla citata normativa sull'incandidabilità e sulla base delle dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della condizione di incandidabilità che debbono essere obbligatoriamente rese da ciascun candidato a norma dell'articolo 9, comma 1, del d.lgs. n. 235 del 2012 nonché d'ufficio – controlla se ricorrano situazioni di incandidabilità:

- a) verificando le prescritte dichiarazioni sostitutive attestanti che, per ciascun candidato, non sussiste alcuna condizione di incandidabilità;
- b) attivandosi al fine di accertare d'ufficio la condizione di incandidabilità anche sulla base di atti o documenti di cui l'Ufficio medesimo venga comunque in possesso e che comprovino la condizione di limitazione del diritto di elettorato passivo dei candidati;
- c) procedendo alla dichiarazione di mancata proclamazione nei confronti dei soggetti incandidabili qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alla conclusione delle operazioni di ammissione delle candidature e prima della proclamazione.

Qualora la predetta dichiarazione non sia stata resa o non risulti completa né conforme a tutte le previsioni dell'articolo 9, comma 1, del d.lgs. n. 235/2012, oppure venga determinata d'ufficio l'esistenza di una situazione di incandidabilità, l'Ufficio cancella dalla lista i nominativi dei candidati per i quali ricorra la predetta situazione.

Nel caso in cui l'incandidabilità sopravvenga o sia accertata dopo che siano scaduti i termini di conclusione delle operazioni di ammissione delle candidature, l'Ufficio non proclama comunque eletti i candidati per i quali abbia accertato la situazione di incandidabilità, procedendo alla dichiarazione di mancata proclamazione nei confronti dell'incandidabile.

Gli Uffici procedono alle altre operazioni che consistono nel verificare se, per ciascuno dei candidati compresi nella lista, sia stata depositata la prescritta dichiarazione di accettazione della candidatura firmata dall'interessato e debitamente autenticata da uno dei soggetti indicati nel paragrafo 4 [lettera C)]. Occorrerà verificare inoltre che alle liste siano allegate le dichiarazioni di collegamento.

Dovranno essere cancellati dalla lista – oltre ai candidati a carico dei quali venga accertata la sussistenza di una condizione di incandidabilità – anche quelli per i quali manchi la prescritta dichiarazione di accettazione della candidatura oppure la stessa non risulti completa.

[Articolo 15, L.R. n. 21/2014]

[Articolo 9, ottavo comma, e Articolo 10, primo comma, numero 2), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

¹¹ L'articolo 248, comma 5, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 [Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali], è così formulato:

^{« 5.} Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati. I sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili ai sensi del periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo. Non possono altresì ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale né alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Ai medesimi soggetti, ove riconosciuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione.».

Dovrà essere accertato che le generalità dei candidati, contenute nelle rispettive dichiarazioni di accettazione, corrispondano esattamente a quelle indicate nella dichiarazione di presentazione di ogni lista disponendo, in caso negativo, gli opportuni accertamenti per evitare dubbi sull'identità dei candidati e per non incorrere in errori nella stampa dei manifesti.

L'operazione consiste nel verificare se, per ciascuno dei candidati compresi nella lista circoscrizionale, vi sia la prescritta dichiarazione di accettazione della candidatura firmata dall'interessato e debitamente autenticata da uno dei soggetti indicati nel paragrafo 4 [lett. c].

Occorrerà, inoltre, verificare che alle liste siano allegate le dichiarazioni di collegamento. Saranno dichiarate non valide le liste circoscrizionali dei candidati per le quali manchino la prescritta dichiarazione di collegamento con un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale e la relativa convergente dichiarazione di collegamento del candidato alla carica di Presidente.

```
[Artt. 4 e 5, L.R. n. 21/2014]
```

Dovranno essere cancellati dalla lista circoscrizionale i candidati a carico dei quali venga accertata la sussistenza di una delle condizioni previste dall'art. 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, o per i quali manchi la prescritta dichiarazione di accettazione della candidatura, oppure la stessa non sia completa.

```
[Articolo 15, L.R. n. 21/2014]
```

[Articolo 9, ottavo comma, e Articolo 10, primo comma, numero 2), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazionil

[Art. 9 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235]

c) Controllo dei certificati di iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un comune della Repubblica.

Gli Uffici centrali passeranno a verificare se per tutti i candidati nelle liste circoscrizionali siano stati presentati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica.

I candidati nelle liste e alla carica di Presidente che non si trovino in possesso del predetto requisito e quelli per i quali non sia stata presentata la documentazione richiesta dovranno essere cancellati dalla lista.

```
[Articolo 15, e Articolo 6, L.R. n. 21/2014]
```

[Articolo 10, primo comma, numero 3), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

d) Controllo dei nomi dei candidati compresi nelle varie liste.

Il controllo da parte dell'Ufficio centrale circoscrizionale si rende necessario al fine di procedere alla cancellazione, da una lista, dei nomi dei candidati compresi in un'altra lista presentata in precedenza nella stessa circoscrizione elettorale.

```
[Articolo 15, L.R. n. 21/2014]
```

[Articolo 10, primo comma, numero 4), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

Se – per effetto di una delle cancellazioni di cui alle lettere b), c) e d) – la lista che contenga un limitato numero di candidati venga a ridursi al di sotto del minimo prescritto, essa dovrà essere dichiarata non valida.

4 — Esame dei contrassegni di lista.

L'Ufficio centrale circoscrizionale dovrà esaminare i contrassegni, delle liste circoscrizionali [articolo 10, primo comma, numero 1), della legge 17 febbraio 1968, n. 108].

Gli Uffici dovranno ricusare:

- i contrassegni che siano identici o che si possano facilmente confondere con contrassegni notoriamente utilizzati da altri partiti o gruppi politici o con quello di un'altra lista presentata in precedenza;
- i contrassegni che riproducono simboli o elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, se presentati da persone non autorizzate;
- i contrassegni che riproducono immagini o soggetti di natura religiosa;
- i contrassegni in cui siano contenute espressioni, immagini o raffigurazioni che facciano riferimento a ideologie autoritarie (per esempio, le parole «fascismo», «nazismo», «nazionalsocialismo» e simili), come tali vietate a norma della XII disposizione transitoria e finale, primo comma, della Costituzione¹² e dalla legge 20 giugno 1952, n. 645, e successive modificazioni¹³.

Ricusato un contrassegno, l'Ufficio centrale circoscrizionale dovrà darne immediata comunicazione ai delegati della lista il cui contrassegno viene ricusato, invitando i delegati medesimi a presentare un contrassegno diverso non più tardi delle ore 9 del mattino successivo al giorno entro il quale l'Ufficio deve ultimare l'esame delle liste (cioè non più tardi delle ore 9 del mattino del 27º giorno antecedente quello della votazione).

[Articolo15, L.R. n. 21/2014]

[Articolo 10, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

Se il nuovo contrassegno non verrà presentato o se esso non risponderà alle condizioni previste dalla legge, la lista sarà senz'altro ricusata.

I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione delle contestazioni e delle modificazioni apportate dall'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale alle rispettive liste entro la stessa sera.

Consiglio di Stato, Quinta Sezione, sentenze 6 marzo 2013, n. 1354 e n. 1355. Il primo comma della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione è così formulato: «È vietata la ricostituzione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.».

¹³ La legge 20 giugno 1952, n. 645, e successive modificazioni, contiene «Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione».

[Articolo15, L.R. n. 21/2014]

[Articolo 10, secondo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

Si rinvia a quanto contenuto al paragrafo 4 relativamente all'autorizzazione all'utilizzo di simboli di partiti rappresentati in Parlamento.

\$19bis. - Operazioni dell'Ufficio centrale regionale in ordine all'esame delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale.

L'ufficio centrale regionale dovrà:

- 1) Accertare la data in cui sono state presentate le candidature;
- 2) Esaminare la candidatura presentata: l'ufficio centrale regionale accerta che vi sia la dichiarazione di presentazione della candidatura sottoscritta dal candidato alla carica di presidente con firma autenticata
- 3) Accertare che sia stata presentata la dichiarazione sulle condizioni di incandidabilità previste dall'art. 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;
- 4) Accertare che sia stata presentata la dichiarazione attestante la situazione del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale rispetto alla condizione prevista dall'art. 7 (Limiti dei mandati per il Presidente), della legge regionale 21/2014;
- 5) Accertare che sia stato allegato alla domanda il certificato di iscrizione alle liste elettorali di un comune della Repubblica;
- 6) Accertare che sia stata resa dal candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale la dichiarazione di collegamento con le singole liste circoscrizionali che fanno parte di un gruppo di liste o di diversi gruppi riuniti in coalizione e, copia di una analoga dichiarazione convergente resa dai delegati delle singole liste circoscrizionali che formano il gruppo di liste o di diversi gruppi riuniti in coalizione, presentate in almeno cinque province;

La prima operazione che l'Ufficio centrale regionale deve compiere è quella di controllare se le candidature siano state presentate entro il termine previsto dalla legge cioè ENTRO le ore 12 del 29º giorno antecedente quello della votazione.

[Articolo 9, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

Qualora dovessero accertare che una candidatura sia stata presentata oltre tale termine la dichiarerà non valida.

[Articolo 10, primo comma, numero 1), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

[Art. 4, comma 1, L.R. n. 21/2014]

La successiva operazione che l'Ufficio centrale dovrà compiere è quella dell'esame di ogni della posizione dei singoli candidati. A tale scopo, essi effettueranno i seguenti controlli.

 Controllo della sussistenza, per ogni candidato, della situazione di incandidabilità ai sensi del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235:

Relativamente alla condizione di incandidabilità di cui al D.Lgs. n. 235/2012 e alle verifiche di competenza degli Uffici centrali si rinvia a quanto precisato al paragrafo relativo all'ammissione delle liste circoscrizionali.

• Controllo dell'eventuale incandidabilità ai sensi dell'art. 7, della L.R. n. 21/2014:

Dovrà essere dichiarata non valida la candidatura di chi non abbia dichiarato di non trovarsi nella situazione prevista dall'art. 7 della L.R. n. 21/2014.

• Controllo del certificato di iscrizione alle liste elettorali di un comune della Repubblica:

L'Ufficio centrale passerà a verificare se per tutti i candidati siano stati presentati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica e che compiano il 18° anno al giorno delle elezioni.

• Controllo della dichiarazione di collegamento e delle relative accettazioni:

Occorrerà, inoltre, verificare che alle candidature siano allegate le dichiarazioni di collegamento. Saranno escluse le candidature alla carica di presidente della Giunta regionale per le quali manchino la dichiarazione resa dal candidato, di collegamento con le singole liste circoscrizionali che fanno parte di un gruppo di liste o i gruppi di liste riunite in coalizioni, nonché una copia di analoga e convergente dichiarazione resa dai delegati delle singole liste circoscrizionali che formano il gruppo di liste o i gruppi di liste riunite in coalizione, ammesse in almeno cinque circoscrizioni.

I candidati alla carica di Presidente che non si trovino in possesso del predetto requisito e quelli per i quali non sia stata presentata la documentazione richiesta dovranno essere esclusi.

```
[Articolo 6 e Articolo 15, L.R. n. 21/2014]
```

[Articolo 10, primo comma, numero 3), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

L'Ufficio centrale regionale acquisisce le necessarie comunicazioni dagli Uffici circoscrizionali per verificare l'avvenuta ammissione del gruppo di liste in almeno cinque circoscrizioni ai fini di valutare l'esclusione delle candidature alla carica di Presidente che non siano collegate con un gruppo di liste ammesse.

```
[Art. 6, L.R. n. 21/2014]
```

Tutte le dichiarazioni devono essere sottoscritte con firma del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale autenticata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e possono essere contenute in un documento unico.

Comunicazioni tra l'Ufficio centrale regionale e gli Uffici centrali circoscrizionali ai fini del collegamento delle liste con le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale.

L'Ufficio centrale regionale, dopo aver acquisito le necessarie comunicazioni dagli Uffici centrali circoscrizionali, procede all'ammissione delle candidature alla carica di Presidente della

Giunta regionale e comunica a ciascun Ufficio centrale circoscrizionale l'avvenuta ammissione, in almeno cinque circoscrizioni, delle liste aventi medesimo contrassegno collegate a ciascun candidato alla carica di Presidente della Regione.

§ 20. – Decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale. – Comunicazioni ai delegati di lista.

L'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio centrale regionale torneranno a riunirsi il giorno successivo (27º giorno antecedente quello della votazione) alle ore 9 per udire eventualmente i delegati delle liste e dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale contestate o modificate, per ammettere ed esaminare nuovi documenti o un nuovo contrassegno e per adottare, seduta stante, le decisioni conclusive sui casi controversi. Le decisioni dei predetti Uffici devono essere comunicate ai delegati di lista o dei delegati del candidato alla carica di Presidente nella stessa giornata. Poiché la comunicazione viene effettuata ai fini di un'eventuale impugnativa delle decisioni di esclusione di liste o di candidature, si ritiene, malgrado la legge niente stabilisca in proposito, che le decisioni vengano notificate per mezzo di ufficiale giudiziario.

§ 21. – Trasmissione delle liste all'Ufficio centrale regionale nell'esercizio delle funzioni di decisione dei ricorsi.

Non è consentito presentare una stessa candidatura nelle liste circoscrizionali in più di tre circoscrizioni elettorali, sempre che siano sotto lo stesso simbolo.

```
[Articolo 15, L.R. n. 21/2014]
```

[Articolo 9, settimo comma, primo periodo, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

Per rendere effettivo il divieto, la stessa norma prescrive che l'Ufficio centrale circoscrizionale, entro 12 ore dalla scadenza del termine per presentare le liste dei candidati, deve inviare le liste stesse all'Ufficio centrale regionale, costituito ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della legge n. 108, al fine di decidere su eventuali ricorsi contro l'eliminazione di liste o di candidature. Per la cancellazione delle candidature eccedenti il limite suindicato e per il divieto di presentazione della stessa candidatura in liste circoscrizionali che abbiano un diverso contrassegno, si ritiene che l'Ufficio centrale regionale debba seguire l'analogo criterio della priorità nella presentazione della lista previsto per le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e per quelle dell'Ufficio centrale regionale concernenti l'ammissione delle candidature. A tal fine si rende necessario che gli Uffici centrali circoscrizionali e l'Ufficio centrale regionale, nel trasmettere le liste dei candidati, comunichino anche, per ciascuna lista, il giorno e l'ora in cui le medesime liste sono state presentate.

```
[Articolo 15, L.R. n. 21/2014]
```

[Articolo 8, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

Sempre entro 12 ore dalla scadenza del termine per presentare le liste dei candidati, l'Ufficio centrale circoscrizionale invia le liste all'Ufficio centrale regionale anche per la verifica delle condizioni di ammissibilità di cui all'art. 5, comma 1, e della legge regionale 23 luglio 2014,n. 21, in particolare rispetto alla dichiarazione di collegamento delle liste circoscrizionali e della relativa convergenza con analoga dichiarazione resa dal candidato Presidente della Giunta regionale nonché della presentazione delle liste collegate in almeno cinque circoscrizioni con il medesimo contrassegno.

§ 22. – Sospensione delle operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale preposti all'ammissione delle candidature.

Compiuti gli accertamenti illustrati nei paragrafi precedenti in ordine a tutte le liste presentate o dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale e, comunicate ai delegati di lista, le decisioni adottate, gli Uffici centrali di cui al presente paragrafo sospendono le loro operazioni.

Contro le decisioni negative di detti Uffici i delegati di lista e dei candidati alla carica di Presidente possono ricorrere, entro 24 ore dalla comunicazione di cui al precedente paragrafo, all'Ufficio centrale regionale nell'esercizio delle funzioni di decisione dei ricorsi di cui all'articolo 8, terzo comma, della citata legge n. 108.

L'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio centrale regionale preposti all'ammissione delle candidature proseguiranno nell'espletamento dei compiti loro affidati dalla legge appena sarà scaduto il termine per presentare i detti ricorsi, vale a dire dopo 24 ore dalla notificazione della loro ultima decisione, solamente qualora non siano stati presentati ricorsi.

Se invece siano stati presentati ricorsi all'Ufficio centrale regionale, i predetti Uffici riprenderanno le operazioni in ordine alle liste dei candidati e delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale solo quando saranno state assunte le decisioni sui ricorsi medesimi.

CAPITOLO IV OPERAZIONI DELL'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE E DELL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE IN SEGUITO ALLE DECISIONI SUI RICORSI ALL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE O DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE PER RICORRERE

§ 23. – Operazioni in ordine alle liste dei candidati e ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale.

Vengono indicate qui di seguito le operazioni che gli Uffici centrali circoscrizionali e l'Ufficio centrale regionale devono compiere, rispettivamente, in ordine alle liste circoscrizionali e alle candidature alla carica di Presidente (solamente dopo che sia trascorso il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi all'Ufficio centrale regionale ovvero appena abbiano ricevuto la comunicazione o, rispettivamente, emesso le decisioni, qualora tali ricorsi siano stati presentati).

1 — Numerazione delle liste provinciali e delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale secondo l'ordine risultato dal rispettivo sorteggio.

L'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio centrale regionale (tenendo presenti le eventuali decisioni adottate dall'Ufficio centrale regionale nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 8, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108) provvederanno ad assegnare un numero progressivo a ciascuna lista circoscrizionale e a ciascuna candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale ammessa, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati di lista o del candidato Presidente appositamente convocati.

A tal fine, l'Ufficio centrale regionale effettua il sorteggio tra i candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale ai fini del relativo ordine di stampa sulla scheda, comunicandone senza indugio gli esiti agli Uffici centrali circoscrizionali per gli adempimenti cui questi ultimi sono tenuti.

[Articolo 15, L.R. n. 21/2014]

[Articolo 11, primo comma, numero 1), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

L'Ufficio centrale circoscrizionale, acquisito l'ordine del sorteggio delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale rinumererà tutte le liste circoscrizionali (assegnando ad ogni lista un numero diverso) partendo dalla lista o dalle liste collegate con il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale sorteggiata con il numero 1, per finire con le liste circoscrizionali collegate con il candidato alla carica di Presidente avente il numero più alto (considerando, ovviamente, all'interno di ciascuna 'coalizione', l'ordine delle liste circoscrizionali quali risultano dal rispettivo sorteggio). Quanto sopra determinerà il numero di sorteggio

definitivo in base al quale le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale e le liste circoscrizionali saranno riportate nel manifesto recante le candidature e nelle schede elettorali.

2 — Assegnazione di un numero ai singoli candidati di ciascuna lista circoscrizionale.

La numerazione dei singoli candidati di ciascuna lista viene fatta secondo l'ordine in cui essi sono stati compresi nella lista.

[Articolo 15, L.R. n. 21/2014]

[Articolo 11, primo comma, numero 2), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

L'operazione è conclusiva rispetto a quelle previste per l'ammissione di ciascuna lista in quanto viene eseguita dopo che siano stati fatti tutti i rilievi, dopo che siano stati presi in esame tutti i motivi per l'eventuale cancellazione dei candidati e dopo che siano stati decisi gli eventuali ricorsi all'Ufficio centrale regionale contro le esclusioni di candidati. Essa può importare, quindi, l'assegnazione ai candidati di un numero diverso rispetto a quello indicato all'atto della presentazione della lista, pur rimanendo invariato l'ordine di elencazione dei candidati nella lista stessa.

L'assegnazione del numero d'ordine progressivo ai singoli candidati è necessaria ai fini dell'assegnazione dei seggi nell'ambito di ciascuna lista nel caso di parità di cifra individuale fra più candidati della lista medesima.

3 — Comunicazione, ai delegati di lista e ai delegati alla carica di Presidente della Giunta regionale, delle definitive determinazioni adottate.

Compiute le operazioni illustrate nei punti precedenti, l'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio centrale regionale provvederanno a comunicare rispettivamente, ai delegati delle liste circoscrizionali e ai delegati alla carica di Presidente della Giunta regionale, le decisioni adottate in merito alla rispettiva lista, cioè: numero d'ordine attribuito alla lista circoscrizionale e numero d'ordine assegnato a ciascuno dei candidati compresi nella lista medesima, numero d'ordine assegnato a ciascuno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale

[Articolo 15, L.R. n. 21/2014]

[Articolo 11, primo comma, numero 3), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

4 — Impugnazione, in sede giurisdizionale, dei provvedimenti di esclusione di liste o di candidati dal procedimento elettorale.

Per quanto concerne la possibilità di ricorrere in sede giurisdizionale dinanzi al giudice amministrativo avverso gli atti degli Uffici centrali circoscrizionali e degli Uffici centrali regionali inerenti alle candidature, si ritiene opportuno segnalare le importanti innovazioni introdotte, in linea generale, dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (codice del processo amministrativo), e successive modificazioni.

Superando alcuni conflitti che si sono venuti a determinare, sorti negli indirizzi giurisprudenziali più recenti – e anticipando le statuizioni della Corte costituzionale contenute nella sentenza 7 luglio 2010, n. 236 (che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 83-undecies del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, proprio nella parte in cui escludeva la possibilità di un'autonoma

impugnativa degli atti del procedimento preparatorio alle elezioni comunali, provinciali e regionali, ancorché immediatamente lesivi, anteriormente alla proclamazione degli eletti) – viene specificatamente disciplinato il giudizio per l'immediata impugnazione degli atti di esclusione dal procedimento elettorale preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali.

A tale riguardo, con il nuovo rito previsto dall'articolo 129 del codice del processo amministrativo e successive modificazioni, gli atti di esclusione di liste o candidati possono essere impugnati, DA PARTE DI TUTTI COLORO CHE ABBIANO SUBÌTO UN'IMMEDIATA LESIONE DEL DIRITTO A PARTECIPARE AL PROCEDIMENTO ELETTORALE PREPARATORIO, innanzi al tribunale amministrativo regionale competente nel termine di tre giorni dalla pubblicazione, anche mediante affissione, ovvero dalla comunicazione degli atti impugnati.

Il ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale contro l'atto o gli atti di esclusione dalla competizione elettorale, da proporre nel termine di tre giorni decorrenti come sopra, deve essere, a pena di decadenza:

a) notificato, direttamente dal ricorrente o dal suo difensore, esclusivamente mediante consegna diretta, posta elettronica certificata (PEC) o fax, all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato (cioè all'Ufficio centrale circoscrizionale e/o all'Ufficio centrale regionale per quanto riguarda le elezioni regionali), alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo e, ove possibile, agli eventuali controinteressati; in ogni caso, l'ufficio che ha emanato l'atto impugnato rende pubblico il ricorso mediante affissione di una sua copia integrale in appositi spazi all'uopo destinati sempre accessibili al pubblico e questa pubblicazione ha valore di notificazione per pubblici proclami per tutti i controinteressati; la notificazione, in tal modo, si ha per avvenuta il giorno stesso in cui è stata effettuata la citata affissione;

b) depositato presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale adito, che provvede ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico.

Le parti in giudizio devono indicare, rispettivamente nel ricorso o negli atti di costituzione, l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o il numero di fax, da utilizzare per ogni eventuale comunicazione e notificazione.

L'udienza di discussione si svolge, senza possibilità di rinvio, anche in presenza di ricorso incidentale, nel termine di tre giorni dal deposito del ricorso, senza avvisi. Alla notificazione del ricorso incidentale si provvede con le forme previste per quella del ricorso principale.

Il giudizio è deciso all'esito dell'udienza con sentenza in forma semplificata, da pubblicare nello stesso giorno.

La relativa motivazione può consistere anche in un mero richiamo alle argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice ha ritenuto fondate e ha inteso fare proprie.

La sentenza non appellata è comunicata senza indugio dalla segreteria del tribunale amministrativo regionale all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato.

Il ricorso in appello al Consiglio di Stato, nel termine di due giorni dalla pubblicazione della sentenza del T.A.R., deve essere, a pena di decadenza:

- a) notificato direttamente dal ricorrente o dal suo difensore, esclusivamente mediante consegna diretta, posta elettronica certificata (PEC) o fax, all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato (cioè all'Ufficio centrale circoscrizionale e/o all'Ufficio centrale regionale per quanto riguarda le elezioni regionali), alla Prefettura Ufficio territoriale del Governo e, ove possibile, agli eventuali controinteressati; in ogni caso, l'ufficio che ha emanato l'atto impugnato rende pubblico il ricorso in appello mediante affissione di una sua copia integrale in appositi spazi all'uopo destinati sempre accessibili al pubblico e questa pubblicazione ha valore di notifica per pubblici proclami per tutti i controinteressati; la notificazione, in tal modo, si ha per avvenuta il giorno stesso della citata affissione; per le parti costituite nel giudizio di primo grado la trasmissione si effettua presso l'indirizzo di posta elettronica o il numero di fax indicato negli atti difensivi.
- b) depositato in copia presso il tribunale amministrativo regionale che ha emesso la sentenza di primo grado, il quale provvede ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico;
- c) depositato presso la segreteria del Consiglio di Stato, che provvede a pubblicarlo sul sito della giustizia amministrativa e ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico.

La sentenza del Consiglio di Stato interviene, sul predetto ricorso in appello, entro tre giorni (articolo 129, comma 9, che stabilisce l'applicabilità nel giudizio di appello delle disposizioni per il primo grado).

Ai giudizi di cui sopra non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, e 54, commi 1 e 2, dello stesso Codice del processo amministrativo. Pertanto, il giorno di sabato NON è considerato festivo ai fini della decorrenza dei termini decadenziali; NON viene ammessa, neppure in casi eccezionali, quando la produzione nel termine di legge risulti estremamente difficile, la presentazione tardiva di memorie o documenti; i termini processuali NON sono sospesi nel periodo 1º agosto 15 settembre di ciascun anno.

Com'è espressamente previsto dall'articolo 129, comma 2, al di fuori dei provvedimenti di esclusione dalla procedura elettorale, ogni provvedimento relativo al procedimento, anche preparatorio, per le elezioni è impugnabile soltanto alla conclusione del procedimento elettorale, unitamente all'atto di proclamazione degli eletti.

§ 24. – Stampa delle schede di votazione e stampa dei manifesti con le liste dei candidati.

Appena completate tutte le formalità relative all'esame ed all'ammissione delle liste dei candidati e delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale, gli Uffici centrali dovranno comunicare alla Prefettura nella cui provincia ha sede l'Ufficio, le liste definitivamente ammesse con l'indicazione dei relativi contrassegni (da trasmettere, ove eventualmente depositati, anche su supporti informatici) nonché le candidature alla carica di Presidente, affinché venga provveduto ai seguenti adempimenti:

[Articolo 15, L.R. n. 21/2014]

[Articolo 11, primo comma, numero 4), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

a) Stampa delle schede di votazione.

A seguito dell'intesa sottoscritta fra Prefetture e Regione, si provvederà a tutti gli adempimenti necessari per la fornitura delle schede alle sezioni elettorali.

b) Stampa del manifesto con le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale e con le liste circoscrizionali dei candidati (Allegato n. 14).

Nella parte superiore del manifesto le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale saranno riportate secondo l'ordine di precedenza loro spettante in base al numero assegnato, a ciascun candidato ammesso, dal sorteggio effettuato a livello regionale dall'Ufficio centrale regionale.

Nella parte inferiore del manifesto, infine, le liste circoscrizionali saranno riportate, in corrispondenza della collegata lista regionale, secondo l'ordine del rispettivo sorteggio effettuato dall'Ufficio centrale circoscrizionale.

Stampati i manifesti per la circoscrizione elettorale – che conterranno quindi sia i candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale presentati in tutta la Regione, sia le liste circoscrizionali presentate nella circoscrizione elettorale – le Prefetture - Uffici territoriali del Governo provvederanno a ripartire detti manifesti tra i comuni della circoscrizione elettorale al fine di provvedere alla loro pubblicazione, la quale deve avvenire mediante affissione ENTRO E NON OLTRE l' 8º GIORNO¹⁴ antecedente quello fissato per la votazione.

§ 25. – Comunicazione, ai sindaci dei comuni, dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale e delle liste circoscrizionali ammesse ai fini dell'assegnazione degli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale.

L'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio centrale regionale devono comunicare – rispettivamente alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo nella cui provincia l'Ufficio stesso ha sede e a tutte le Prefetture U.T.G. della Regione – le liste circoscrizionali e le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale, ammesse, affinché le portino a conoscenza dei sindaci per gli adempimenti di competenza delle giunte comunali in ordine all'assegnazione degli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale.

[Articolo 15, L.R. n. 21/2014]

[Articolo 3 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni]

§ 26. – Comunicazione ai comuni dell'elenco dei delegati di lista e dei delegati designati dai candidati alla carica di Presidente della Regione.

Gli Uffici di cui al precedente paragrafo devono, infine, comunicare ai sindaci dei comuni compresi, rispettivamente, nella circoscrizione elettorale e nella regione, l'elenco dei delegati di ciascuna lista circoscrizionale e dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale entro il giovedì precedente la data della votazione.

[Articolo 15, L.R. n. 21/2014]

¹⁴ Termine così modificato dall'articolo 2, comma 5, dell'allegato 4 («Norme di coordinamento e abrogazioni») al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

[Articolo 1, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

[Articolo 35, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570]

Se qualche dichiarazione di presentazione di lista o di candidatura alla carica di Presidente della Regione non contenga la specificazione dei delegati, gli Uffici in parola ne dovranno fare espressa menzione nella comunicazione che invieranno ai comuni.

CAPITOLO V I RICORSI IN VIA AMMINISTRATIVA ALL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE

§ 27. – Decisioni che possono essere impugnate con ricorso all'Ufficio centrale regionale.

Nei capitoli precedenti si è accennato al fatto che l'articolo 10 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, riconosce ai delegati di lista (ove designati) la facoltà di proporre ricorso contro le decisioni degli Uffici centrali circoscrizionali.

Non tutte le decisioni possono essere impugnate. Il legislatore ha voluto evitare che le liste circoscrizionali o le candidature possano essere escluse indebitamente dalla competizione elettorale.

Le decisioni degli Uffici centrali circoscrizionali che possono essere impugnate sono esclusivamente quelle che importano un'eliminazione di liste o di singole candidature.

[Articolo 15, L.R. n. 21/2014]

[Articolo 10, quinto comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

Per quanto riguarda i ricorsi presentati contro le decisioni che riguardino la candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale, si applicano anche le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge n. 108 e successive modificazioni, intendendosi sostituito l'Ufficio centrale regionale all'Ufficio centrale circoscrizionale.

[Articolo 15, L.R. n. 21/2014]

§ 28. – Persone legittimate a presentare ricorso.

I ricorsi all'Ufficio centrale regionale possono essere proposti soltanto dai delegati di lista o dai delegati del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale.

[Articolo 15, L.R. n. 21/2014]

[Articolo 10, quinto comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

L'impugnativa è limitata alle sole decisioni degli Uffici centrali circoscrizionali con cui sono state eliminate le liste di candidati, oppure singoli candidati, e alle decisioni dello stesso Ufficio centrale regionale con cui sono state eliminate le candidature alla carica di Presidente; pertanto gli unici soggetti legittimati a ricorrere sono i delegati.

§ 29. – Termine e modalità per presentare i ricorsi.

I ricorsi devono essere presentati entro 24 ore dall'avvenuta comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale circoscrizionale.

[Articolo 15, L.R. n. 21/2014]

[Articolo 10, quinto comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

Nel precedente paragrafo 20 è stato suggerito di comunicare le decisioni a mezzo di ufficiale giudiziario.

I ricorsi debbono essere redatti in esenzione dalle imposte di bollo come tutti gli atti che riguardano il procedimento elettorale [paragrafo 10]; essi debbono essere depositati entro l'anzidetto termine e a pena di decadenza nella cancelleria del tribunale in cui ha sede l'Ufficio centrale circoscrizionale. Il ricorso deve essere sottoscritto dai delegati di lista.

§ 30. – Invio dei ricorsi all'Ufficio centrale regionale.

I ricorsi presentati all'Ufficio centrale regionale debbono essere immediatamente esaminati dai rispettivi Uffici centrali circoscrizionali in modo tale che questi possano redigere le proprie deduzioni.

Compiuto l'anzidetto esame, i ricorsi, nella stessa giornata in cui sono stati depositati, debbono essere inviati, a mezzo di un corriere speciale, all'Ufficio centrale regionale nell'esercizio delle funzioni di decisione previste dall'articolo 8, terzo comma, della legge n. 108 e corredati delle anzidette deduzioni.

[Articolo 15, L.R. n. 21/2014]

[Articolo 8, III comma, e Articolo 10, VII comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

§ 31. – Decisioni dell'Ufficio centrale regionale nell'esercizio dei poteri previsti dall'articolo 8, terzo comma, della legge n. 108.

Comunicazione delle decisioni.

L'Ufficio centrale regionale decide sui ricorsi inviatigli entro due giorni dalla loro ricezione.

[Articolo 15, L.R. n. 21/2014]

[Articolo 10, ottavo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

Adottate le proprie decisioni, l'Ufficio centrale regionale le comunica nelle 24 ore successive sia ai ricorrenti sia agli Uffici centrali circoscrizionali della regione dai quali sono pervenuti.

[Articolo 15, L.R. n. 21/2014]

[Articolo 10, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

Per quanto riguarda le comunicazioni agli Uffici predetti, si suggerisce di far precedere l'invio della copia della decisione da una comunicazione telegrafica o via fax al fine di mettere in grado gli Uffici medesimi di compiere, senza eccessiva perdita di tempo, le conseguenti operazioni previste dalla legge e illustrate nel capitolo quarto.

§ 32. – Impugnazione, in sede giurisdizionale, dei provvedimenti dell'Ufficio centrale regionale con cui sono stati decisi, in via amministrativa, ricorsi contro atti degli Uffici centrali circoscrizionali di esclusione di liste o di candidati dal procedimento elettorale.

I provvedimenti con i quali l'Ufficio centrale regionale decide i ricorsi in via amministrativa avverso le decisioni degli Uffici centrali circoscrizionali con le quali siano stati esclusi candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, liste circoscrizionali o singoli candidati di lista possono essere impugnati in sede giurisdizionale, in primo grado, dinanzi al tribunale amministrativo regionale e, in grado di appello, al Consiglio di Stato.

Si richiama in proposito quanto è indicato nel paragrafo 23.

CAPITOLO VI DESIGNAZIONI DEI RAPPRESENTANTI DELLE LISTE CIRCOSCRIZIONALI E DEI RAPPRESENTANTI DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

§ 33. – Compiti dei delegati di lista.

La dichiarazione di presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale e delle liste circoscrizionali dei candidati deve contenere anche l'indicazione di due delegati, i quali sono autorizzati a designare – personalmente o per mezzo di persone da loro autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio – i rappresentanti di lista presso ogni ufficio elettorale di sezione e, rispettivamente presso l'Ufficio centrale regionale e l'Ufficio centrale circoscrizionale nell'esercizio dei poteri di ammissione delle liste.

[Articolo 15, L.R. n. 21/2014]

[Articolo 9, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

La designazione dei rappresentanti di lista non è obbligatoria ma facoltativa, in quanto viene fatta nell'interesse del candidato alla carica di Presidente e della lista rappresentata: infatti i rappresentanti non fanno parte integrante dell'ufficio elettorale ma vigilano per la tutela degli interessi dei rispettivi candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale e delle rispettive liste contro eventuali irregolarità delle operazioni elettorali.

§ 34. – Modalità di presentazione delle designazioni dei rappresentanti dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale e delle liste circoscrizionali.

Nel silenzio della legge n. 108, per la designazione dei rappresentanti di lista, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, nelle parti riguardanti i consigli dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

[Articolo 15, L.R.n. 21/2014]

[Articolo 1, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

Pertanto la designazione dei rappresentanti di lista va fatta con una dichiarazione redatta su carta libera e la firma dei delegati che effettuano la designazione deve essere autenticata da uno dei soggetti previsti dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni [paragrafo 4]. La designazione dei rappresentanti può essere fatta anche per mezzo di persone che siano state a ciò espressamente autorizzate, con dichiarazione autenticata da notaio, dai delegati medesimi. In tal caso il notaio, nell'autenticare le firme apposte in calce all'apposita autorizzazione, dà atto che i delegati di lista e dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale hanno esibito il verbale di ricevuta rilasciato dalla cancelleria, rispettivamente, del

tribunale e della corte d'appello del capoluogo della regione all'atto del deposito della lista dei candidati o dei candidati alla carica di Presidente. Tale facoltà è stata prevista dal legislatore nella considerazione che i delegati (due, come si è detto, per ogni circoscrizione elettorale e due per tutta la regione) non sono in grado di conoscere direttamente le persone che potrebbero opportunamente essere incaricate di svolgere, presso le singole sezioni, la funzione di rappresentante di lista; essi si avvarranno, nei singoli comuni, di propri fiduciari i quali possono effettuare la scelta in loro nome.

Per svolgere il loro compito, i delegati della lista circoscrizionale e i delegati dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale debbono dimostrare la loro qualifica esibendo la copia del predetto verbale di ricevuta.

Ai fini dell'autenticazione della designazione dei rappresentanti di lista circoscrizionale e dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, le persone autorizzate come sopra potranno anche esibire – ai pubblici ufficiali che procedono all'autenticazione medesima – una copia notarile della ricevuta rilasciata all'atto del deposito della lista o della candidatura alla carica di Presidente.

Poiché le designazioni dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione devono essere successivamente consegnate, dal segretario comunale, ai singoli presidenti di ufficio elettorale di sezione, è preferibile che le medesime vengano redatte in tanti atti separati quante sono le sezioni presso le quali i delegati ritengono di designare i rappresentanti di lista.

Le designazioni potranno anche essere contenute in un unico atto; in tal caso sarà necessario presentare, contestualmente, tanti estratti di esso, debitamente autenticati con le modalità già precisate, per quante saranno le sezioni presso le quali i rappresentanti siano stati designati.

Non è previsto il caso in cui i delegati non sappiano o non possano firmare; è però del tutto improbabile che ciò si verifichi. Comunque, ove si verifichi un'evenienza del genere, si dovrà fare utilizzare la procedura prevista dall'articolo 28, quarto comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni.

Le designazioni dei rappresentanti presso ciascuna sezione debbono essere fatte per due rappresentanti di lista circoscrizionale e per i candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, uno effettivo e l'altro supplente, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio della funzione a essi demandata.

§ 35. – Organi ai quali deve essere diretta la designazione dei rappresentanti di lista. – Termini.

La designazione dei rappresentanti di lista circoscrizionale e dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale è fatta in uffici diversi a seconda degli uffici elettorali presso i quali i rappresentanti stessi debbano svolgere il loro compito.

a) Rappresentanti di lista circoscrizionale e dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale presso gli uffici elettorali di sezione.

La designazione dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione può essere fatta:

[Articolo 15, L.R. n. 21/2014]

[Articolo 1, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

[Articolo 35 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni]

1) al segretario del comune entro il venerdì precedente il giorno della votazione.

Il segretario comunale controllerà le regolarità delle designazioni accertando che le medesime siano firmate dai delegati compresi nell'elenco che l'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio centrale regionale – preposti all'ammissione delle candidature rispettivamente per le liste circoscrizionali e per le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale – abbiano fatto pervenire al sindaco e le farà consegnare ai presidenti delle rispettive sezioni prima dell'insediamento degli uffici elettorali di sezione.

Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione verificherà la regolarità degli atti di designazione di ciascun rappresentante e la qualità di coloro che tali designazioni avranno fatto (delegati di lista e delegati del candidato alla carica Presidente della Giunta regionale, ovvero persone da essi autorizzate in forma autentica con atto notarile).

2) direttamente al presidente di ciascun ufficio elettorale di sezione il sabato pomeriggio, durante le operazioni di autenticazione delle schede, oppure la mattina della domenica purché prima che abbiano inizio le operazioni di votazione.

Per tale ipotesi, il sindaco deve consegnare al presidente dell'ufficio elettorale di ogni sezione – contemporaneamente agli oggetti e agli atti occorrenti per le operazioni di votazione e di scrutinio – l'elenco dei delegati delle liste circoscrizionali e per le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale per le quali non siano stati ancora designati i rappresentanti.

Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione verificherà che gli atti di designazione siano regolari, com'è stato precisato nel precedente numero 1).

b) Rappresentanti di lista presso l'Ufficio centrale circoscrizionale e presso l'Ufficio centrale regionale.

La designazione dei rappresentanti di lista circoscrizionale presso l'Ufficio centrale circoscrizionale e dei rappresentanti del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale presso l'Ufficio centrale regionale devono essere presentate, rispettivamente alla cancelleria del tribunale o della corte d'appello in cui ciascun ufficio ha la propria sede, la quale ne rilascia ricevuta [allegato n. 6, allegato n. 6-bis, allegato n. 11, allegato 12]. La legge non stabilisce alcun termine entro il quale presentare tali designazioni; si ritiene però – in analogia con quanto stabilito per gli uffici elettorali di sezione – che i delegati delle liste o dei candidati alla carica di Presidente possano provvedervi sino al momento in cui hanno inizio le operazioni di competenza dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale.

§ 36. – Requisiti dei rappresentanti di lista

La legge non fa alcun cenno ai requisiti dei rappresentanti di lista.

Tuttavia, considerato il compito loro affidato dalla legge, si ritiene che essi debbano essere elettori e saper leggere e scrivere.

Nulla vieta che un delegato designi sè stesso quale rappresentante.

CAPITOLO VII

ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 3/2019 ("ELEZIONI TRASPARENTI").

§ 37. – Obblighi a carico di partiti e movimenti politici

Entro il quattordicesimo giorno antecedente la data della competizione elettorale i partiti e i movimenti politici hanno l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet il curriculum vitae fornito dai loro candidati e il relativo certificato penale, rilasciato dal casellario giudiziale non oltre novanta giorni prima della data fissata per la consultazione elettorale.

Nel caso in cui il certificato penale sia richiesto da coloro che intendono candidarsi alle elezioni, per le quali sono stati convocati i comizi elettorali, dichiarando, sotto la propria responsabilità ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, che la richiesta di tali certificati è finalizzata a rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura, le imposte di bollo e ogni altra spesa dovuti ai pubblici uffici sono ridotti della metà.

Al partito o movimento politico che non ottempera ai suddetti obblighi, la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge n. 96/2012, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 12.000 a euro 120.000.

[articolo 1, commi 14 e 23, legge n. 3/2019]

§ 38. - Obblighi a carico della Regione

In apposita sezione, denominata "Elezioni trasparenti", del sito internet regionale, entro il settimo giorno antecedente la data della consultazione elettorale, per ciascuna lista o candidato ad essa collegato nonché per ciascun partito o movimento politico che presentino candidati alle elezioni sono pubblicati, in maniera facilmente accessibile, il curriculum vitae e il certificato penale dei candidati, rilasciato dal casellario giudiziale non oltre novanta giorni prima della data fissata per l'elezione, già pubblicati nel sito internet del partito o movimento politico.

I suddetti documenti sono previamente comunicati alla Regione. Tale comunicazione si intende assolta, ai sensi dell'articolo 1, comma 15, della legge n. 3/2019, con il tempestivo invio dell'indirizzo web nel quale i medesimi documenti sono pubblicati, utilizzando il seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata:

Ufficioelettorale@postacert.regione.emilia-romagna.it

[articolo 1, comma 15, legge n. 3/2019]

ALLEGATI

1ª Parte

MODELLI PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE CIRCOSCRIZIONALI DI CANDIDATI

Allegato n. 1 Modello di atto principale di una dichiarazione di presentazione di una lista circoscrizionale di candidati
Allegato n. 1-bis Modello di atto separato di una dichiarazione di presentazione di una lista circoscrizionale di candidati
Allegato n. 2 Modello di verbale di adesione alla dichiarazione di presentazione di una lista di candidati per l'elettore o l'elettrice che non sia eventualmente in grado di sottoscrivere
Allegato n. 3 Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di consigliere regionale in una lista circoscrizionale in cui è anche contenuta la dichiarazione sostitutiva del candidato attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità
Allegato n. 4 Modello di dichiarazione del delegato alla presentazione della lista circoscrizionale per il collegamento di quest'ultima con un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale
Allegato n. 5 Modello di verbale di ricevuta di una lista circoscrizionale di candidati rilasciato dalla cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il tribunale del capoluogo di provincia
Allegato n. 6 Modello di ricevuta della designazione del rappresentante effettivo di una lista circoscrizionale di candidati presso l'Ufficio centrale circoscrizionale
Allegato n. 6-bis Modello di ricevuta della designazione del rappresentante supplente di una lista circoscrizionale di candidati presso l'Ufficio centrale circoscrizionale
Allegato n. 7 Modello di designazione del mandatario elettorale da parte di un candidato a consigliere regionale

ALLEGATO N. 1

Elezione dell'Assemblea legislativa e del Presidente della giunta regionale

MODELLO DI ATTO PRINCIPALE DI UNA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA CIRCOSCRIZIONALE DI CANDIDATI

[Articoli 5, 8 e 15 della legge regionale 23 luglio 2014, n. 21]

[Art. 9, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 e successive modificazioni]



ALLEGATO N. I

ELEZIONI REGIONALI

Modello di atto principale
di una dichiarazione di presentazione di una lista
circoscrizionale di candidati

DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA CIRCOSCRIZIONALE DI CANDIDATI

I sottoscritti elettori, compresi nelle liste elettorali dei comuni della provincia di
, nel numero di risultante dalle firme (1) debitamente autenticate (2)
contenute in questo foglio e in numero atti separati (3) nonché da numero
dichiarazioni rese nelle forme indicate dall'articolo 28, quarto comma, del testo unico 16
maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni,

dichiarano di presentare,

- (1) **Le firme degli elettori** che sottoscrivono la dichiarazione di presentazione di una lista circoscrizionale di candidati **devono essere apposte su appositi moduli,** sui quali debbono essere riportati: il contrassegno della lista circoscrizionale di candidati; il cognome, nome, luogo e data di nascita di ciascun candidato; il cognome, nome, luogo e data di nascita di ciascuno dei sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista circoscrizionale di candidati; deve essere indicato anche il comune nelle cui liste elettorali ogni elettore che sottoscrive dichiara di essere iscritto [articolo 15 legge regionale 23 luglio 2014, n. 21].
- (2) **Le firme dei sottoscrittori** della dichiarazione di presentazione della lista circoscrizionale di candidati devono **essere autenticate da uno dei soggetti espressamente indicati nell'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53,** e successive modificazioni, e con le modalità previste dall'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
- (3) Di seguito è riportato il modello di **atto separato** di dichiarazione di presentazione di una lista circoscrizionale di candidati.

CANDIDATI DELLA LISTA	CIRCOSCRIZIONALE (4)
Cognome e Nome	Luogo e data di nascita
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	

(segue la lista circoscrizionale dei candidati)

^{(4) -} L'art 8 della legge regionale del 23 luglio 2014, n. 21 dispone che nelle liste circoscrizionali, a pena di inammissibilità, se il numero dei candidati è pari, ogni genere è rappresentato in misura eguale, se il numero dei candidati è dispari, ogni genere è rappresentato in numero non superiore di una unità rispetto all'altro genere.

I sottoscritti delegano il sig
Delegano, altresì, il sig
Dichiarano, inoltre, di non aver sottoscritto, per l'elezione dell'assemblea legislativa di cui trattasi, nessun'altra dichiarazione di presentazione di altra lista circoscrizionale di candidati.
A corredo della presente dichiarazione, uniscono: a) numero
e) copia della dichiarazione di accettazione del collegamento, presentata dal candidato alla carica di Presidente, firmata e autenticata; f) la dichiarazione – sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio – attestante che le liste sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso (5); g) il modello del contrassegno della lista circoscrizionale, in due dimensioni e in triplice esemplare per ciascuna dimensione.

^{(5) –} Solamente per i partiti o gruppi politici che abbiano avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle Camere o nel Parlamento europeo o che siano costituiti in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso.

Per eventuali comunicazioni da parte d domicilio presso il sig,			
	•••••		
, addì	20		
			sottoscrizioni dei presentator. circoscrizionale dei candidati,
		OTTOSCRITTO COSCRIZION	
		NON AVER SOTTOSCR ea legislativa di cui trattasi	NITTO
NESSUN'ALTRA DICHIARAZIONE DI PR			CRIZIONALE DI CANDIDATI
I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi o generale sulla protezione dei dati], che il/i pr con sede in	omotore/i	della sottoscrizione è/s	ono(6).
utilizzati per le sole finalità previste dall'Art. febbraio 1968, n. 108, e successive modificazio strettamente collegate. I dati saranno comun del capoluogo di provincia, presso il quale l'i	15 della oni, e dalla icati all'Uf nteressato	legge regionale 23 lug legge 23 febbraio 1995 ficio centrale circoscrizio potrà esercitare i diritti	dio 2014, n. 21, dalla legge 175, n. 43, secondo modalità a ciò pnale costituito presso il tribunale previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18
19, 20, 21, 22 del Regolamento (UE) 2016/67	79 [Regola:	mento generale sulla pro	otezione dei dati].
Cognome e nome		Luogo	e data di nascita
	I 5	111111111111111111111111111111111111111	P' 11 '
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Docum	nento di identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome e nome		Luoge	o e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Docum	nento di identificazione	Firma del sottoscrittore
La firma qui apposta vale come consenso	a norma	degli articoli 6 e 7 de	l Regolamento (UE) 2016/679

[Regolamento generale sulla protezione dei dati], ai soli fini sopraindicati.

(Prosegue)

(6) – Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nominativi delle persone che promuovono la sottoscrizione.

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione		Firma del sottoscrittore
Cognome e nome		Luogo	e data di nascita
-			
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Docum	nento di identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome e nome		Luogo	o e data di nascita
oognome e nome		134080	y c data di Tiagerta
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Docum	nento di identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome e nome		Luogo	e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Docum	nento di identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome e nome		Luogo	e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Docum	nento di identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome e nome		Luogo	e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Docum	nento di identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome e nome		Luogo	e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Docum	nento di identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome e nome		Luogo	e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Docum	nento di identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome e nome		Luogo	e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Docum	nento di identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome e nome		Luogo	e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Docum	nento di identificazione	Firma del sottoscrittore

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 6 e 7 del Regolamento (UE) 2016/679 [Regolamento generale sulla protezione dei dati], ai soli fini sopraindicati.

Cognome e nome		Luogo	e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Docun	nento di identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome e nome		Luogo	e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Docun	nento di identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome e nome		Luogo	e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Docun	nento di identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome e nome		Luogo	e data di nascita
	,		
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Docun	nento di identificazione	Firma del sottoscrittore
Comune di iscrizione nelle liste elettorali firma qui apposta vale come consenso			

Timbro

Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

^{(7) –} Può autenticare uno dei soggetti espressamente previsti dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni.

ALLEGATO N. 1 - BIS

Elezione dell'Assemblea legislativa e del Presidente della giunta regionale

MODELLO DI ATTO SEPARATO DI UNA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA CIRCOSCRIZIONALE DI CANDIDATI

[articoli 5, 8 e 15 della legge regionale 23 luglio 2014, n. 21]

[Art. 9, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 e successive modificazioni]



ALLEGATO N. 1 - BIS ELEZIONI REGIONALI Modello di atto separato di una dichiarazione di presentazione di una lista circoscrizionale di candidati

ATTO SEPARATO DI UNA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA CIRCOSCRIZIONALE DI CANDIDATI

PER L'ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA I	EGISLATIVA E DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE DELL	A REGIONE EMILIA ROMAGNA
DI DOMENICA	20

ELENCO n dei sottoscrittori della lista circoscrizionale
recante il contrassegno
per l'elezione, nella circoscrizione elettorale della provincia di,
di numero consiglieri regionali,
che si svolgerà domenica 20 20

CANDIDATI DELLA LISTA CIRCOSCRIZIONALE

Cognome e Nome	Luogo e data di nascita
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	

(Prosegue)

ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA CIRCOSCRIZIONALE

I sottoscritti elettori dichiarano di NON AVER SOTTOSCRITTO

per l'elezione dell'assemblea legislativa di cui trattasi

NESSUN'ALTRA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI LISTA CIRCOSCRIZIONALE DI CANDIDATI

I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 [Regolamento generale sulla protezione dei dati], che il/i promotore/i della sottoscrizione è/sono con

sede in(1).

mento generale sulla protezione dei dati], ai soli fini sopraindicati.

sottoscrizione.

, altresì, informati che i dati compresi in zati per le sole finalità previste dalla legg 18, e successive modificazioni, e dalla legg gate. I dati saranno comunicati all'Uffici rovincia, presso il quale l'interessato potr el Regolamento (UE) 2016/679 [Regolan	ge regionale 23 luglio 2014 ge 23 febbraio 1995, n. 4 o centrale circoscrizionale d à esercitare i diritti previsi	4, n. 21, e dalla legge 17 febbraio 63, secondo modalità a ciò strettar costituito presso il tribunale del capo ti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20
Cognome e nome		Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificaz	ione Firma del sottoscrittore
Cognome e nome		Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificaz	ione Firma del sottoscrittore
Cognome e nome		Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificaz	ione Firma del sottoscrittore
Cognome e nome		Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelleliste elettorali	Documento di identificaz	ione Firma del sottoscrittore
Cognome e nome		Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificaz	ione Firma del sottoscrittore

(1) - Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nominativi delle persone che promuovono la

$(\textit{Segue}: \texttt{ELENCO} \ \ \texttt{DEI} \ \texttt{SOTTOSCRITTORI} \ \ \texttt{DELLA} \ \texttt{LISTA} \ \ \texttt{CIRCOSCRIZIONALE} \)$

I sottoscritti elettori dichiarano di NON AVER SOTTOSCRITTO per l'elezione dell'assemblea legislativa di cui trattasi NESSUN'ALTRA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI LISTA CIRCOSCRIZIONALE DI CANDIDATI

I sottoscritti elettori sono informati, ai [Regolamento generale sulla protezione	dei dati],	che il/i promotoro	e/i della sottoscrizione è/sono
sede in			
Sono, altresì, informati che i dati compresi in utilizzati per le sole finalità previste dalla leg n. 108, e successive modificazioni, e dalla legg collegate. I dati saranno comunicati all'Ufficie di provincia, presso il quale l'interessato potr 22 del Regolamento (UE) 2016/679 [Regolam	ge regional ge 23 febb o centrale c à esercitare	le 23 luglio 2014, n. 2 raio 1995, n. 43, seco ircoscrizionale costituit e i diritti previsti dagli a	21, dalla legge 17 febbraio 1968, ondo modalità a ciò strettamente o presso il tribunale del capoluogo articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
Cognome e nome		Luog	o e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Docum	nento di identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome e nome		Luog	o e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Docum	nento di identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome e nome		Luog	o e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Docum	nento di identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome e nome		Luog	o e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Docum	nento di identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome e nome		Luog	o e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Docum	nento di identificazione	Firma del sottoscrittore
La firma qui apposta vale come consenso		_	lel Regolamento (UE) 2016/679

[Regolamento generale sulla protezione dei dati], ai soli fini sopraindicati.

(Prosegue)

(1) – Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nominativi delle persone che promuovono la sottoscrizione.

(Prosegue)

(Segue: ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA CIRCOSCRIZIONALE)

sede in(1).

[Regolamento generale sulla protezione dei dati], ai soli fini sopraindicati.

sottoscrizione.

I sottoscritti elettori dichiarano di NON AVER SOTTOSCRITTO

per l'elezione dell'assemblea legislativa di cui trattasi

NESSUN'ALTRA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI LISTA CIRCOSCRIZIONALE DI CANDIDATI

I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 [Codice in materia di protezione dei dati personali], che il/i promotore/i della sottoscrizione è/sono con

Sono, altresì, informati che i dati compresi in utilizzati per le sole finalità previste dalla legg n. 108, e successive modificazioni, e dalla legg collegate. I dati saranno comunicati all'Ufficio di provincia, presso il quale l'interessato potrà 22 del Regolamento (UE) 2016/679 [Regolam	ge regional e 23 febbi o centrale c a esercitare	e 23 luglio 2014, n. 2 raio 1995, n. 43, secor ircoscrizionale costituito e i diritti previsti dagli an	1, dalla legge 17 febbraio 1968, ndo modalità a ciò strettamente presso il tribunale del capoluogo rticoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,	
Cognome e nome		Luogo	e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Docum	cumento di identificazione Firma del sottoscritto		
Cognome e nome		Luoge	o e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione		Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luoge	o e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione Firma de		Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo	o e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Docum	nento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo	o e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali		nento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
La firma qui apposta vale come consenso	a norma	degli articoli 6 e 7 de	el Regolamento (UE) 2016/679	

(1) – Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nominativi delle persone che promuovono la

Luogo ento di identificazione	e data di nascita Firma del sottoscrittore	
nto di identificazione	Firma del sottoscrittore	
nto di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Luogo	e data di nascita	
nto di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Luogo e data di nascita		
nto di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Luogo e data di nascita		
nto di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Luogo	go e data di nascita	
nto di identificazione	Firma del sottoscrittore	
nte	Luogo Luogo di identificazione Luogo o di identificazione Luogo Luogo	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 6 e 7 del Regolamento (UE) 2016/679 [Regolamento generale sulla protezione dei dati], ai soli fini sopraindicati.

AUTENTICAZIONE (2) DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI DELLA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA CIRCOSCRIZIONALE DI CANDIDATI

A norma dell'articolo 21 del decre n. 445, certifico vere e autentiche le			•	
(n)
[indicare il numero in cifre e in lettere]				
da me identificati con il documento	segnato a margir	ne di ciascu	ino.	
, addì	20			
Timbro				
			e e cognome per esteso) o	1

^{(2) –} Può autenticare uno dei soggetti espressamente previsti dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni.

ALLEGATO N. 2

Elezione dell'Assemblea legislativa e del Presidente della giunta regionale

MODELLO DI VERBALE DI ADESIONE ALLA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA DI CANDIDATI PER L'ELETTORE O L'ELETTRICE CHE NON SIA EVENTUALMENTE IN GRADO DI SOTTOSCRIVERE

[Art. 15, legge regionale 23 luglio 2014, n. 21, articolo 1, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, articolo 28, quarto comma, e articolo 32, quarto comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni]

ALLEGATO N. 2 ELEZIONI REGIONALI Modello di verbale di adesione alla dichiarazione di presentazione di una lista di candidati per l'elettore o l'elettrice che non sia eventualmente in grado di sottoscrivere

L'anno, addì del mese di, innanzi a me (notaio o segretario comunale o impiegato comunale delegato dal sindaco) nell'ufficio comunale di, e alla presenza dei signori:
1)(1) 6
2)(1),
è comparso il sig
Egli dichiara inoltre di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di
I testimoni indicati nei citati articoli dichiarano, a loro volta, che il predetto è il sig
[cognome, nome, luogo e data di nascita dell'elettore che eventualmente non sia in grado di sottoscrivere]

(Prosegue)

^{(1) –} Indicare il cognome, nome, luogo e data di nascita della persona che è comparsa dinanzi al pubblico ufficiale nonché il cognome, nome, luogo e data di nascita dei testimoni.

In fede si rilascia il presente atto che viene letto e sottoscritto da me e dai due testimoni indicati per essere allegato agli atti di presentazione della lista circoscrizionale.

(Firma del notaio, o del segretario comunale o dell'impiegato comunale)
(Firme dei testimoni)
1°
2°

Elezione dell'Assemblea legislativa e del Presidente della giunta regionale

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE IN UNA LISTA CIRCOSCRIZIONALE

IN CUI È ANCHE CONTENUTA LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CANDIDATO ATTESTANTE L'INSUSSISTENZA DELLA CONDIZIONE DI INCANDIDABILITÀ

[Art. 15 della legge regionale 23 luglio 2014, n. 21, articolo 9, ottavo comma, numero 2), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, articoli 7 e 9, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235]

Elezioni regionali

Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di consigliere regionale in una lista circoscrizionale in cui è contenuta anche la dichiarazione sostitutiva del candidato attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità

Il sottoscritto (1), nato a
il, dichiara di accettare la candidatura alla carica di
consigliere regionale della regione del per l'elezione
dell'assemblea legislativa e del presidente della giunta regionale che si svolgerà
domenica
per la circoscrizione elettorale provinciale di
per la circoscrizione electorale provinciale di
Il sottoscritto dichiara, altresì, di non aver accettato la candidatura per altre liste
1
circoscrizionali della stessa circoscrizione elettorale e di essersi presentato, invece, come
candidato, con lo stesso contrassegno sopra specificato, nelle circoscrizioni elettorali
di e di (2).
<u></u>
Dichiara infine di essere/non essere candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale
(2bis).
(2013).
District in the 1: and account in the second second in the second in the second in the second second in the second
Dichiara, inoltre, di non trovarsi in alcuna situazione di incandidabilità prevista dagli articoli
7 e 9, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 (3).
, addì
Firma del candidato nella lista circoscrizionale (4)

- (1) Indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita del candidato alla carica di consigliere regionale; per le donne coniugate o vedove, può essere indicato anche il cognome del marito.
- (2) È consentito presentare la propria candidatura in liste circoscrizionali in un massimo di tre circoscrizioni elettorali provinciali della stessa regione, purché sotto lo stesso simbolo, e in non più di due regioni diverse, qualora le elezioni avvengano nello stesso giorno [art. 15 legge regionale 23 luglio 2014, n. 21 e articolo 9, settimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108]. Inoltre, colui che è presidente o consigliere regionale in carica in una regione non può presentarsi come candidato in un'altra regione [articolo 7, primo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154, e successive modificazioni].
 - (2bis) Scegliere una delle alternative.
 - (3) Articoli 7 e 9 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235.
- (4) La firma del candidato nella lista circoscrizionale deve essere autenticata da una delle persone e secondo le modalità indicate nelle istruzioni.
- (5) L'autenticazione della firma del candidato nella lista circoscrizionale deve essere effettuata da una delle persone e secondo le modalità indicate nelle istruzioni.

AUTENTICAZIONE (5) DELLA FIRMA DEL CANDIDATO CHE DICHIARA DI ACCETTARE LA CANDIDATURA NELLA LISTA CIRCOSCRIZIONALE

A norma dell'articolo 21 del decreto de	el Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, certifico vera e autentica la firma ap	pposta in mia presenza alla sopra estesa dichiarazione
di accettazione della candidatura dal sig	,
nato a	il,
domiciliato in	,
della cui identità sono certo.	
Il sottoscrittore è stato preventivamente am incorrere in caso di dichiarazione mendace.	nmonito sulla responsabilità penale nella quale può
, addì	
Timbro	
	Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

^{(5) —} L'autenticazione della firma del candidato nella lista circoscrizionale deve essere effettuata da una delle persone e secondo le modalità indicate nelle istruzioni.

Elezione dell'Assemblea legislativa e del Presidente della giunta regionale

MODELLO DI DICHIARAZIONE DEL DELEGATO ALLA PRESENTAZIONE DELLA LISTA CIRCOSCRIZIONALE PER IL COLLEGAMENTO DI QUEST'ULTIMA CON IL CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

[articolo 15 della legge regionale 23 luglio 2014, n. 21, articolo 9, ottavo comma, numero 2), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

ALLEGATO N. 4 ELEZIONI REGIONALI Modello di dichiarazione del delegato alla presentazione della lista circoscrizionale per il collegamento di quest'ultima con un candidato alla carica di Presidente

Il sottoscritto (1)	·······,
nato a	, il,
	·······
delegato alla presentazione della lista di	circoscrizionale per la circoscrizione elettorale provinciale
recante il contrassegno	
	elezione dell'assemblea legislativa e del presidente
	, che si svolgerà
domenica	
presentata è collegata con il o	candidato alla carica di Presidente della Giunta
Signor	
, addì	20
	Firma del delegato (1)
	sentazione della lista circoscrizionale per il collegamento della sima con un candidato alla carica di Presidente della Giunta

Nota bene — Questo documento deve essere compilato e autenticato in duplice esemplare.

Uno dei detti esemplari deve essere allegato agli atti di presentazione della lista circoscrizionale; il secondo esemplare deve essere consegnato al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale per essere, quindi, allegato alla documentazione di presentazione della candidatura a Presidente (atto convergente di collegamento).

AUTENTICAZIONE (2) DELLA FIRMA DEL DELEGATO ALLA PRESENTAZIONE DELLA LISTA CIRCOSCRIZIONALE

A norma dell'articolo 21 del decret	to del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, certifico vera e autentic	ra la firma apposta in mia presenza alla sopra estesa
dichiarazione di collegamento con il car	ndidato alla carica di presidente della giunta regionale
Signor	,
nato a	, il,
domiciliato in	,
della cui identità sono certo.	
Il sottoscrittore è stato preventivamente a incorrere in caso di dichiarazione menda	ammonito sulla responsabilità penale nella quale può ce.
, addì	20
Timbro	Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica

^{(1) —} La firma del delegato alla presentazione della lista circoscrizionale per il collegamento di quest'ultima con un candidato alla carica di presidente deve essere autenticata da una delle persone e secondo le modalità indicate nel paragrafo 4, lettera *C*), delle istruzioni.

^{(2) —} L'autenticazione della firma del delegato alla presentazione della lista circoscrizionale per il collegamento di quest'ultima con un candidato alla carica di presidente deve essere effettuata da una delle persone e secondo le modalità indicate nel paragrafo 4, lettera *C*), delle istruzioni.

Elezione dell'Assemblea legislativa e del Presidente della giunta regionale

MODELLO DI VERBALE DI RICEVUTA
DI UNA LISTA CIRCOSCRIZIONALE
DI CANDIDATI RILASCIATO
DALLA CANCELLERIA DELL'UFFICIO
CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE
COSTITUITO PRESSO IL TRIBUNALE
DEL CAPOLUOGO DI PROVINCIA

ALLEGATO N. 5

Elezioni regionali

Modello di verbale di ricevuta di una lista circoscrizionale di candidati rilasciato dalla cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il tribunale del capoluogo di provincia

PER L'ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA
DI DOMENICA 20
CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE PROVINCIALE DI
CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI
L'anno duemila, addì del mese di, alle ore, si è presentato, presso questa cancelleria, il sig
Il sottoscritto procede all'identificazione del presentatore e accerta che il medesimo è il sig, il quale ha depositato una lista circoscrizionale di candidati per l'elezione dell'assemblea legislativa e del predetto presidente della giunta regionale, la quale si distingue con l'indicato contrassegno e che è sottoscritta da numero elettori della circoscrizione elettorale provinciale, le cui firme sono contenute in numero

(Prosegue)

Allegati alla predetta lista circoscrizionale di candidati sono stati presentati anche:
<i>a)</i> numero certificati individuali e numero certificati collettivi comprovanti che i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista circoscrizionale sono elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni della circoscrizione elettorale provinciale;
b) numero dichiarazioni di accettazione della candidatura, debitamente sottoscritte e autenticate, contenenti anche le dichiarazioni sostitutive dei candidati attestanti l'insussistenza della condizione di incandidabilità a norma degli articoli 7 e 9, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;
c) numero certificati comprovanti che i candidati della predetta lista circoscrizionale sono iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;
d) dichiarazione di collegamento della lista circoscrizionale con un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che si presenta per l'elezione dell'assemblea legislativa;
e) copia della convergente dichiarazione di collegamento del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale con la lista circoscrizionale, resa dal candidato alla carica di Presidente;
f) modello del contrassegno della lista circoscrizionale.
La dichiarazione di presentazione della lista circoscrizionale contiene la designazione dei signori
Alla predetta lista circoscrizionale è attribuito, secondo l'ordine di presentazione, il numero
Di quanto sopra viene redatto, in duplice esemplare, il presente verbale, che viene letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESENTATORE

DELLA

LISTA CIRCOSCRIZIONALE

Bollo
della
Cancelleria

CIRCOSCRIZIONALE

CIRCOSCRIZIONALE

CIRCOSCRIZIONALE

(2) — Indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.

ALLEGATO N. 6 (*)

Elezione dell'Assemblea legislativa e del Presidente della giunta regionale

MODELLO DI RICEVUTA
DELLA DESIGNAZIONE
DEL RAPPRESENTANTE EFFETTIVO
DI UNA LISTA CIRCOSCRIZIONALE
DI CANDIDATI
PRESSO L'UFFICIO CENTRALE
CIRCOSCRIZIONALE

^{(*) –} Nell'allegato 6-bis è riportato il modello di ricevuta della designazione del **rappresentante supplente** di una **lista circoscrizionale** di candidati presso l'Ufficio centrale circoscrizionale.

Elezioni regionali

Modello di ricevuta della designazione del rappresentante effettivo di una lista circoscrizionale presso l'Ufficio centrale circoscrizionale

ELEZIONE DELL'ASSEM	IBLEA LEGISLATIVA
E DEL PRESIDENTE DELLA	A GIUNTA REGIONALE
DELLA REGIONE EM	IILIA ROMAGNA
DI DOMENICA	20

CIRCOSC	CRIZIONE	ELETTO	RALE P	ROVINCIALE I	OIIO
	CANCE	LLERIA	DEL	TRIBUNALE	E DI

L'anno duemila, addì del mese di
alle ore, è stata presentata presso questa cancelleria la
dichiarazione scritta, debitamente sottoscritta e autenticata, a firma del
sig(1)
e del sig. (1),
nella loro qualità di delegati della lista circoscrizionale all'elezione dell'assemblea
legislativa e del presidente della giunta regionale del
di domenica
presentazione e recante il seguente contrassegno:
1 1 1 .
con la quale il sig.
domiciliato in

Si rilascia la presente ricevuta per attestare che la dichiarazione di cui sopra è stata effettivamente depositata presso questa cancelleria.

viene designato come rappresentante effettivo dell'anzidetta lista circoscrizionale presso

Bollo della Cancelleria	Il Cancelliere dell'Ufficio centrale circoscrizionale
Cancella	

l'Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso questo tribunale.

ALLEGATO N. 6 - BIS (*)

Elezione dell'Assemblea legislativa e del Presidente della giunta regionale

MODELLO DI RICEVUTA
DELLA DESIGNAZIONE
DEL RAPPRESENTANTE SUPPLENTE
DI UNA LISTA CIRCOSCRIZIONALE
DI CANDIDATI
PRESSO L'UFFICIO CENTRALE
CIRCOSCRIZIONALE

^{(*) –} Nell'allegato 6 è riportato il modello di ricevuta della designazione del **rappresentante effettivo** di una **lista** circoscrizionale di candidati presso l'Ufficio centrale circoscrizionale.

ALLEGATO N. 6 - BIS

Elezioni regionali

Modello di ricevuta della designazione del rappresentante supplente di una lista circoscrizionale presso l'Ufficio centrale circoscrizionale

PER L'ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGIS	SLATIVA
E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REG	IONALE
DELLA REGIONE EMILIA ROMAGN	ΙA
DI DOMENICA	2.0

CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE PROVINCIALE DI	

CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI

Canno duemila, addì del mese di,
lle ore, è stata presentata presso questa cancelleria la
lichiarazione scritta, debitamente sottoscritta e autenticata, a firma del
ig(1)
del sig. (1),
ella loro qualità di delegati della lista circoscrizionale all'elezione dell'assemblea
egislativa e del presidente della giunta regionale del
i domenica 20 contraddistinta con il numero di
resentazione e recante il seguente contrassegno:
,
on la quale il sig,
omiciliato in,
iene designato come rappresentante supplente dell'anzidetta lista circoscrizionale presso
Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso questo tribunale.

Si rilascia la presente ricevuta per attestare che la dichiarazione di cui sopra è stata effettivamente depositata presso questa cancelleria.

Bollo della	Il Cancelliere dell'Ufficio centrale circoscrizionale
Cancelleria	

Elezione dell'Assemblea legislativa e del Presidente della giunta regionale

MODELLO DI DESIGNAZIONE DEL MANDATARIO ELETTORALE DA PARTE DI UN CANDIDATO A CONSIGLIERE REGIONALE

[articolo 5, comma 4, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e articolo 7, commi 3 e 4, della legge 10 dicembre 1993, n. 515]

ALLEGATO N. 7 ELEZIONI REGIONALI

Modello di designazione del mandatario elettorale da parte di un candidato a consigliere regionale

DESIGNAZIONE DEL MANDATARIO ELETTORALE

(da presentare al collegio regionale di garanzia elettorale costituito presso la Corte d'appello)

Il sottoscrittonato aresidente in		il			,
avendo accettato la candida presidente della giunta regi domenica	ionale del 20 ne ciale di ontrassegno:	lla lista circoscr	che izionale pr	si sv resentata	volgerà nella
	DESIGNA	. ,			
quale mandatario elettorale il sig			_		,
nato aresidente in					
		rma del candidato (2 gna il mandatario el	,		

^{(1) —} Indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.

^{(2) —} La firma del candidato che designa il mandatario elettorale deve essere autenticata da una delle persone e secondo le modalità indicate nelle istruzioni.

AUTENTICAZIONE (3) DELLA FIRMA DEL CANDIDATO CHE DESIGNA IL MANDATARIO ELETTORALE

A norma dell'articolo 21 del decreto del Pre	esidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
certifico vera e autentica la firma apposta	in mia presenza alla sopra estesa dichiarazione di
designazione del mandatario elettorale dal	sig
nato a	il
domiciliato in	
della cui identità sono certo.	·······
Il sottoscrittore è stato preventivamente an incorrere in caso di dichiarazione mendace.	nmonito sulla responsabilità penale nella quale può
, addì	
Timbro	Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

^{(3) —} L'autenticazione della firma del candidato che designa il mandatario elettorale deve essere effettuata da una delle persone e secondo le modalità indicate nelle istruzioni.

2ª Parte

MODELLI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Allegato n. 8 Modello di dichiarazione di presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale
Allegato n. 9 Modello di dichiarazione del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale di accettazione dei collegamenti di liste circoscrizionali che fanno parte di un gruppo di liste o di diversi gruppi riunitisi in coalizione
Allegato n. 10 Modello di verbale di ricevuta di avvenuta presentazione di una candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale rilasciato dalla cancelleria dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte d'Appello di Bologna
Allegato n. 11 Modello di ricevuta della designazione del rappresentante effettivo di una candidatura alla carica di Presidente presso l'Ufficio centrale regionale
Allegato n. 12 Modello di ricevuta della designazione del rappresentante supplente di una candidatura alla carica di Presidente presso l'Ufficio centrale regionale
Allegato n. 13 Modello di designazione del mandatario elettorale da parte di un candidato a Presidente della Giunta regionale

Elezione dell'Assemblea legislativa e del Presidente della giunta regionale

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

[Articolo 4, commi 1 e 2, della legge regionale 23 luglio 2014, n. 21]

Elezioni regionali

Modello di dichiarazione di presentazione di candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale

DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PER L'ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DI DOMENICA 20
Il sottoscritto
nato a il residente a e domiciliato
in occasione delle consultazioni regionali per l'elezione dell'Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale che si terranno domenica,
DICHIARA
Di presentare la propria candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna;
Il sottoscritto dichiara altresì:
A. Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incandidabilità previste dall'art. 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;
B. Il collegamento della propria candidatura con le seguenti singole liste circoscrizionali:
1. Liste circoscrizionali che fanno parte del gruppo di liste contraddistinte dal seguente contrassegno
presentate nelle circoscrizioni di;
2. Liste circoscrizionali che fanno parte del gruppo di liste contraddistinte dal seguente contrassegno
presentate nelle circoscrizioni di

 Liste circoscrizionali che fanno parte del gruppo di liste contraddistinte dal seguente contrassegno
presentate nelle circoscrizioni di
;
4. Liste circoscrizionali che fanno parte del gruppo di liste contraddistinte dal seguente contrassegno
presentate nelle circoscrizioni di;
5. Liste circoscrizionali che fanno parte del gruppo di liste contraddistinte dal seguente contrassegno
presentate nelle circoscrizioni di;
C. Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di;
D. Di non avere ricoperto ininterrottamente la carica di Presidente della Giunta regionale per gli ultimi due mandati consecutivi;
E. Di effettuare le seguenti deleghe:
1. Di delegare il signor Nato a. Il

(Prosegue)

- Per assistere alle operazioni di sorteggio delle candidature presso l'Ufficio Centrale Regionale costituito presso la Corte d'Appello di Bologna.
- Per designare personalmente o per mezzo di persone da loro autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio – i rappresentanti di lista presso ogni Ufficio elettorale di sezione e, rispettivamente, presso l'Ufficio Centrale Regionale e l'Ufficio Centrale Circoscrizionale nell'esercizio dei poteri di ammissione delle liste.
- Per ricevere le comunicazioni e proporre i ricorsi amministrativi dinanzi all'Ufficio Centrale Regionale previsti dall'art. 10 della legge 108/1968.

2. Di incaricare il signor (1)	
Nato a	
Il	e domiciliato in
Tel	Cellulare
-	a documentazione relativa alla propria candidatura Giunta regionale alla cancelleria dell'Ufficio Centrale ppello.
A corredo della presente dichiarazion	e unisce:
	esidente della Giunta regionale di accettazione dei coscrizionali che formano il gruppo di liste o i gruppi zione;
_	niarazioni convergenti rese dai delegati delle singole il gruppo di liste o i gruppi di liste che fanno parte teno cinque province;
 Certificato di iscrizione del car Repubblica; 	ndidato nelle liste elettorali di un Comune della
addì	
	Firma del Candidato

⁽¹⁾ Trattasi di eventuale incarico da affidare qualora il candidato alla carica di Presidente non provveda personalmente al deposito.

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

A norma dell'art. 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
del 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, certifico vera ed
autentica la firma, apposta in mia presenza, alla sopra estesa dichiarazione,
dal Signor
nato ailil
domiciliato in
della cui identità sono certo.
Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale
può incorrere in caso di dichiarazione mendace.
addì
Firma (nome e cognome per esteso)
e qualifica del pubblico ufficiale che autentica la firma

Elezione dell'Assemblea legislativa e del Presidente della giunta regionale

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI COLLEGAMENTO DI LISTE CIRCOSCRIZIONALI CHE FANNO PARTE DI GRUPPI DI LISTE O DI DIVERSI GRUPPI RIUNITISI IN COALIZIONE

Elezioni regionali

Modello di dichiarazione di collegamento di liste circoscrizionali che fanno parte di gruppi di liste o di diversi gruppi riunitisi in coalizione

DICHIARAZIONE DI COLLEGAMENTO DI LISTE CIRCOSCRIZIONALI CHE FANNO PARTE DI GRUPPI DI LISTE O DI DIVERSI GRUPPI RIUNITISI IN COALIZIONE

Nota bene — Questo documento deve essere compilato e autenticato in più esemplari. Il primo dei detti esemplari deve essere allegato agli atti di presentazione del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale; gli altri esemplari devono essere consegnati ai delegati presentatori della/e lista/e circoscrizionale/i per essere, quindi, allegati alla loro documentazione di presentazione della rispettiva lista circoscrizionale (atti convergenti di collegamento). Il sottoscritto nato a il residente aresidente a e domiciliato in **DICHIARA** Di accettare il collegamento tra la propria candidatura e le liste circoscrizionali che fanno parte del gruppo di liste o di diversi gruppi riunitisi in coalizione, contraddistinti dai seguenti contrassegni: 1) Gruppo di liste avente il contrassegno: presente nelle circoscrizioni di......; 2) Gruppo di liste avente il contrassegno:

presente nelle circoscrizioni di.....

Firma del Candidato	
addì	
presente nelle circoscrizioni di	
8) Gruppo di liste avente il contrassegno:	
	;
presente nelle circoscrizioni di	
7) Gruppo di liste avente il contrassegno:	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
presente nelle circoscrizioni di	
6) Gruppo di liste avente il contrassegno:	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
presente nelle circoscrizioni di	
5) Gruppo di liste avente il contrassegno:	
	;
presente nelle circoscrizioni di	
4) Gruppo di liste avente il contrassegno:	
	•••
presente nelle circoscrizioni di	
3) Gruppo di liste avente il contrassegno:	

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

A norma dell'art. 21, comma 2,	del decreto	del Presidente	della Repubblica
del 28 dicembre 2000, n. 445,	e successive	modificazioni,	certifico vera ed
autentica la firma, apposta in n	nia presenza,	alla sopra es	tesa dichiarazione,
dal Signor			
nato a			. il
domiciliato in			
della cui identità sono certo.			
Il sottoscrittore è stato preventivament	te ammonito su	lla responsabilit	à penale nella quale
può incorrere in caso di dichiarazione r	nendace.		
addì			
	Firma (non	ne e cognome per es	steso)
e	qualifica del pubbli	ico ufficiale che aut	entica la firma

Elezione dell'Assemblea legislativa e del Presidente della giunta regionale

MODELLO DI VERBALE DI RICEVUTA
DI AVVENUTA PRESENTAZIONE
DI UNA CANDIDATURA ALLA CARICA
DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
RILASCIATO DALLA CANCELLERIA
DELL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE
COSTITUITO PRESSO LA CORTE D'APPELLO
DI BOLOGNA

Elezioni regionali

Modello di verbale di ricevuta di avvenuta presentazione di una candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale rilasciato dalla cancelleria dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte d'Appello di Bologna

VERBALE DI RICEVUTA DI AVVENUTA PRESENTAZIONE DI UNA CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE RILASCIATO DALLA CANCELLERIA DELL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE COSTITUITO PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

PER L'ELEZIONE DELL'AS	SEMBLEA LEGISLATIVA
E DEL PRESIDENTE DELL	A GIUNTA REGIONALE
DELLA REGIONE EI	MILIA-ROMAGNA
DI DOMENICA	20

CANCELLERIA DELLA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

Ľa	unno duemila, addì
	l mese di, alle ore, si è presentato presso questa cancelleria signor
	to a il
•	che ha presentato la propria candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale.
	oppure in alternativa
•	incaricato a presentare la candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale del signor
	sottoscritto procede alla identificazione del presentatore ed accerta che lo stesso è il

- In allegato, sono stati presentati:
- Dichiarazione di candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale;
- Dichiarazione del candidato Presidente della Giunta regionale di collegamento con liste circoscrizionali che fanno parte di un gruppo di liste o più gruppi di liste riunite in coalizione;
- Numero copie di dichiarazioni analoghe e convergenti rese dai delegati delle singole liste circoscrizionali che formano il gruppo di liste o più gruppi di liste riunite in coalizione, presentate in almeno cinque province;
- Certificato di iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica.

Alla predetta candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale è attribuito, secondo l'ordine di presentazione, il numero

Di quanto sopra viene redatto, in duplice esemplare, il presente verbale, che viene letto, confermato e sottoscritto.

Il candidato alla carica di Presidente/L'incaricato Il cancelliere dell'Ufficio Centrale Regionale

Elezione dell'Assemblea legislativa e del Presidente della giunta regionale

MODELLO DI RICEVUTA
DELLA DESIGNAZIONE
DEL RAPPRESENTANTE EFFETTIVO
DI UNA CANDIDATURA ALLA CARICA
DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PRESSO L'UFFICIO CENTRALE REGIONALE

ELEZIONI REGIONALI
Modello di ricevuta della designazione
del rappresentante effettivo di una candidatura
alla carica di Presidente presso l'Ufficio centrale regionale

ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DI DOMENICA 20
CANCELLERIA DELLA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Canno duemila, addì
Bollo della Cancelleria TL CANCELLIERE Cancelleria

^{(1) —} Indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.

Elezione dell'Assemblea legislativa e del Presidente della giunta regionale

MODELLO DI RICEVUTA
DELLA DESIGNAZIONE
DEL RAPPRESENTANTE SUPPLENTE
DI UNA CANDIDATURA ALLA CARICA
DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PRESSO L'UFFICIO CENTRALE REGIONALE

Elezioni regionali

Modello di ricevuta della designazione del rappresentante supplente di una candidatura alla carica di Presidente presso l'Ufficio centrale regionale

ELEZIONE DELL'ASSEME	BLEA LEGISLATIVA
E DEL PRESIDENTE DELLA	GIUNTA REGIONALE
DELLA REGIONE EMI	LIA-ROMAGNA
DI DOMENICA	20

CANCELLERIA DELLA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

	del mese di, alle ore,
1 1	ancelleria la dichiarazione scritta, debitamente sottoscritta
	(1)
e del sig	(1),
nella loro qualità di delegati del c	candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale
all'elezione dell'Assemblea legislativ	va e del Presidente della giunta regionale della Regione
e	20 contraddistinta con il numero di
presentazione	,
con la quale il sig	,
	ante supplente dell'anzidetta candidatura alla carica di
	egionale costituito presso questa Corte d'Appello.
Si rilascia la presente ricevuta per att	testare che la dichiarazione di cui sopra è stata effettivamente
depositata presso questa cancelleria.	•
	Il Cancelliere
(Bollo della	DELL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE
della Cancelleria	

(1) — Indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.

Elezione dell'Assemblea legislativa e del Presidente della giunta regionale

MODELLO DI DESIGNAZIONE DEL MANDATARIO ELETTORALE DA PARTE DI UN CANDIDATO A PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Elezioni regionali Modello di designazione del mandatario elettorale da parte di un candidato a Presidente della Giunta regionale

DESIGNAZIONE DEL MANDATARIO ELETTORALE

(da presentare al collegio regionale di garanzia elettorale costituito presso la Corte d'appello)

[l sottoscritto			
nato a	lezioni che 1 4, della leg	si svolge gge 23 fe	, , eranno
DESIGNA,			
quale mandatario elettorale per tutti gli adempimenti l sig il il il			,
Firma del car che designa il manda		e	

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL CANDIDATO CHE DESIGNA IL MANDATARIO ELETTORALE

certifico vera e autentica la firma a designazione del mandatario elettora	del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, pposta in mia presenza alla sopra estesa dichiarazione di le dal sig,
nato adomiciliato indella cui identità sono certo.	il,
Il sottoscrittore è stato preventivami incorrere in caso di dichiarazione me	ente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può endace.
, addì	20
Timbro	
	Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

3ª Parte

MODELLO DEL MANIFESTO CON I CANDIDATI ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E I CANDIDATI DELLE LISTE CIRCOSCRIZIONALI

Allegato	n. 14	
----------	-------	--

Elezione dell'Assemblea legislativa e del Presidente della giunta regionale

MODELLO DEL MANIFESTO CON I CANDIDATI ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E I CANDIDATI DELLE LISTE CIRCOSCRIZIONALI

Elezioni regionali ALLEGATO N. 14

alla carica di Presidente della Giunta regionale Modello del manifesto con i candidati e i candidati delle liste circoscrizionali

CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE DELLA PROVINCIA DI.....

ELEZIONI DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA DI DOMENICA

CANDIDATI ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E LISTE CIRCOSCRIZIONALI COLLEGATE PER L'ELEZIONE DI N...... CONSIGLIERI REGIONALI ASSEGNATI ALLA CIRCOSCRIZIONE

	Cognome e nome del candidato presidente (1)	LISTE COLLEGATE (2)
	Cognome e nome del candidato presidente (1)	LISTE COLLEGATE (2)
ONALE	Cop e 1 can pres	T B
ra regi		
A GIUNT	ome me !! dato	GATE
TE DELL	Cognome e nome del candidato presidente (1)	LISTE COLLEGATE (2) (2)
CANDIDATI ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE		
CA DI PI		
LA CARI	Cognome e nome del candidato presidente (1)	LISTE COLLEGATE (2)
DATI AL		
CANDI	Cognome e nome del candidato presidente (1)	LISTE COLLEGATE (2)
	Cognome e nome del candidate president	COLLEGA (2)
	Cognome e nome del candidato presidente (1)	LISTE COLLEGATE (2)

Cognome e nome	candidati	consigliere	(6)						
Cognome e nome	candidati	consigliere	(3)						
Cognome e nome	candidati	consigliere	(3)						
Cognome e nome	candidati	consigliere	(6)(3)						
Cognome e nome	candidati	consigliere	(3)						
Cognome e nome	candidati	consigliere	(3)						
Cognome e nome	candidati	consigliere	(3)						
Cognome e nome	candidati	consigliere	(3)						
Cognome e nome	candidati	consigliere	(3)						
Cognome e nome	candidati	consigliere	(3)						
Cognome e nome	candidati	consigliere	(3)						
Cognome e nome	candidati	consigliere	(3)						
Cognome e nome	candidati	consigliere	(3)						

20
Ţ
, add
•
, addì

IL PRESIDENTE DELL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE IL PRESIDENTE DELL'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE Le liste circoscrizionali, disposte sotto i candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale e in maniera tale da evidenziare l'esistenza del collegamento – debbono essere riportate e avente efficacia per tutte le circoscrizioni elettorali della regione. (5)

(1) I candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, con i cognomi e i nomi, debbono essere riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio compiuto dall'Ufficio centrale regionale

secondo l'ordine risultante dal sorteggio effettuato dall'Ufficio centrale circoscrizionale e avente valore per la singola circoscrizione.

Per ogni candidato dovranno essere indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita. Per le donne coniugate o vedove può essere indicato anche il cognome del marito. (3)

APPENDICE NORMATIVA

ALLE ISTRUZIONI
PER LA PRESENTAZIONE
E L'AMMISSIONE
DELLE CANDIDATURE



SOMMARIO

PARTE PRIMA ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE – PROCEDIMENTO ELETTORALE	
Costituzione della Repubblica italiana (articoli 121 e 122).	5
Legge regionale 31 marzo 2005, n. 13 - Statuto della Regione Emilia-Romagna (articoli 29 e 42)	6
Legge 2 luglio 2004, n. 165 - Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione.	·· 7
Legge regionale 23 luglio 2014, n. 21 - Norme per l'elezione dell'Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale	10
Legge 23 febbraio 1995, n. 43 - Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario (articolo 5)	19
Legge 17 febbraio 1968, n. 108 - Norme per la elezione dei consigli regionali nelle regioni a statuto normale (articoli 1, sesto comma, 3, secondo, sesto e settimo comma, 4, 8, 9 ad esclusione del quinto comma, 10, 11, 12, 14, 16-bis, 17, 19, 20 e 21)	20
Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 - Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali (articoli 13, 32, 33, 34, 35, 86, 87, 87bis, 88, 90, 93, 100 e 102)	24
Legge 21 marzo 1990 n. 53 -Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale (articoli 14 e 16)	30
Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 - Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo (articoli 1 e 2; articolo 129 dell'Allegato 1 – Codice del processo amministrativo;	
articolo 2 dell'Allegato 4 – Norme di coordinamento e abrogazioni)	31
PARTE SECONDA INCANDIDABILITÀ – INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ	35
Costituzione italiana (articoli 84, 104, 135)	35
Legge 24 gennaio 1979 n. 18 - Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia	27

	Legge 23 aprile 1981, n. 154 - Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità
	degli addetti al Servizio sanitario nazionale
	Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
	(articolo 65)
	Decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235 - Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità
	e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna
	per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190
	(articoli 7, 9, 15, 16, 17 e 18)
	Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 - Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di
	incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma
	dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (articoli 11, 12, 13 e 14)
	Legge regionale 26 luglio 2013, n. 11 - Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'assemblea
	legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la
	semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'assemblea (articolo 16)
P	ARTE TERZA
O	BBLIGHI DI TRASPARENZA52
	The second second of the second secon
	Legge 9 gennaio 2019, n. 3 - Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici
	(articolo 1, commi 14, 15 e 23)
	17, 1, 0 2)

PARTE PRIMA ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE – PROCEDIMENTO ELETTORALE

Costituzione della Repubblica italiana (articoli 121 e 122)

(Omissis)

Articolo 121

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.

La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.

Articolo 122

Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.

(Omissis)

Legge regionale 31 marzo 2005, n. 13 -Statuto della Regione Emilia-Romagna (articoli 29 e 42)

(Omissis)

TITOLO IV LA REGIONE, ORGANI DI GOVERNO CAPO I - IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

(Omissis)

Articolo 29

Elezione dell'Assemblea legislativa

- 1. L'Assemblea legislativa è eletta a suffragio universale e diretto, con voto personale ed eguale, libero e segreto.
- 2. L'Assemblea è composta da cinquanta componenti, compreso il Presidente della Giunta regionale.

(Omissis)

CAPO II - IL PRESIDENTE DELLA REGIONE E LA GIUNTA REGIONALE Articolo 42

Elezione del Presidente della Giunta regionale

1. Il Presidente della Giunta regionale è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione dell'Assemblea legislativa regionale.

(Omissis)

Legge 2 luglio 2004, n. 165 - Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione

CAPO I

Articolo 1

Disposizioni generali

1. Il presente capo stabilisce in via esclusiva, ai sensi dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, i principî fondamentali concernenti il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali.

Articolo 2

Disposizioni di principio, in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, in materia di ineleggibilità

- 1. Fatte salve le disposizioni legislative statali in materia di incandidabilità per coloro che hanno riportato sentenze di condanna o nei cui confronti sono state applicate misure di prevenzione, le regioni disciplinano con legge i casi di ineleggibilità, specificamente individuati, di cui all'articolo 122, primo comma, della Costituzione, nei limiti dei seguenti principi fondamentali:
 - *a)* sussistenza delle cause di ineleggibilità qualora le attività o le funzioni svolte dal candidato, anche in relazione a peculiari situazioni delle regioni, possano turbare o condizionare in modo diretto la libera decisione di voto degli elettori ovvero possano violare la parità di accesso alle cariche elettive rispetto agli altri candidati;
 - b) inefficacia delle cause di ineleggibilità qualora gli interessati cessino dalle attività o dalle funzioni che determinano l'ineleggibilità, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature o altro termine anteriore altrimenti stabilito, ferma restando la tutela del diritto al mantenimento del posto di lavoro, pubblico o privato, del candidato;
 - c) applicazione della disciplina delle incompatibilità alle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni qualora ricorrano le con- dizioni previste dall'articolo 3, comma 1, lettere a) e b);
 - d) attribuzione ai Consigli regionali della competenza a decidere sulle cause di ineleggibilità dei propri componenti e del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria a decidere sui relativi ricorsi. L'esercizio delle rispettive funzioni è comunque garantito fino alla pronuncia definitiva sugli stessi ricorsi;
 - e) eventuale differenziazione della disciplina dell'ineleggibilità nei confronti del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali;
 - f) previsione della non immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto, sulla base della normativa regionale adottata in materia.

Articolo 3

Disposizioni di principio, in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, in materia di incompatibilità

- 1. Le regioni disciplinano con legge i casi di incompatibilità, specificatamente individuati, i cui all'articolo 122, primo comma, della Costituzione, nei limiti dei seguenti principi fondamentali:
 - *a)* sussistenza di cause di incompatibilità, in caso di conflitto tra le funzioni svolte dal Presidente o dagli altri componenti della Giunta regionale o dai consiglieri regionali e altre situazioni o cariche, comprese quelle elettive, suscettibile, anche in relazione a peculiari condizioni delle regioni, di compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione ovvero il libero espletamento della carica elettiva;
 - b) sussistenza di cause di incompatibilità, in caso di conflitto tra le funzioni svolte dal Presidente o dagli altri componenti della Giunta regionale o dai consiglieri regionali e le funzioni svolte dai medesimi presso organismi internazionali o sopranazionali;
 - c) eventuale sussistenza di una causa di incompatibilità tra la carica di assessore regionale e quella di consigliere regionale;
 - d) in caso di previsione della causa di incompatibilità per lite pendente con la regione, osservanza dei seguenti criteri:
 - 1) previsione della incompatibilità nel caso in cui il soggetto sia parte attiva della lite;
 - 2) qualora il soggetto non sia parte attiva della lite, previsione della incompatibilità esclusivamente nel caso in cui la lite medesima sia conseguente o sia promossa a seguito di giudizio definito con sentenza passata in giudicato;
 - e) attribuzione ai Consigli regionali della competenza a decidere sulle cause di incompatibilità dei propri componenti e del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria a decidere sui relativi ricorsi. L'esercizio delle rispettive funzioni è comunque garantito fino alla pronuncia definitiva sugli stessi ricorsi;
 - f) eventuale differenziazione della disciplina dell'incompatibilità nei confronti del Presidente della Giunta regionale, degli altri componenti della stessa Giunta e dei consiglieri regionali;
 - g) fissazione di un termine dall'accertamento della causa di incompatibilità, non superiore a trenta giorni, entro il quale, a pena di decadenza dalla carica, deve essere esercitata l'opzione o deve cessare la causa che determina l'incompatibilità, ferma restando la tutela del diritto dell'eletto al mantenimento del posto di lavoro, pubblico o privato.

Articolo 4

Disposizioni di principio, in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, in materia di sistema di elezione

- 1. Le regioni disciplinano con legge il sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali nei limiti dei seguenti principi fondamentali:
 - *a)* individuazione di un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze nel Consiglio regionale e assicuri la rappresentanza delle minoranze;
 - b) contestualità dell'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale, se il Presidente è eletto a suffragio universale e diretto. Previsione, nel caso in cui la regione adotti l'ipotesi di elezione del Presidente della Giunta regionale secondo modalità diverse dal suffragio universale e

diretto, di termini temporali tassativi, comunque non superiori a novanta giorni, per l'elezione del Presidente e per l'elezione o la nomina degli altri componenti della Giunta;

c) divieto di mandato imperativo.

CAPO II

Articolo 5

Durata degli organi elettivi regionali

1. Gli organi elettivi delle regioni durano in carica per cinque anni, fatta salva, nei casi previsti, l'eventualità dello scioglimento anticipato del Consiglio regionale. Il quinquennio decorre per ciascun Consiglio dalla data della elezione e le elezioni dei nuovi Consigli hanno luogo non oltre i sessanta giorni successivi al termine del quinquennio o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori.

Legge regionale 23 luglio 2014, n. 21 - Norme per l'elezione dell'Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale

TITOLO I NORME GENERALI E CANDIDATURE

Articolo 1

Composizione dell'Assemblea legislativa e modalità di elezione

- 1. Ai sensi dell'articolo 29 dello Statuto regionale, l'Assemblea legislativa è composta da cinquanta consiglieri, compreso il Presidente della Giunta regionale. È altresì ricompreso il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello ottenuto dal Presidente eletto.
- 2. A norma dell'articolo 27, comma 2, dello Statuto, i consiglieri regionali rappresentano la comunità regionale ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato.
- 3. L'Assemblea legislativa e il Presidente della Giunta regionale sono eletti contestualmente, a suffragio universale e diretto, con voto personale, eguale, libero e segreto, sulla base di liste circoscrizionali concorrenti e di coalizioni regionali concorrenti ognuna collegata con un candidato alla carica di Presidente della Giunta, con criterio proporzionale, con applicazione di un premio di maggioranza ed assicurando la rappresentanza delle minoranze.

Articolo 2

Proclamazione del Presidente della Giunta

1. È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera a).

Articolo 3

Individuazione dei seggi e delle circoscrizioni provinciali

- 1. Quaranta dei consiglieri assegnati all'Assemblea legislativa sono eletti con criterio proporzionale sulla base di liste circoscrizionali concorrenti ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 3, e articolo 13, comma 1, mediante riparto nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti residui nel collegio unico regionale. Nove dei consiglieri assegnati alla Regione sono eletti con sistema maggioritario nell'ambito dei candidati concorrenti nelle liste circoscrizionali in base ai voti conseguiti dalle coalizioni di liste o gruppi di liste collegati ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere da b) a f). Un seggio è riservato al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente ai sensi dell'articolo 13, comma 3.
- 2. Le circoscrizioni elettorali coincidono con i territori delle province emiliano-romagnole di cui all'articolo 1, comma 2, dello Statuto regionale. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni è effettuata dividendo il numero degli abitanti della regione per i quaranta seggi di cui al primo comma del presente articolo e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento generale della stessa, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica.

Articolo 4

Presentazione delle candidature a Presidente

- 1. Le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale sono presentate all'ufficio centrale regionale nel termine previsto dall'articolo 9, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale).
- 2. La presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale è, a pena di esclusione, accompagnata dal certificato di iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un comune della Repubblica e dalla dichiarazione, resa dal candidato, di collegamento con le singole liste circoscrizionali che fanno parte di un gruppo di liste. Tale dichiarazione è efficace solo se corrisponde ad analoga e convergente dichiarazione resa dai delegati delle singole liste circoscrizionali che formano il gruppo di liste. La presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale non richiede la sottoscrizione da parte degli elettori.

Articolo 5

Presentazione delle liste circoscrizionali

1. La presentazione all'ufficio centrale circoscrizionale delle liste circoscrizionali dei candidati di cui all'articolo 3, comma 1, a pena di esclusione, deve essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con uno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale; tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dal candidato Presidente della Giunta regionale alla presentazione della sua candidatura. Le liste circoscrizionali sono ammesse se presenti con il medesimo contrassegno in almeno cinque circoscrizioni provinciali.

Articolo 6

Ammissione delle candidature a Presidente

1. L'ufficio centrale regionale ammette, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito dall'articolo 9, primo comma, della legge 108/1968, le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 1, se conformi alla presente legge, alla legge 108/1968 e all'ulteriore normativa statale attinente alla materia e, acquisite le necessarie comunicazioni dagli uffici circoscrizionali, comunica senza indugio a ciascun ufficio centrale circoscrizionale l'avvenuta ammissione, in almeno cinque circoscrizioni, delle liste aventi medesimo contrassegno. I candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, a pena di esclusione, devono essere collegati ad almeno un gruppo di liste ammesso nel numero di circoscrizioni di cui al periodo precedente. L'ufficio centrale regionale, subito dopo, effettua il sorteggio tra i candidati alla carica di Presidente ai fini del relativo ordine di stampa sulla scheda, comunicandone senza indugio gli esiti agli uffici centrali circoscrizionali per gli adempimenti cui questi ultimi sono tenuti in applicazione dell'articolo 11 della legge 108/1968.

Articolo 7

Limiti dei mandati per il Presidente

1. Non può essere immediatamente ricandidato alla carica di Presidente della Giunta regionale chi ha già ricoperto ininterrottamente tale carica per due mandati consecutivi.

Articolo 8

Candidature nelle liste circoscrizionali

1. Ciascuna lista circoscrizionale deve comprendere un numero di candidati non inferiore al numero dei seggi assegnati a ciascuna circoscrizione ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e non superiore allo stesso numero aumentato di un quarto, con arrotondamento all'unità superiore se il decimale è pari o maggiore di cinque. Nelle liste circoscrizionali, a pena d'inammissibilità, se il numero dei candidati è pari, ogni genere è rappresentato in misura eguale, se il numero dei candidati è dispari, ogni genere è rappresentato in numero non superiore di una unità rispetto all'altro genere.

Articolo 9

Ammissione delle liste circoscrizionali

- 1. Le liste circoscrizionali recanti identico contrassegno presenti nelle diverse circoscrizioni provinciali sono ammesse solo se collegate al medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale. Le liste circoscrizionali identificate con il medesimo contrassegno formano un gruppo di liste; il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale è a capo del gruppo di liste.
- 2. Più gruppi di liste circoscrizionali che indicano il medesimo candidato Presidente della Giunta regionale sono riunite in una coalizione di liste; il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale ad essi collegato è a capo della coalizione di liste.
- 3. L'ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito dall'articolo 9, primo comma, della legge 108/1968 per la presentazione delle liste dei candidati, verifica la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, previste dalla presente legge, dalla legge 108/1968 e dall'ulteriore normativa statale attinente alla materia, delle liste presentate ai sensi dell'articolo 5.
- 4. In caso di scioglimento anticipato dell'Assemblea legislativa, che comporti anche l'anticipo dello svolgimento delle elezioni rispetto alla scadenza del quinquennio di durata in carica degli organi elettivi ai sensi dell'articolo 5 della legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione) di almeno centoventi giorni, il numero minimo e massimo degli elettori per la presentazione delle liste circoscrizionali previsto dall'articolo 9, secondo comma, della legge 108/1968, è dimezzato.

Articolo 10

Modalità di espressione di voto

- 1. La votazione per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per l'elezione dell'Assemblea legislativa avviene su un'unica scheda.
- 2. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati, racchiusi in un più ampio rettangolo, il contrassegno del gruppo di liste ovvero i contrassegni dei gruppi di liste riunite in coalizione con cui il candidato è collegato. L'elettore può esprimere nelle apposite righe della scheda, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome ed il cognome del candidato o dei due candidati

compresi nella stessa lista. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.

- 3. Ciascun elettore può, a scelta:
 - a) votare solo per un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale tracciando un segno sul relativo rettangolo;
 - b) votare per un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una delle liste a esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste;
 - c) votare disgiuntamente per un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una delle altre liste a esso non collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste;
 - d) votare a favore solo di una lista tracciando un segno sul contrassegno; in tale caso il voto si intende espresso anche a favore del candidato Presidente della Giunta regionale a essa collegato.
- 4. Qualora l'elettore esprima il voto a favore di un candidato Presidente della Giunta regionale e per più di una lista, è ritenuto valido il solo voto al candidato Presidente e nulli i voti di lista.
- 5. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato il modello di scheda, formato secondo le indicazioni contenute nella presente legge. Il decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TITOLO II ASSEGNAZIONE DEI SEGGI E PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

Articolo 11

Soglie di sbarramento

1. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste circoscrizionali il cui gruppo abbia ottenuto, nell'intera regione, meno del tre per cento dei voti validi, se non collegato ad un candidato Presidente che ha ottenuto almeno il cinque per cento dei voti nella relativa elezione.

Articolo 12

Operazioni degli uffici centrali circoscrizionali

- 1. L'ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:
 - a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
 - b) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e i reclami presentati in proposito, decide, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione.
- 2. Ultimato il riesame, il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale fa chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che, suggellato e firmato dai componenti dell'ufficio medesimo, è allegato all'esemplare del verbale di cui al comma 4.

- 3. Compiute le suddette operazioni, l'ufficio centrale circoscrizionale:
 - a) somma i voti validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascun candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale nelle singole sezioni della circoscrizione;
 - b) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista circoscrizionale. La cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista circoscrizionale è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;
 - c) procede al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più uno, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale; nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. Se, con il quoziente così calcolato, il numero dei seggi da attribuire in complesso alle liste superi quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore. I seggi che rimangono non assegnati vengono attribuiti al collegio unico regionale;
 - d) stabilisce la somma dei voti residuati di ogni lista e il numero dei seggi non potuti attribuire ad alcuna lista per insufficienza di quozienti o di candidati. La determinazione della somma dei voti residuati deve essere fatta anche nel caso che tutti i seggi assegnati alla circoscrizione vengano attribuiti. Si considerano voti residuati anche quelli delle liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente ed i voti che, pur raggiungendo il quoziente, rimangano inefficienti per mancanza di candidati;
 - e) determina la cifra individuale di ogni candidato di ciascuna lista circoscrizionale. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione;
 - f) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista;
 - g) comunica all'ufficio centrale regionale, a mezzo di estratto del verbale, le somme di cui alla lettera a), il quoziente elettorale circoscrizionale, il numero dei seggi rimasti non attribuiti nella circoscrizione, e, per ciascuna lista, il numero dei candidati in essa compresi, la cifra elettorale, il numero dei seggi attribuiti e i voti residui; comunica altresì la graduatoria di cui alla lettera f) comprensiva delle cifre individuali ottenute da ciascun candidato.
- 4. Di tutte le operazioni dell'ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria dell'ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.

Articolo 13

Operazioni dell'ufficio centrale regionale

- 1. L'ufficio centrale regionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici centrali circoscrizionali:
 - a) determina il numero dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni;
 - b) determina, per ciascuna lista, il numero dei voti residuati. Successivamente procede alla somma dei predetti voti per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno;

- c) procede alla assegnazione ai predetti gruppi di liste dei seggi indicati alla lettera a). A tal fine divide la somma dei voti residuati di tutti i gruppi di liste per il numero dei seggi da attribuire; nell'effettuare la divisione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale regionale. Divide, poi, la somma dei voti residuati di ogni gruppo di liste per tale quoziente: il risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quei gruppi che abbiano avuto maggiori voti residuati. A parità anche di questi ultimi si procede a sorteggio. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste vengono attribuiti alle rispettive liste nelle singole circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale. A tal fine si moltiplica per cento il numero dei voti residuati di ciascuna lista e si divide il prodotto per il quoziente circoscrizionale. Qualora in una circoscrizione fosse assegnato un seggio ad una lista i cui candidati fossero già stati tutti esauriti, l'ufficio centrale regionale attribuisce il seggio alla lista di un'altra circoscrizione proseguendo nella graduatoria anzidetta.
- 2. L'ufficio centrale regionale procede al riparto della restante quota di seggi. A tal fine effettua le seguenti operazioni:
- a) proclama eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale il candidato Presidente che nella Regione ha ottenuto il maggior numero di voti validi sommando i voti ottenuti da ciascun candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale nelle singole circoscrizioni di cui all'articolo 12, comma 3, lettera a). Individua, altresì, il candidato alla carica di Presidente che ha ottenuto il totale dei voti validi immediatamente inferiore al candidato proclamato eletto, ai fini della riserva di un seggio da effettuare con le modalità di cui al comma 3;
- b) determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste circoscrizionali, sommando le cifre elettorali circoscrizionali attribuite alle liste circoscrizionali di ogni gruppo ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera b);
- c) determina la cifra elettorale regionale attribuita alla coalizione di liste ovvero al gruppo di liste non riunito in coalizione con cui il Presidente della Giunta regionale eletto ha dichiarato collegamento sommando le cifre elettorali circoscrizionali attribuite alle singole liste circoscrizionali che ne fanno parte; individua altresì il totale dei seggi assegnati ai sensi dell'articolo 12, comma 3, e del comma 1 del presente articolo, al gruppo di liste o alla coalizione collegati al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale eletto;
- d) qualora il gruppo di liste o la coalizione di liste collegati al candidato eletto Presidente della Giunta regionale abbia conseguito con l'assegnazione di cui all'articolo 12, comma 3, e del comma 1 del presente articolo, un numero di seggi superiore a ventiquattro, escluso il seggio riservato al Presidente della Regione, assegna al medesimo gruppo di liste o gruppi di liste che fanno parte della coalizione, quattro seggi di cui al secondo periodo dell'articolo 3, comma 1. A tal fine divide la somma delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di liste circoscrizionali in questione per il numero dei seggi da ripartire; nell'effettuare l'operazione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste per il quoziente così ottenuto: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste sono attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo le modalità di cui al comma 1, lettera c), settimo, ottavo e nono periodo, ad iniziare dalla prima circoscrizione alla quale non è stato ancora attribuito il seggio ai sensi del comma 1, lettera c), settimo e ottavo periodo. Qualora tutti i posti della graduatoria abbiano già dato luogo all'assegnazione di seggi, l'attribuzione di ulteriori seggi ha nuovamente inizio a partire dalla prima circoscrizione della medesima graduatoria. I restanti cinque seggi da assegnare sono ripartiti tra i gruppi di liste circoscrizionali non collegati al candidato alla carica di presidente eletto con le modalità previste nei precedenti periodi;

e) qualora il gruppo di liste o la coalizione di liste collegati al candidato eletto Presidente della Giunta regionale abbia conseguito, con l'assegnazione di cui all'articolo 12, comma 3, e di cui al comma 1 del presente articolo, un numero di seggi pari o inferiore a ventiquattro, assegna al medesimo gruppo di liste o gruppi di liste che fanno parte della coalizione, i nove seggi di cui all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, li ripartisce fra le medesime liste e li attribuisce nelle singole circoscrizioni secondo le modalità di cui alla lettera d). Verifica quindi se la cifra elettorale regionale conseguita dalla coalizione di liste ovvero dal gruppo di liste non riunito in coalizione con cui il Presidente della Giunta regionale eletto ha dichiarato collegamento, sia pari o superiore al quaranta per cento del totale dei voti validi conseguiti da tutte le coalizioni o gruppi di liste collegati ai candidati alla carica di Presidente;

- f) nel caso in cui la verifica prevista dal secondo periodo della lettera e), dia esito negativo, verifica se il totale dei seggi conseguiti dal gruppo di liste o dalla coalizione di liste collegati al candidato eletto Presidente della Giunta regionale a seguito dell'assegnazione dei nove seggi di cui al primo periodo della lettera e), sia pari o superiore a ventisette, escluso il seggio riservato al Presidente della Giunta regionale; qualora tale seconda verifica dia esito negativo, assegna con le modalità di cui alla lettera d) una quota aggiuntiva di seggi al gruppo di liste o ai gruppi di liste riuniti in coalizione collegati con il candidato Presidente eletto fino al raggiungimento dei ventisette seggi. Tali seggi aggiuntivi vengono tolti alle liste circoscrizionali non collegate al candidato alla carica di Presidente eletto a partire dai seggi assegnati con il resto minore o il minor voto residuo ai sensi del comma 1, e in subordine, qualora tutti i seggi siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, vengono tolti i seggi attribuiti alle liste circoscrizionali non collegate al candidato alla carica di Presidente eletto che hanno riportato la minore cifra elettorale. A parità anche di queste ultime si procede a sorteggio.
- 3. L'ufficio centrale regionale proclama eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. A tal fine è utilizzato l'ultimo dei seggi eventualmente spettante alle liste circoscrizionali collegate con il medesimo candidato non eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale assegnato ai sensi del comma 2, lettera d), ultimo periodo; in subordine è utilizzato il seggio attribuito con il resto minore o il minor voto residuo ai sensi del comma 1 tra quelli delle stesse liste; in subordine, qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'ufficio centrale regionale riserva il seggio che sarebbe stato attribuito alla lista circoscrizionale collegata che ha riportato la minore cifra elettorale. A parità anche di queste ultime si procede a sorteggio.
- 4. Il presidente dell'ufficio centrale regionale, in conformità dei risultati accertati dagli uffici circoscrizionali e dall'ufficio regionale stesso, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto, e seguendo la graduatoria prevista dall'articolo 12, comma 3, lettera f), i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.
- 5. Di tutte le operazioni dell'ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare è consegnato alla Direzione generale della Assemblea legislativa che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della Corte di appello.

Articolo 14

Surroghe

1. Se in corso di legislatura, per qualunque causa anche sopravvenuta, si rende vacante un seggio dell'Assemblea legislativa, questo è attribuito al candidato che, nella graduatoria delle cifre individuali della medesima lista circoscrizionale cui il seggio era stato assegnato, segue immediatamente l'ultimo eletto. Se i candidati della stessa lista nella medesima circoscrizione sono esauriti, il seggio è assegnato al candidato di una lista dello stesso gruppo in altra circoscrizione, individuato all'esito delle operazioni disciplinate dall'articolo 13, comma 1, lettera c), nono periodo.

2. Nel caso in cui si renda vacante il seggio assegnato ai sensi dell'articolo 13, comma 3, quest'ultimo è attribuito alla lista e al candidato cui è stato sottratto in applicazione di tale ultima disposizione; in caso di indisponibilità di tale candidato, il seggio è assegnato al candidato che segue nella graduatoria delle cifre individuali della stessa lista circoscrizionale. Se i candidati di tale ultima lista circoscrizionale sono esauriti, il seggio è assegnato al candidato di una lista dello stesso gruppo in altra circoscrizione, individuato all'esito delle operazioni disciplinate dall'articolo 13, comma 1, lettera c), nono periodo.

TITOLO III NORME FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

Articolo 15

Rinvio alle norme nazionali

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni della presente legge, sono recepite e continuano ad applicarsi, ove compatibili, le disposizioni della legge n. 108/1968 e della legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario) ed in particolare gli articoli 1, sesto comma, 3, secondo, sesto e settimo comma, 4, 8, 9 ad esclusione del quinto comma, 10, 11, 12, 14, 16 bis, 17, 19, 20 e 21 della legge 108/1968 e l'articolo 5 della legge 43/1995. Le disposizioni relative alla lista regionale per l'elezione dell'Assemblea legislativa si intendono riferite ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale. A tali candidati, nell'applicare le disposizioni degli articoli 9, 10 e 11 della legge 108/1968, si intende sostituito l'ufficio centrale regionale all'ufficio centrale circoscrizionale. Per quanto altro attinente alla materia elettorale non disciplinato dalla presente legge, trova applicazione la normativa statale vigente.

Articolo 16

Indizione delle elezioni

- 1. Nel rispetto della vigente normativa statale, sono adottati dal Presidente della Giunta regionale uscente il decreto di indizione delle elezioni, d'intesa con il Presidente della Corte d'Appello di Bologna, e quello di assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni. Tali decreti sono comunicati ai sindaci della Regione. Nel caso di scadenza naturale della legislatura, i decreti, di cui al primo periodo sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione cinquanta giorni prima della data delle elezioni.
- 2. Fatte salve le disposizioni statali in materia, in caso di scioglimento anticipato dell'Assemblea legislativa, il decreto di indizione deve essere pubblicato entro tre mesi dallo scioglimento stesso e le elezioni devono tenersi entro due mesi dalla pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni.
- 3. La Consulta di garanzia statutaria, ai sensi dell'articolo 69, comma 1, lettera a), dello Statuto regionale, prende atto degli eventi che hanno causato lo scioglimento anticipato entro tre giorni dall'evento stesso.

Articolo 17

Intese

1. Al fine di assicurare l'ottimale gestione del procedimento elettorale, anche avvalendosi della collaborazione degli uffici dell'amministrazione statale competenti in materia, possono essere stipulate intese con gli organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato interessati, fermo restando che sono a carico della Regione tutte le spese del procedimento indicate nell'articolo 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136 (Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale).

Articolo 18

Abrogazioni

- 1. È abrogato l'articolo 53 della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012).
- 2. Con l'applicazione della legge elettorale regionale non trovano applicazione i commi 3 e 4 dell'articolo 32 bis della legge regionale 26 luglio 2013, n. 11 (Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'Assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'Assemblea).

Articolo 19

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Legge 23 febbraio 1995, n. 43 - Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario (articolo 5)

(Omissis)

Articolo 5

- 1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alle elezioni regionali in una lista provinciale non possono superare l'importo massimo dato dalla cifra fissa pari a euro 38.802,85 incrementato di una ulteriore cifra pari al prodotto di euro 0,0061 per ogni cittadino residente nella circoscrizione. Per i candidati che si presentano nella lista regionale il limite delle spese per la campagna elettorale è pari a euro 38.802,85. Per coloro che si candidano in più liste provinciali le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una candidatura aumentato del 10 per cento. Per coloro che si candidano in una o più circoscrizioni provinciali e nella lista regionale le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una delle candidature nelle liste provinciali aumentato del 30 per cento.
- 2. Le spese per la propaganda elettorale espressamente riferite ai candidati ad eccezione del capolista nella lista regionale, ancorché sostenute dai partiti di appartenenza o dalle liste, sono computate, ai fini dei limiti di spesa di cui al comma 1, tra le spese dei singoli candidati, eventualmente pro quota. Tali spese debbono essere quantificate nella dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, numero 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441.

(Omissis)

Legge 17 febbraio 1968, n. 108 - Norme per la elezione dei consigli regionali nelle regioni a statuto normale

(articoli 1, sesto comma, 3, secondo, sesto e settimo comma, 4, 8, 9 ad esclusione del quinto comma, 10, 11, 12, 14, 16-bis, 17, 19, 20 e 21)

Articolo 1

Norme generali

I consigli regionali delle regioni a statuto normale sono eletti a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.

L'assegnazione dei seggi alle liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, mediante riparto dei seggi nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti residui nel collegio unico regionale.

Ogni elettore dispone di un voto di lista ed ha facoltà di attribuire preferenze nei limiti e con le modalità stabilite dalla presente legge.

Il territorio di ciascuna regione è ripartito in circoscrizioni elettorali corrispondenti alle rispettive province.

I consiglieri regionali rappresentano l'intera regione senza vincolo di mandato.

Salvo quanto disposto dalla presente legge, per la elezione dei consigli regionali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, nelle parti riguardanti i consigli dei comuni con oltre 15.000 abitanti.

(Omissis)

TITOLO III PROCEDIMENTO ELETTORALE

Articolo 8

Ufficio centrale circoscrizionale e regionale

1. Presso il tribunale nella cui giurisdizione è il comune capoluogo della provincia, è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, l'Ufficio centrale circoscrizionale, composto di tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente del tribunale.

Un cancelliere del tribunale è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'Ufficio.

Ai fini della decisione dei ricorsi contro la eliminazione di liste o di candidati, nonché per la attribuzione dei seggi in sede di collegio unico regionale, presso la Corte di appello del capoluogo della regione è costituito, entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, l'Ufficio centrale regionale, composto di tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente della Corte di appello medesima.

Un cancelliere della Corte d'appello è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'Ufficio.

Per il Molise l'Ufficio centrale regionale è costituito presso il tribunale di Campobasso.

Liste di candidati

Le liste dei candidati per ogni collegio devono essere presentate alla cancelleria del tribunale di cui al primo comma dell'articolo precedente dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti a quelli della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria del tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.

Le liste devono essere presentate:

- *a)* da almeno 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;
- b) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di
- 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;
- c) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di
- 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;
- d) da almeno 2.000 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti.

La firma degli elettori deve avvenire su apposito modulo recante il contrassegno di lista, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto.

Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.

Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nel collegio e non inferiore ad un terzo, arrotondato alla unità superiore.

Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

È consentito presentare la propria candidatura in un massimo di tre circoscrizioni purché sotto lo stesso simbolo. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro 12 ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati, invia le liste stesse all'Ufficio centrale regionale il quale, nelle 12 ore successive, sentiti i rappresentanti di lista, cancella le candidature eccedenti il limite di cui sopra e le rinvia, così modificate, agli Uffici centrali circoscrizionali.

Con la lista dei candidati si deve presentare inoltre:

- 1) i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione. I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati;
- 2) la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata [da un sindaco o da un notaio, da un pretore o da un giudice conciliatore]. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare;

- 3) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica di ciascun candidato;
- 4) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici. Non è ammessa inoltre la presentazione, da parte di chi non ha titolo, di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi.

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere la indicazione di due delegati autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio o presso l'Ufficio centrale circoscrizionale.

Articolo 10

Esame ed ammissione delle liste Ricorsi contro la eliminazione di liste o di candidati

L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:

- 1) verifica se le liste siano state presentate in termine, siano sottoscritte dal numero di elettori stabilito e comprendano un numero di candidati inferiore al minimo prescritto; dichiara non valide le liste che non corrispondano a queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore a quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, cancellando gli ultimi nomi; ricusa i contrassegni che non siano conformi alle norme di cui all'articolo precedente;
- 2) cancella dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'*articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55*, o per i quali manca la prescritta accettazione o la stessa non è completa a norma dell'articolo 9, ottavo comma;
- 3) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il 18º anno di età al primo giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di iscrizione delle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;
- 4) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione.

I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.

L'Ufficio centrale circoscrizionale torna a radunarsi l'indomani alle ore 9 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno e deliberare seduta stante.

Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista.

Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista possono, entro 24 ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale regionale.

Il ricorso deve essere depositato entro detto termine, a pena di decadenza, nella cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale.

Il predetto Ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale regionale, il ricorso con le proprie deduzioni.

L'Ufficio centrale regionale decide nei due giorni successivi.

Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate nelle 24 ore ai ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali.

Articolo 11

Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale conseguenti alle decisioni sull'ammissione delle liste -Manifesto con le liste dei candidati e schede per la votazione

L'Ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale regionale, compie le seguenti operazioni:

- 1) assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, di cui all'ultimo comma dell'articolo 9, appositamente convocati;
- 2) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;
- 3) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;
- 4) procede, per mezzo della prefettura, alla stampa del manifesto con le liste dei candidati ed i relativi contrassegni, secondo l'ordine risultato dal sorteggio, ed all'invio di esso ai sindaci dei comuni della provincia, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro l'ottavo giorno antecedente quello della votazione;
- 5) trasmette immediatamente alla prefettura le liste definitive con i relativi contrassegni, per la stampa delle schede nelle quali i contrassegni saranno riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio.

Le schede sono fornite a cura del Ministero dell'interno, con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate [alla presente legge].

Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 - Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali (articoli 13, 32, 33, 34, 35, 86, 87, 87bis, 88, 90, 93, 100 e 102)

(Omissis)

TITOLO II ELEZIONE DEI CONSIGLI COMUNALI

(Omissis)

CAPO II DELL'ELETTORATO ATTIVO

Articolo 13

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 13)

Sono elettori i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali compilate a termini della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, e successive modificazioni.

Per la ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali, la compilazione delle relative liste e la scelta dei luoghi di riunione degli elettori valgono le disposizioni della predetta legge.

(Omissis)

CAPO IV DEL PROCEDIMENTO ELETTORALE PREPARATORIO (Omissis)

SEZIONE III LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 10.000 2 ABITANTI

Articolo 32 (T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 30, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 18)

Il numero dei presentatori non può eccedere di oltre la metà le cifre indicate nel precedente comma.

La popolazione del Comune è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.

I sottoscrittori debbono essere elettori iscritti nelle liste del comune e la loro firma deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi; le firme devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i presentatori che non sappiano sottoscrivere si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 28.

Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.

Di tutti i candidati dev'essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, e la relativa elencazione dove recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

Nessuno può essere candidato in più di una lista di uno stesso Comune.

Con la lista devesi anche presentare:

- 1) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare;
- 2) la dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura;
- 3) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di qualsiasi Comune dalla Repubblica di ogni candidato;
- 4) l'indicazione di due delegati che hanno la facoltà di designare i rappresentanti delle liste presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale: le designazioni debbono essere fatte per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata nei modi indicati al quarto comma dell'art. 28.

La lista e gli allegati devono essere presentati alla segreteria del comune dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data della votazione.

Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione, e provvede a rimetterli entro lo stesso giorno alla Commissione elettorale mandamentale competente per territorio.

Articolo 33

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 32, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 20)

La Commissione elettorale mandamentale, entro il giorno successivo a quello stabilito per la presentazione delle liste:

- a) verifica che le liste siano sottoscritte dal numero richiesto di elettori, eliminando quelle che non lo sono:
- b) ricusa i contrassegni che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli presentati in precedenza, o con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento possono trarre in errore l'elettore. Ricusa altresì i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa;
- c) elimina dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, o per i quali manca ovvero è incompleta la dichiarazione di accettazione di cui al n. 2) del nono comma dell'art. 32, o manca il certificato di iscrizione nelle liste elettorali;
- d) cancella i nomi dei candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza;
- d-bis) verifica che nelle liste dei candidati sia rispettata la previsione contenuta nel comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. In caso contrario, riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto del citato comma 1 dell'articolo 73 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni. Qualora la lista, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto, ricusa la lista;

e) ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi in modo da assicurare il rispetto della previsione contenuta nel comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;

e-bis) assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, di cui al numero 4) del nono comma dell'art. 32, appositamente convocati.

Il delegato di ciascuna lista può prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dalla Commissione e delle modificazioni da questa apportate alla lista.

La commissione, entro il giorno successivo, si riunisce per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate, ammettere nuovi documenti e deliberare sulle modificazioni eseguite; nella stessa seduta ricusa altresì le liste per le quali non si sia provveduto a ripristinare il rapporto percentuale.

Articolo 34 (T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 33, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 21)

Le decisioni di cui all'articolo precedente devono essere immediatamente comunicate al Sindaco per la preparazione del manifesto con le liste dei candidati di cui all'art. 27, n. 3, e per l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, da effettuarsi entro l'ottavo giorno precedente l'elezione.17

Analoga immediata comunicazione deve essere fatta al Prefetto per la stampa delle schede nelle quali le liste saranno riportate secondo l'ordine risultato dal sorteggio.

Articolo 35 (T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 34, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 22)

La Commissione elettorale mandamentale, entro il giovedì precedente la elezione, trasmette al Sindaco, per la consegna al presidente di ogni sezione elettorale, contemporaneamente agli oggetti ed atti indicati nell'art. 27, l'elenco dei delegati autorizzati a designare i due rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale.

Tale designazione potrà essere comunicata entro il venerdì precedente l'elezione al segretario del Comune, che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali, ovvero direttamente ai singoli presidenti il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa della elezione, purché prima dell'inizio della votazione.

(Omissis)

CAPO IX DELLE DISPOSIZIONI PENALI

Articolo 86 (T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 77)

Chiunque, per ottenere, a proprio od altrui vantaggio, la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, il voto elettorale o l'astensione, dà, offre o promette qualunque utilità ad uno o più elettori, o, per accordo con essi, ad altre persone, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000, anche quando l'utilità promessa sia stata dissimulata sotto il

titolo di indennità pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno o di pagamento di cibi e bevande o rimunerazione sotto pretesto di spese o servizi elettorali.

La stessa pena si applica all'elettore che, per dare o negare la firma o il voto, ha accettato offerte o promesso ha ricevuto denaro o altra utilità.

Articolo 87

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 78)

Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore, od alla sua famiglia, per costringerlo a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o dal voto, o con notizie da lui riconosciute false, o con raggiri od artifizi, ovvero con qualunque mezzo illecito, atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressioni per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o dal voto, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000.

La pena è aumentata - e in ogni caso non sarà inferiore a tre anni - se la violenza, la minaccia o la pressione è fatta con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico o a nome di gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti.

Se la violenza o la minaccia è fatta da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è della reclusione da tre a quindici anni e della multa fino a lire 10.000.000.

Articolo 87-bis

Chiunque nella dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura espone fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

(Omissis)

Articolo 88 (T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 79)

Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica utilità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adoperi a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli all'astensione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000.

(Omissis)

Articolo 90 (T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 83)

Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo alteri il risultato della votazione, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 30927 a euro 2.065.

Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a sei anni. E' punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto è commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000 euro

Chiunque commette uno dei reati previsti dai Capi III e IV del Titolo VII del Libro secondo del codice penale aventi ad oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati ovvero forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, è punito con la pena dell'ammenda da 500 euro a 2.000 euro.

(Omissis)

Articolo 93 (T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 86)

Chiunque, essendo privato o sospeso dall'esercizio del diritto elettorale, o assumendo il nome altrui, firma una dichiarazione di presentazione di candidatura o si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, o dà il voto in più sezioni elettorali, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire 4.000.000.

Chiunque sottoscrive più di una dichiarazione di presentazione di candidatura è punito con la pena dell'ammenda da 200 euro a 1.000 euro.

(Omissis)

Articolo 100 (T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 93)

Qualunque elettore può promuovere l'azione penale, costituendosi parte civile, per i reati contemplati negli articoli precedenti.

L'azione penale, per tutti i reati contemplati nel presente testo unico, si prescrive in due anni dalla data del verbale ultimo delle elezioni. Il corso della prescrizione è interrotto da qualsiasi atto processuale, ma l'effetto interruttivo dell'atto non può prolungare la durata dell'azione penale per un tempo che superi, nel complesso, la metà del termine stabilito per la prescrizione.

(Omissis)

Articolo 102 (T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 95)

Le condanne per reati elettorali, ove venga dal giudice applicata la pena della reclusione, producono sempre la sospensione dal diritto elettorale e da tutti i pubblici uffici.

Se la condanna colpisce il candidato, la privazione dal diritto elettorale e di eleggibilità è pronunziata per un tempo non minore di cinque nè maggiore di dieci anni.

Il giudice può ordinare in ogni caso la pubblicazione della sentenza di condanna.

Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel Codice penale, e in altre leggi, per reati più gravi non previsti dal presente testo unico.

Ai reati elettorali non sono applicabili le disposizioni degli articoli dal 163 al 167 e 175 del Codice penale e dell'art. 487 del Codice di procedura penale, relative alla sospensione condizionale della pena e alla non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

Legge 21 marzo 1990 n. 53 - Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale (articoli 14 e 16)

Articolo 14

- 1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.
- 2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
- 3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.

(Omissis)

Articolo 16

- 2. Per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, i rappresentanti di lista devono essere elettori rispettivamente della regione, della provincia o del comune.
- 3. Le disposizioni di cui all'articolo 32, nono comma, n. 4), del testo unico n. 570 del 1960, sono estese anche ai comuni inferiori ai 5.000 abitanti ai fini della facoltà di designare i rappresentanti di lista presso ciascun seggio.

Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 - Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo (articoli 1 e 2; articolo 129 dell'Allegato 1 – Codice del processo amministrativo; articolo 2 dell'Allegato 4 – Norme di coordinamento e abrogazioni)

Articolo 1

Approvazione del codice e delle disposizioni connesse

- 1. E' approvato il codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 al presente decreto.
- 2. Sono altresì approvate le norme di attuazione di cui all'allegato 2, le norme transitorie di cui all'allegato 3 e le norme di coordinamento e le abrogazioni di cui all'allegato 4.

Articolo 2

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il 16 settembre 2010.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ALLEGATO 1

CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO LIBRO QUARTO OTTEMPERANZA E RITI SPECIALI TITOLO VI CONTENZIOSO SULLE OPERAZIONI ELETTORALI

CAPO II

TUTELA ANTICIPATA AVVERSO GLI ATTI DI ESCLUSIONE DAI PROCEDIMENTI ELETTORALI PREPARATORI PER LE ELEZIONI COMUNALI, PROVINCIALI E REGIONALI

Articolo 129

Giudizio avverso gli atti di esclusione dal procedimento preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali

- 1. I provvedimenti immediatamente lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali e per il rinnovo dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia sono impugnabili innanzi al tribunale amministrativo regionale competente nel termine di tre giorni dalla pubblicazione, anche mediante affissione, ovvero dalla comunicazione, se prevista, degli atti impugnati.
- 2. Gli atti diversi da quelli di cui al comma 1 sono impugnati alla conclusione del procedimento unitamente all'atto di proclamazione degli eletti.
- 3. Il ricorso di cui al comma 1, nel termine ivi previsto, deve essere, a pena di decadenza:
 - a) notificato, direttamente dal ricorrente o dal suo difensore, esclusivamente mediante consegna diretta, posta elettronica certificata o fax, all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato, alla Prefettura

- e, ove possibile, agli eventuali controinteressati; in ogni caso, l'ufficio che ha emanato l'atto impugnato rende pubblico il ricorso mediante affissione di una sua copia integrale in appositi spazi all'uopo destinati sempre accessibili al pubblico e tale pubblicazione ha valore di notifica per pubblici proclami per tutti i controinteressati; la notificazione si ha per avvenuta il giorno stesso della predetta affissione;
- b) depositato presso la segreteria del tribunale adito, che provvede a pubblicarlo sul sito internet della giustizia amministrativa e ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico.
- 4. Le parti, ove stiano in giudizio personalmente e non siano titolari di indirizzi di posta elettronica certificata risultanti dai pubblici elenchi, indicano, rispettivamente nel ricorso o negli atti di costituzione, l'indirizzo di posta elettronica certificata o il numero di fax da valere per ogni eventuale comunicazione e notificazione.
- 5. L'udienza di discussione si celebra, senza possibilità di rinvio anche in presenza di ricorso incidentale, nel termine di tre giorni dal deposito del ricorso, senza avvisi. Alla notifica del ricorso incidentale si provvede con le forme previste per il ricorso principale.
- 6. Il giudizio è deciso all'esito dell'udienza con sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi nello stesso giorno. La relativa motivazione può consistere anche in un mero richiamo delle argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice ha inteso accogliere e fare proprie.
- 7. La sentenza non appellata è comunicata senza indugio dalla segreteria del tribunale all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato.
- 8. Il ricorso di appello, nel termine di due giorni dalla pubblicazione della sentenza, deve essere, a pena di decadenza:
 - a) notificato, direttamente dal ricorrente o dal suo difensore, esclusivamente mediante consegna diretta, posta elettronica certificata o fax, all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato, alla Prefettura e, ove possibile, agli eventuali controinteressati; in ogni caso, l'ufficio che ha emanato l'atto impugnato rende pubblico il ricorso mediante affissione di una sua copia integrale in appositi spazi all'uopo destinati sempre accessibili al pubblico e tale pubblicazione ha valore di notifica per pubblici proclami per tutti i controinteressati; la notificazione si ha per avvenuta il giorno stesso della predetta affissione; per le parti costituite nel giudizio di primo grado la trasmissione si effettua presso l'indirizzo di posta elettronica certificata o il numero di fax indicato negli atti difensivi ai sensi del comma 4;
 - b) depositato in copia presso il tribunale amministrativo regionale che ha emesso la sentenza di primo grado, il quale provvede ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico;
 - c) depositato presso la segreteria del Consiglio di Stato, che provvede a pubblicarlo nel sito internet della giustizia amministrativa e ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico.
- 9. Nel giudizio di appello si applicano le disposizioni del presente articolo.
- 10. Nei giudizi di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, e 54, commi 1 e 2.

ALLEGATO 4 NORME DI COORDINAMENTO E ABROGAZIONI

(Omissis)

Articolo 2

Norme di coordinamento e abrogazioni in materia di elezioni amministrative

- 1. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) l'articolo 83 è sostituito dal seguente:

«Art. 83.

La tutela in materia di operazioni per l'elezione dei consiglieri comunali, successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, è disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del processo amministrativo.»;

- b) sono abrogati gli articoli: 83/2; 83/3; 83/4; 83/5; 83/6, 83/7; 83/8; 83/9; 83/10; 83/11; 83/12;
- c) all' articolo 84, primo comma, le parole: «, la Sezione per il contenzioso elettorale, il Consiglio di Stato» sono soppresse.
- 2. Alla legge 5 agosto 1962, n. 1257, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all' articolo 21, primo comma, le parole: «sia in materia di eleggibilità sia in materia di operazioni elettorali» sono sostituite dalle seguenti: «in materia di eleggibilità»;
 - b) l'articolo 23 è sostituito dal seguente:

«Art. 23.

Ricorso giurisdizionale in materia di operazioni elettorali. La tutela in materia di operazioni per l'elezione dei consiglieri comunali, successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, è disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del processo amministrativo.»;

- c) all' articolo 24, nella rubrica, le parole: «Consiglio regionale, della Corte di appello e del Consiglio di Stato» sono sostituite dalle seguenti: «Consiglio regionale e della Corte di appello» e, al primo comma, le parole: «Consiglio regionale, la Corte d'appello di Torino ed il Consiglio di Stato» sono sostituite dalle seguenti: «Consiglio regionale e la Corte d'appello di Torino»;
- d) all' articolo 30 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) al primo comma le parole: «al Consiglio di Stato» sono sostituite dalle seguenti: «alla Corte di appello di Torino» e le parole: «, giudicando in sede di giurisdizione esclusiva» sono soppresse;
- 2) al secondo comma le parole: «al Consiglio di Stato» sono sostituite dalle seguenti: «alla Corte di appello di Torino»;
 - e) all' articolo 31, primo comma, le parole: «il Consiglio regionale, la Corte d'appello di Torino ed il Consiglio di Stato» sono sostituite dalle seguenti: «il Consiglio regionale e la Corte d'appello di Torino»;

- f) all' articolo 33, terzo comma, le parole: «al Consiglio di Stato ed» sono soppresse.
- 3. Alla legge 23 dicembre 1966, n. 1147, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all' articolo 3, primo comma, le parole: «, sia davanti agli organi di giurisdizione ordinaria, sia davanti agli organi di giurisdizione amministrativa,» sono sostituite dalle seguenti: «davanti agli organi di giurisdizione ordinaria»;
 - b) all' articolo 7:
- 1) al comma 2 le parole: «sia per quanto riguarda la materia relativa alle operazioni per l'elezione, sia» sono soppresse;
- 2) dopo il secondo comma è inserito il seguente: «La tutela contro le operazioni per l'elezione dei consiglieri provinciali, successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, è disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del processo amministrativo.».
 - c) sono abrogati gli articoli: 2 e 8.
- 4. Alla legge 17 febbraio 1968, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all' articolo 19 il primo comma è sostituito dal seguente: «Per i ricorsi in materia di eleggibilità e decadenza si osservano le norme di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147.»;
 - b) all' articolo 19, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: «La tutela in materia di operazioni per l'elezione dei consiglieri regionali, successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, è disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del processo amministrativo.».
- 5. Agli articoli 31, primo comma, e 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, nonché all' articolo 17, primo comma, n.1), della legge 8 marzo 1951, n. 122, e all' articolo 11, primo comma, n. 4), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, le parole: «il quindicesimo giorno» sono sostituite dalle seguenti: «l'ottavo giorno».

PARTE SECONDA INCANDIDABILITÀ – INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

Costituzione italiana (articoli 84, 104, 135)

(Omissis)

Articolo 84

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni di età e goda dei diritti civili e politici.

L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.

L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

(Omissis)

Articolo 104

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.

Ne fanno parte di diritto il primo Presidente e il Procuratore generale della Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti, negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

(Omissis)

Articolo 135

La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.

I Giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

Legge 24 gennaio 1979 n. 18 - Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (articolo 6)

(Omissis)

Articolo 6

La carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia è incompatibile con quella di:

- a) presidente di giunta regionale;
- b) assessore regionale;
- b-bis) consigliere regionale;
- b-ter) presidente di provincia;

b-quater) sindaco di comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

Quando si verifichi una delle incompatibilità di cui al comma precedente, il membro del Parlamento europeo risultato eletto deve dichiarare all'ufficio elettorale nazionale, entro trenta giorni dalla proclamazione, quale carica sceglie.

Qualora il membro del Parlamento europeo non vi provveda, l'ufficio elettorale nazionale lo dichiara decaduto e lo sostituisce con il candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto.

Il membro del Parlamento europeo dichiarato decaduto ai sensi del precedente comma può proporre ricorso contro la decisione dell'ufficio elettorale nazionale avanti la corte di appello di Roma. Il ricorso deve essere proposto a pena di decadenza entro venti giorni dalla comunicazione della decisione.

Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui ai successivi articoli 44, 45, 46 e 47.

In relazione ai membri di cui al secondo comma dell'articolo 4, si applicano le cause di incompatibilità previste dalle rispettive disposizioni normative nazionali per l'elezione al Parlamento europeo.

Legge 23 aprile 1981, n. 154 - Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale¹

Articolo 1

Sono eleggibili a consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale, gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione.

Articolo 2

Non sono eleggibili a consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale:

- 1) il capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgano le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori ed i capi di gabinetto dei Ministri;
- 2) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i commissari di Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;

 $3)^{2}$

- 4) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;
- 5) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione della regione, della provincia o del comune nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;
- 6) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, alle preture ed ai tribunali amministrativi regionali nonché i vice pretori onorari e i giudici conciliatori;
- 7) i dipendenti della regione, della provincia e del comune per i rispettivi consigli;
- 8) i dipendenti dell'unità sanitaria locale facenti parte dell'ufficio di direzione di cui all'articolo 15, nono comma, numero 2), L. 23 dicembre 1978, n. 833, ed i coordinatori dello stesso per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'unità sanitaria locale da cui dipendono o lo ricomprende;
- 9) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'unità sanitaria locale con cui sono convenzionate o lo ricomprende o dei comuni che concorrono a costituire l'unità sanitaria locale con cui sono convenzionate;
- 10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario rispettivamente della regione, della provincia o del comune;

¹ L'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha abrogato la presente legge, fatte salve le disposizioni previste per i consiglieri regionali. L'art. 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, a disposizioni della presente legge, si intendono effettuate ai corrispondenti articoli del suddetto D.Lgs. n. 267/2000.

Abrogato per effetto del d. lgs 15 marzo 2010, n. 66, art. 2268, comma 1, numero 774.

- 11) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio ò azienda dipendente rispettivamente dalla regione, provincia o comune;
- 12) i consiglieri regionali, provinciali, comunali o circoscrizionali in carica, rispettivamente in altra regione, provincia, comune o circoscrizione.

Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 8), 9), 10) e 11) non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 7) e 12) del precedente primo comma non hanno effetto se gli interessati cessano rispettivamente dalle funzioni o dalla carica per dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

Le strutture convenzionate, di cui al numero 9) del primo comma, sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della L. 23 dicembre 1978, n. 833.

La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui ai commi secondo, terzo e quarto del presente articolo entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.

La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

L'aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato, senza assegni, fatta salva l'applicazione delle norme di cui alle leggi 12 dicembre 1966, n. 1078, 20 maggio 1970, n. 300, e 26 aprile 1974, n. 169.

Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.

Le cause di ineleggibilità previste dai numeri 8) e 9) del presente articolo non si applicano per la carica di consigliere provinciale.

Articolo 3

Non può ricoprire la carica di consigliere regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale:

- 1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza rispettivamente da parte della regione, della provincia o del comune o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente;
- 2) colui che, come titolare, amministratore dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, rispettivamente, nell'interesse della regione, della provincia o del comune, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della regione;
- 3) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma;
- 4) colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con la regione, la provincia o il comune. La pendenza di una lite in materia tributaria non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto consigliere comunale, competente

a decidere sul suo ricorso è la commissione del comune capoluogo di mandamento sede di pretura. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, competente a decidere è la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è, in ogni caso, la commissione del comune capoluogo di regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è la commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino;

- 5) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, della regione, della provincia o del comune ovvero di istituto o azienda da essi dipendenti o vigilati, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;
- 6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso la regione, la provincia o il comune ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- 7) colui che non ha reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante, rispettivamente, la regione, la provincia, il comune o la circoscrizione;
- 8) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nel precedente articolo 2.

L'ipotesi di cui al numero 2) del comma precedente non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici.

Le ipotesi di cui ai numeri 4) e 7) del primo comma del presente articolo non si applicano agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.

Articolo 4

Le cariche di membro di una delle due Camere, di Ministro e Sottosegretario di Stato, di giudice ordinario della Corte di cassazione, di componente del Consiglio superiore della magistratura, di membro del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, di magistrato del Tribunale supremo delle acque, di magistrato della Corte dei conti, di magistrato del Consiglio di Stato, di magistrato della corte costituzionale, di presidente e di assessore di giunta provinciale, di sindaco e di assessore dei comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale.

Le cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale sono altresì incompatibili rispettivamente con quelle di consigliere regionale di altra regione di consigliere provinciale di altra provincia, di consigliere comunale di altro comune, di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione.

La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere di una circoscrizione del comune.

Articolo 5

Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori della regione, della provincia, del comune e della circoscrizione in virtù di una norma di legge, statuto o regolamento in connessione con il mandato elettivo.

La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dalla presente legge importa la decadenza dalla carica di consigliere regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale.

Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa, importano la decadenza dalle cariche di cui al comma precedente.

Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni ovvero delle cause di incompatibilità sono applicabili le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo comma dell'articolo 2 della presente legge.

La cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilità o di incompatibilità.

Articolo 7

Nessuno può presentarsi come candidato in più di due regioni o in più di due province, o in più di due comuni o in più di due circoscrizioni, quando le elezioni si svolgano nella stessa data. I consiglieri regionali, provinciali, comunali o di circoscrizione in carica non possono candidarsi, rispettivamente, alla medesima carica in altro consiglio regionale, provinciale, comunale o di circoscrizione.

Il candidato che sia eletto contemporaneamente consigliere in due regioni, in due province, in due comuni, in due circoscrizioni, deve optare per una delle cariche entro cinque giorni dall'ultima deliberazione di convalida. Nel caso di mancata opzione rimane eletto nel consiglio della regione, della provincia, del comune o della circoscrizione in cui ha riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votati ed è surrogato nell'altro consiglio. Ai fini della surrogazione, per la elezione dei consigli dei comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti, si applica l'articolo 76 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dalla presente legge come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla presente legge il consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta.

Il consigliere ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale, il termine di dieci giorni previsto dal quarto comma decorre dalla data di notificazione del ricorso.

Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente il consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita il consigliere a rimuoverli o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare.

Qualora il consigliere non vi provveda entro i successivi dieci giorni il consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata dal consiglio è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio.

La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che sia stato dichiarato decaduto.

Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.

- I dipendenti delle unità sanitarie locali nonché i professionisti con esse convenzionati non possono ricoprire le seguenti cariche:
- 1) presidente o componente del comitato di gestione o presidente dell'assemblea generale delle unità sanitarie locali da cui dipendono o con cui sono convenzionati;
- 2) sindaco od assessore del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'unità sanitaria locale da cui dipendono o lo ricomprende o con cui sono convenzionati, nonché sindaco o assessore di comune con popolazione superiore ai 30 mila abitanti che concorre a costituire l'unità sanitaria locale da cui dipendono o con cui sono convenzionati;
- 3) presidente o componente della giunta della comunità montana nel caso previsto dall'articolo 15, nono comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- 4) componente del consiglio circoscrizionale nel caso in cui a detto consiglio siano attribuiti i poteri di cui all'articolo 15, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Articolo 9

Le cause di incompatibilità previste dai numeri 2) 3) e 4) dell'articolo 8 della presente legge non hanno effetto se i dipendenti delle unità sanitarie locali, entro dieci giorni dalla data in cui diviene esecutiva la loro nomina, abbiano chiesto di essere collocati in aspettativa. In tal caso l'aspettativa deve essere concessa senza assegni per tutta la durata del mandato, fatta salva l'applicazione delle norme di cui alle leggi 12 dicembre 1966, n. 1078, 20 maggio 1970, n. 300, e 26 aprile 1974, n. 169.

Le stesse cause di incompatibilità non hanno effetto per i professionisti di cui all'articolo 8 della presente legge se, entro il termine di cui al comma precedente, cessano dalle funzioni che danno luogo alla incompatibilità.

In questo caso la convenzione rimane sospesa per tutta la durata del mandato elettivo ed il professionista può essere sostituito, per detto periodo, secondo le modalità stabilite per le sostituzioni dagli accordi collettivi nazionali di cui all'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Le cause di incompatibilità di cui all'articolo 8 della presente legge non hanno effetto per i titolari di farmacia che richiedano la sostituzione, per la durata del mandato, con altro farmacista iscritto all'ordine dei farmacisti, nella conduzione professionale ed economica della farmacia.

Articolo 10

Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

- 1) gli articoli 10 ed 11 della legge 8 marzo 1951, n. 122, recante norme per la elezione dei consigli provinciali;
- 2) gli articoli 14, 15, 16, 17, 78 e 80 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;
- 3) l'articolo 3 della legge 10 settembre 1960, n. 962, recante modificazioni alla legge 8 marzo 1951, n. 122;

- 4) l'articolo 6 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, recante modificazioni alle norme sul contenzioso amministrativo;
- 5) la legge 25 febbraio 1971, n. 67, recante nuove norme in materia di eleggibilità a consigliere comunale;
- 6) la legge 22 maggio 1971, n. 280, di modifica all'articolo 15, numero 9), del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in materia di eleggibilità a consigliere comunale;
- 7) l'articolo 7, commi secondo, terzo e quarto della legge 8 aprile 1976, n. 278, recante norme sul decentramento e sulla partecipazione dei cittadini nell'amministrazione del comune;
- 8) gli articoli 4, secondo comma, 5, 6, 7 e 18 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante norme per la elezione dei consigli regionali.

...3

Articolo 12

Le norme della presente legge si applicano anche ai giudizi in materia di ineleggibilità ed incompatibilità in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge e non ancora definiti con sentenza passata in giudicato.

Le dimissioni, presentate in occasione delle elezioni amministrative svoltesi l'8 giugno 1980 o in data successiva, dalle cariche contemplate dalla presente legge, al fine di rimuovere cause di ineleggibilità o incompatibilità non più previste, possono essere revocate, ad istanza dell'interessato, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. In tal caso il rapporto di impiego viene ricostituito nello stato in cui si trovava al momento delle dimissioni, con restituzione delle indennità percepite a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche nelle ipotesi concernenti le unità sanitarie locali.

Articolo 13

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

³ Sostituisce il decimo comma dell'art. 28 e l'ottavo comma dell'art. 32, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (articolo 65)

(Omissis)

Articolo 65

Incompatibilità per consigliere regionale, comunale e circoscrizionale

- 1. Le cariche di presidente provinciale, nonché di sindaco e di assessore dei comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale.
- 2. Le cariche di consigliere comunale e circoscrizionale sono incompatibili, rispettivamente, con quelle di consigliere comunale di altro comune e di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione, anche di altro comune.
- 3. La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere di una circoscrizione dello stesso o di altro comune.

Decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235 - Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (articoli 7, 9, 15, 16, 17 e 18)

(Omissis)

CAPO III INCANDIDABILITÀ ALLE CARICHE ELETTIVE REGIONALI

Articolo 7

Incandidabilità alle elezioni regionali

- 1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali:
 - a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
 - b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
 - c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;
 - d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);
 - e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
 - f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
- 2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza del consiglio regionale, della giunta regionale, dei rispettivi presidenti e degli assessori regionali.
- 3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

(Omissis)

Articolo 9

Cancellazione dalle liste per incandidabilità alle elezioni regionali

- 1. In occasione della presentazione delle liste dei candidati per le elezioni del presidente della regione e dei consiglieri regionali, oltre alla documentazione prevista dall'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e dall'articolo 1, commi 3 e 8, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, o prevista dalle relative disposizioni delle leggi elettorali regionali, ciascun candidato rende, unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 7.
- 2. Gli uffici preposti all'esame delle liste dei candidati, entro il termine previsto per la loro ammissione, cancellano dalle liste stesse i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 e dei candidati per i quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell'ufficio, la sussistenza di alcuna delle predette condizioni di incandidabilità.
- 3. Per i ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 2 trova applicazione l'articolo 129 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
- 4. Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di cui al comma 2, la condizione stessa viene rilevata, ai fini della mancata proclamazione, dagli uffici preposti alla proclamazione degli eletti.

(Omissis)

CAPO V DISPOSIZIONI COMUNI, TRANSITORIE E FINALI

(Omissis)

Articolo 15

Disposizioni comuni

- 1. L'incandidabilità di cui al presente testo unico opera anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.
- 2. L'incandidabilità disciplinata dal presente testo unico produce i suoi effetti indipendentemente dalla concomitanza con la limitazione del diritto di elettorato attivo e passivo derivante dall'applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o di una delle misure di prevenzione o di sicurezza di cui all'articolo 2, lettere b) e c), del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.
- 3. La sentenza di riabilitazione, ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, è l'unica causa di estinzione anticipata dell'incandidabilità e ne comporta la cessazione per il periodo di tempo residuo. La revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino dell'incandidabilità per il periodo di tempo residuo.

4. L'incandidabilità disciplinata dagli articoli 7, comma 1, lettera f) e 10, comma 1, lettera f), si estingue per effetto del procedimento di riabilitazione previsto dall'articolo 70 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Articolo 16

Disposizioni transitorie e finali

- 1. Per le incandidabilità di cui ai Capi I e II, e per quelle di cui ai Capi III e IV non già rinvenibili nella disciplina previgente, la disposizione del comma 1 dell'articolo 15 si applica alle sentenze previste dall'articolo 444 del codice di procedura penale pronunciate successivamente alla data di entrata in vigore del presente testo unico.
- 2. Le disposizioni di cui al presente testo unico, limitatamente a quelle previste per l'accertamento dell'incandidabilità in fase di ammissione delle candidature, per la mancata proclamazione, per i ricorsi e per il procedimento di dichiarazione in caso di incandidabilità sopravvenuta, si applicano anche alle incandidabilità, non derivanti da sentenza penale di condanna, disciplinate dagli articoli 143, comma 11, e 248, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 17

Abrogazioni

- 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogati:
 - a) gli articoli 58 e 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
 - b) l'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, salvo per quanto riguarda la disciplina per il personale dipendente dalle regioni;
 - c) l'articolo 9, ottavo comma, n. 2), limitatamente al quarto periodo, della legge 17 febbraio 1968, n. 108;
 - d) l'articolo 28, quarto comma, secondo periodo, e l'articolo 32, settimo comma, n. 2), limitatamente alle parole: «contenente la dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55», del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.
- 2. Dalla data di cui al comma 1, i richiami agli articoli 58 e 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovunque presenti, si intendono riferiti, rispettivamente, agli articoli 10 e 11 del presente testo unico.

Articolo 18

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente testo unico entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 - Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (articoli 11, 12, 13 e 14)

(Omissis)

CAPO VI

INCOMPATIBILITÀ TRA INCARICHI NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E NEGLI ENTI PRIVATI IN CONTROLLO PUBBLICO E CARICHE DI COMPONENTI DI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO

Articolo 11

Incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali

- 1. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.
- 2. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni regionali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale sono incompatibili:
 - a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione che ha conferito l'incarico;
 - b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
 - c) con la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.
- 3. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nonché gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:
 - a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che ha conferito l'incarico;
 - b) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
 - c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa regione.

Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali

- 1. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.
- 2. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.
- 3. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:
 - a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;
 - b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
 - c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.
- 4. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:
 - a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;
 - b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
 - c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

Articolo 13

Incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali

- 1. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.
- 2. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:
 - a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;

- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
- c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della medesima regione.
- 3. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione.

Incompatibilità tra incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali

- 1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale o di parlamentare.
- 2. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una regione sono incompatibili:
 - a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata ovvero con la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale;
 - b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
 - c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

Legge regionale 26 luglio 2013, n. 11 - Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'assemblea (articolo 16)

(Omissis)

TITOLO III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCOMPATIBILITÀ DEI CONSIGLIERI

Articolo 16

Incompatibilità dei consiglieri

1. L'articolo 3 della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale) si applica ai consiglieri regionali dell'Emilia-Romagna, con esclusione della incompatibilità di cui al comma 1, numero 4).

PARTE TERZA OBBLIGHI DI TRASPARENZA

Legge 9 gennaio 2019, n. 3 - Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici (articolo 1, commi 14, 15 e 23)

Articolo 1

(Omissis)

- 14. Entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle competizioni elettorali di qualunque genere, escluse quelle relative a comuni con meno di 15.000 abitanti, i partiti e i movimenti politici, nonché le liste di cui al comma 11, primo periodo, hanno l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet il curriculum vitae fornito dai loro candidati e il relativo certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale non oltre novanta giorni prima della data fissata per la consultazione elettorale. Ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nel sito internet di cui al presente comma non è richiesto il consenso espresso degli interessati. Nel caso in cui il certificato penale sia richiesto da coloro che intendono candidarsi alle elezioni di cui al presente comma, per le quali sono stati convocati i comizi elettorali, dichiarando contestualmente, sotto la propria responsabilità ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la richiesta di tali certificati è finalizzata a rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura, le imposte di bollo e ogni altra spesa, imposta e diritto dovuti ai pubblici uffici sono ridotti della metà.
- 15. In apposita sezione, denominata «Elezioni trasparenti», del sito internet dell'ente cui si riferisce la consultazione elettorale, ovvero del Ministero dell'interno in caso di elezioni del Parlamento nazionale o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, entro il settimo giorno antecedente la data della consultazione elettorale, per ciascuna lista o candidato ad essa collegato nonché per ciascun partito o movimento politico che presentino candidati alle elezioni di cui al comma 14 sono pubblicati in maniera facilmente accessibile il curriculum vitae e il certificato penale dei candidati rilasciato dal casellario giudiziale non oltre novanta giorni prima della data fissata per l'elezione, già pubblicati nel sito internet del partito o movimento politico ovvero della lista o del candidato con essa collegato di cui al comma 11, primo periodo, previamente comunicati agli enti di cui al presente periodo. La pubblicazione deve consentire all'elettore di accedere alle informazioni ivi riportate attraverso la ricerca per circoscrizione, collegio, partito e per cognome e nome del singolo candidato. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità tecniche di acquisizione dei dati su apposita piattaforma informatica.

(Omissis)

23. Al partito o al movimento politico che viola gli obblighi previsti dai commi 14 e 16 del presente articolo la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'*articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96*, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 12.000 a euro 120.000.